



**UNIVERSITÉ
DE GENÈVE**

Archive ouverte UNIGE

<https://archive-ouverte.unige.ch>

Master

2019

Open Access

This version of the publication is provided by the author(s) and made available in accordance with the copyright holder(s).

Vaghezza e traduzione : il caso dell'Accordo di Parigi sul clima

Evangelista, Daria

How to cite

EVANGELISTA, Daria. Vaghezza e traduzione : il caso dell'Accordo di Parigi sul clima. Master, 2019.

This publication URL: <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:114731>

© This document is protected by copyright. Please refer to copyright holder(s) for terms of use.



UNIVERSITÉ DE GENÈVE

FACULTÉ DE TRADUCTION
ET D'INTERPRÉTATION

Daria Evangelista

Vaghezza e traduzione:
il caso dell'Accordo di Parigi sul clima

Directeur : M. Jean-Luc Egger

Jurée : Mme Giovanna Titus-Brianti

Mémoire présenté à la

Faculté de traduction et d'interprétation

(Département de traduction, Unité d'Italien)

pour l'obtention de la

Maîtrise universitaire en traduction spécialisée.

Janvier 2019

Déclaration attestant le caractère original du travail effectué

J'affirme avoir pris connaissance des documents d'information et de prévention du plagiat émis par l'Université de Genève et la Faculté de traduction et d'interprétation (notamment la *Directive en matière de plagiat des étudiant-e-s*, le *Règlement d'études des Maîtrises universitaires en traduction et du Certificat complémentaire en traduction de la Faculté de traduction et d'interprétation* ainsi que l'*Aide-mémoire à l'intention des étudiants préparant un mémoire de Ma en traduction*).

J'atteste que ce travail est le fruit d'un travail personnel et a été rédigé de manière autonome. Je déclare que toutes les sources d'information utilisées sont citées de manière complète et précise, y compris les sources sur Internet.

Je suis conscient-e que le fait de ne pas citer une source ou de ne pas la citer correctement est constitutif de plagiat et que le plagiat est considéré comme une faute grave au sein de l'Université, passible de sanctions.

Au vu de ce qui précède, je déclare sur l'honneur que le présent travail est original.

Daria Evangelista

Genève, le 4 décembre 2018

Daria Evangelista

Ringraziamenti

In apertura a questo lavoro di tesi vorrei prima di tutto esprimere la più sincera gratitudine nei confronti delle persone che per me sono state figure importanti nel periodo degli studi e nella preparazione della presente ricerca.

Desidero quindi ringraziare in modo particolare il professore Jean-Luc Egger per essere stato una guida attenta, presente e disponibile e avermi aiutata fin dal principio a dare forma alle idee di ricerca; le sue spiegazioni, da cui ho imparato molto, mi hanno permesso di arricchire questo lavoro.

Ringrazio inoltre la professoressa Giovanna Titus-Brianti per aver gentilmente accettato di seguirmi come correlatrice, e la professoressa Annarita Felici per gli utili consigli in merito alle fonti da consultare e la grande disponibilità e considerazione durante il mio percorso accademico.

Un grazie sentito va poi a Ruben Mattia: la sua costante complicità in questi anni è stata indispensabile, e la sua presenza una grande fonte di ispirazione. Grazie anche ai miei genitori, che mi hanno lasciata libera di scegliere la strada da percorrere e sostenuta affettuosamente.

Vorrei ringraziare, inoltre, i colleghi dell'Ufficio federale dell'ambiente, per il loro costante incoraggiamento, le interessanti discussioni e per aver sempre risposto ai miei perché, contribuendo alla mia formazione, e i colleghi della Cancelleria federale, per essermi stati vicini con simpatia e disponibilità fin dall'inizio del mio percorso in Confederazione e avermi sempre aperto la loro porta.

Infine, ringrazio tutte le persone che hanno creduto in me e che mi hanno sostenuta moralmente e intellettualmente: i miei zii, i miei professori, gli amici di sempre e quelli che ho conosciuto in università a Ginevra, Toronto e Graz.

Condividere con voi la stesura di questa tesi e gli anni universitari è stato un piacere e una fortuna.

A tutti i colibrì.

Indice

Introduzione.....	7
1. L'Accordo di Parigi inserito nel suo contesto: la controversa problematica ambientale	9
2. Il diritto internazionale dell'ambiente e il quadro normativo dell'Accordo di Parigi: le ragioni della vaghezza	13
2.1 Il diritto internazionale dell'ambiente	13
2.1.1 Diritto all'ambiente e diritto dell'ambiente.....	14
2.1.2 Nozione giuridica di ambiente e relative ambiguità.....	15
2.1.3 Regolamentazione efficace del settore ambientale	16
2.2 Il «diritto diplomatico» e l'Accordo di Parigi	17
2.2.1 I negoziati sul clima	18
2.2.2 Caratteristiche del «diritto diplomatico».....	20
2.2.3 Conseguenze della componente «diplomantica» nella redazione di un trattato.	23
2.3 Il quadro normativo dell'Accordo di Parigi.....	24
2.3.1 Parti e struttura dell'Accordo	25
2.3.2 Cogenza delle disposizioni.....	27
2.3.3 Trattati precedenti all'Accordo di Parigi.....	29
3. Lingua e vaghezza dei testi normativi internazionali: l'Accordo di Parigi	32
3.1 Vaghezza giuridica e vaghezza linguistica: due fenomeni che non coincidono.....	33
3.2 La vaghezza dell'Accordo di Parigi	36
3.3 La diversa cogenza delle disposizioni: l'uso dei modali	37
3.4 Uso degli aggettivi e ulteriori fonti di vaghezza.....	39
4. Traduzione e vaghezza: il caso dell'Accordo di Parigi	44
4.1 L'influenza dell'inglese nella traduzione dei testi normativi internazionali	46
4.2 La terminologia scientifica nel linguaggio giuridico.....	47
4.2.1 Testi normativi e terminologia ambientale.....	49
4.3 Vaghezza e plurilinguismo	50
5. Raffronto tra le traduzioni dell'Accordo di Parigi: problematiche traduttive legate alla scarsa cogenza dell'Accordo e questioni di certezza giuridica.....	54
5.1 <i>Shall</i> e <i>should</i> e le loro traduzioni	55
5.1.1 Le traduzioni del modale <i>shall</i>	55
5.1.1.1 Modalità deontica: indicativo presente e verbo «dovere».....	55

5.1.1.2	Deonticità relativa al comportamento: il verbo «dovere»	57
5.1.2	Le traduzioni del modale <i>should</i>	59
5.1.2.1	Tecniche per veicolare il significato raccomandatorio: il condizionale presente	60
5.1.2.2	L'indicativo presente unito a formulazioni che attenuano la cogenza	60
5.1.2.3	Veicolare efficacemente il significato raccomandatorio	61
5.1.2.4	Attenuare la cogenza: i verbi «adoperarsi» e «contribuire», il verbo «dovere» e la formulazione «ove opportuno»	63
5.1.2.5	La raccomandazione tradotta con l'indicativo presente	65
5.1.2.6	La raccomandazione tradotta con il verbo «dovere»	67
5.1.2.7	Lo scopo dell'Accordo come chiave per l'interpretazione	68
5.2	Ulteriori differenze sostanziali: le scelte terminologiche	71
5.2.1	«Adverse effects of climate change» e «impacts»: confronto tra due concetti chiave della legislazione internazionale sul clima	71
5.2.2	Differenze tra la lingua comune e l'impianto terminologico dell'Accordo di Parigi	73
5.2.3	Termine giuridico e forme simili	74
5.2.4	Analisi delle traduzioni dei termini in questione	76
	Conclusione	85
	Bibliografia	88
	Sitografia	96
	Versioni dell'Accordo di Parigi oggetto dell'analisi	97

Introduzione

Adottato nel dicembre del 2015, l'Accordo di Parigi è il testo normativo internazionale più recente in materia climatica e in quanto tale costituisce un importante strumento legale per l'attuazione di nuove politiche nazionali e sovranazionali nel settore ambientale. La sua adozione, come anche i lavori previsti per il seguito, si inseriscono in un percorso pluriennale caratterizzato da continui negoziati, scanditi da un ritmo sempre più serrato a causa dell'incalzare delle problematiche ambientali.

La ricerca di un ampio consenso in fase negoziale al fine di poter contare sull'adesione del maggior numero di Parti ha inevitabilmente influito sulla lingua dell'Accordo e comportato il ricorso a una serie di espedienti volti a redigere disposizioni dalla forza normativa debole e quindi accettabili per i più: seppur necessari, tali espedienti rendono alcuni passaggi del testo volutamente vaghi e costituiscono la premessa per l'analisi in questa sede.

Poiché il testo originale dell'Accordo di Parigi è stato tradotto nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite e dei Paesi che l'hanno adottato, l'obiettivo della presente ricerca è studiare come la vaghezza presente nel testo originale viene affrontata nel processo traduttivo analizzandone i risultati finali, con particolare riguardo ai casi in cui la vaghezza comporta problemi relativi alla certezza giuridica nelle traduzioni.

Al fine di costruire solide premesse per l'analisi delle traduzioni abbiamo individuato alcune piste che possono spiegare la presenza di formulazioni vaghe nel testo fonte dell'Accordo e che saranno approfondite nel corso dei primi quattro capitoli: a una breve panoramica relativa alle problematiche che si constatano nel mondo politico e all'interno della società nei confronti delle tematiche ambientali seguono, al capitolo due, alcuni approfondimenti sulla questione della vaghezza come conseguenza del carattere negoziale del diritto internazionale, dove la diplomazia gioca un ruolo determinante per assecondare gli interessi degli Stati, sul quadro normativo dell'Accordo e sulla difficoltà di tracciare i confini delle nozioni giuridiche relative all'ambiente.

In seguito, il capitolo tre affronta la tematica della vaghezza come componente del linguaggio giuridico in generale, individuando gli espedienti utilizzati nell'Accordo per ottenere diversi gradi di cogenza nelle disposizioni e ulteriori tratti linguistici che danno adito ad ambiguità.

Infine, il capitolo quattro tratta alcune tematiche connesse alla traduzione anch'esse potenziali fonti di vaghezza considerando il contesto e la genesi dell'Accordo: l'influenza dell'inglese come lingua di partenza nella traduzione dei testi normativi internazionali, la trasposizione della terminologia scientifica nell'ambito giuridico e la relativa traduzione, e da ultimo l'attività traduttiva stessa, necessaria nei contesti di plurilinguismo, con particolare riguardo alla resa di precisione e genericità nella traduzione dei testi normativi.

Tali premesse costituiscono un ausilio per la seconda parte della ricerca, contenuta nel capitolo cinque, in cui confrontiamo il testo fonte dell'Accordo, in inglese, e le sue traduzioni (quelle in italiano della Confederazione Svizzera e dell'Unione europea, identica a quella della Repubblica Italiana, la versione in francese delle Nazioni Unite e quella federale in tedesco) per individuare come determinati fenomeni di vaghezza rilevanti dal punto di vista sostanziale sono trasposti in sede di traduzione e specificarne le conseguenze.

1. L'Accordo di Parigi inserito nel suo contesto: la controversa problematica ambientale

Il 12 dicembre 2015 i rappresentanti dei governi di 195 Paesi hanno espresso il loro consenso all'adozione dell'Accordo di Parigi. La comunità mondiale si era impegnata da anni per raggiungere un trattato sui cambiamenti climatici applicabile a tutte le nazioni che fosse giusto a livello nazionale e ambizioso a livello globale e che delineasse chiaramente la via verso un progresso collaborativo costante nel tempo.

Negli ultimi decenni, gli appelli del mondo scientifico relativi al raggiungimento e al superamento dei limiti del pianeta sono stati innumerevoli: l'impatto umano si sta rivelando così profondo che i geologi hanno individuato la fine dell'olocene, epoca geologica iniziata circa 11 700 anni fa, e l'inizio, situato verso la metà del ventesimo secolo, dell'antropocene, ossia di un periodo in cui l'uomo non solo dipende dall'ambiente naturale come in passato, ma ne determina a sua volta il corso (Figueres 2017). Tra le pubblicazioni che ne forniscono la prova figura il rapporto del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (*Intergovernmental Panel on Climate Change*, IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite creato con l'obiettivo di studiare i cambiamenti climatici, che sulla base di dati relativi alle emissioni antropogeniche definisce l'influenza dell'uomo sul clima «estremamente probabile», dove tale espressione indica una probabilità del 95-100%. Nel rapporto si legge che le emissioni di gas serra causate dall'uomo, dovute per la maggior parte alla crescita economica e demografica, sono aumentate rispetto al periodo preindustriale, comportando una concentrazione nell'atmosfera di gas quali l'anidride carbonica, il metano e l'ossido di azoto a livelli senza precedenti in un periodo di osservazione di 800 000 anni (IPCC 2018, 1-8).

Tale concentrazione costituisce la causa principale del riscaldamento globale¹ attestato a partire dalla metà del ventesimo secolo, per cui nel 2017 le temperature medie globali si attestano a circa 1 °C in più rispetto ai livelli preindustriali, e stanno aumentando di circa 0,2 °C ogni dieci anni (IPCC 2018, TS-4). Le conseguenze di questo aumento, che sarebbero aggravate qualora non si riuscisse a mantenere l'aumento delle temperature globali al di sotto di 1,5 °C entro il 2030, sono innumerevoli; comprendono ondate di calore, diffusione di malattie esotiche, tempeste, alluvioni, inondazioni, siccità, carenza di acqua

¹ La sintesi tecnica del rapporto dell'IPCC fornisce una definizione del termine «riscaldamento globale». Con il termine si intende un aumento correlato della temperatura superficiale e della temperatura della superficie dei mari ponderato sulla media globale e su un periodo di 30 anni (IPCC 2018, TS-4).

potabile, carestie, incendi, perdita di ecosistemi e innalzamento del livello dei mari². Pertanto il rapporto dell'IPCC mette in evidenza la necessità di un'azione rapida e concertata a livello globale, sottolineando che le conseguenze dei cambiamenti climatici saranno più gravi per le popolazioni più vulnerabili (IPCC 2018, TS-14).

Malgrado gli appelli del mondo scientifico e della comunità internazionale, la tematica dei cambiamenti climatici rappresenta il problema di azione collettiva per eccellenza: gli effetti delle emissioni di gas serra (e i vantaggi della loro riduzione) sono distribuiti su scala globale, mentre i costi di riduzione (e i benefici delle attività economiche ordinarie ad essa collegate) riguardano solo alcuni attori. Poiché le emissioni di gas serra sono ancora legate indissolubilmente a settori chiave dell'economia, spesso a causa della competizione globale, solo pochi Paesi vogliono assumersi il rischio di compiere una transizione verso energie pulite (Keenlyside 2016, 27).

Ovviamente, i dati scientifici non influiscono sulle politiche se rimangono all'interno dell'ambito scientifico; a questo proposito l'IPCC riveste un ruolo determinante, cercando di individuare le necessità degli organi politici e fornendo loro le basi scientifiche per decidere (Fischlin 2017, 8). È possibile intuire l'esigenza di una collaborazione tra scienza e politica in particolare considerando che gli strumenti normativi internazionali, di cui l'Accordo di Parigi costituisce l'esempio più recente, si basano su azioni non vincolanti da intraprendere a livello politico. Nell'Accordo, infatti, i contributi determinati a livello nazionale finalizzati alla riduzione delle emissioni assumono la forma di obiettivi politici, e sono inevitabilmente condizionati dagli orientamenti dei governi in materia climatica.

Successivamente all'adozione dell'Accordo di Parigi, l'impulso a favore di un'azione climatica a livello globale ha conosciuto svariati momenti di declino e i governi sono stati più volte tentati di servirsi della discrezionalità ammessa dall'Accordo di Parigi per limitare lo scopo o l'intensità delle iniziative proposte (Keohane 2016, 18). Il ruolo della politica si è spesso rivelato deludente considerando anche che taluni esponenti politici negano l'esistenza della problematica; questo è principalmente dovuto a ragioni economiche: la pressione delle lobby più potenti è ingente in confronto alla forza di opposizione delle figure politiche che, malgrado tutto, cercano di resistervi. Tra le personalità politiche più attive internazionalmente in questo senso figurano Ban Ki Moon, ex segretario generale dell'ONU,

² Per una lista esaustiva rimandiamo alla sintesi tecnica del rapporto stilato dall'IPCC (IPCC 2018, TS-9-15).

Barack Obama, ex presidente degli Stati Uniti, e Al Gore, ex vicepresidente degli Stati Uniti durante la presidenza Clinton.

Per comprendere le difficili tensioni che le personalità politiche si sono trovate ad affrontare nei tempi più recenti è significativo il caso di Nicolas Hulot, ex ministro francese dell'ambiente del governo guidato da Édouard Philippe, che nell'agosto del 2018 ha rassegnato le dimissioni per denunciare l'inazione e il disinteresse del governo di fronte alla problematica del riscaldamento globale e delle tematiche ambientali. Tra le dichiarazioni rilasciate dal politico francese è particolarmente degno di nota il suo appello alla responsabilità non solo del mondo politico, ma anche dei cittadini e della società in generale.

L'appello che Hulot ha lanciato in occasione delle sue dimissioni evidenzia come l'azione dei singoli sia richiesta e necessaria; a questo proposito, l'aspetto quantitativo non è da sottovalutare ed è animato da una miriade di organizzazioni non governative attive in ambito climatico, anch'esse promotrici di campagne di sensibilizzazione e di azioni mirate e probabilmente più vicine ai cittadini grazie alla loro capillarità.

Il ruolo dei decisori politici, delle organizzazioni internazionali e di quelle non governative sul tema ambientale è senza dubbio importante, malgrado sia assodato che, ponendo che l'aumento massimo di 1,5 °C venga rispettato, le conseguenze degli impatti negativi dei cambiamenti climatici saranno comunque ingenti. A questo riguardo, l'Accordo di Parigi stabilisce tra i suoi obiettivi la necessità di aumentare la capacità di adattamento a tali impatti (Thorgeirsson 2017, 124) e prevede la partecipazione di attori internazionali, ma anche regionali e locali.

L'inclusione di attori minori nell'Accordo permette ancora una volta di comprendere l'esigenza di una risposta globale alla problematica del riscaldamento globale, soprattutto in un periodo storico segnato dall'apparente disattenzione della società, in balia di un circolo vizioso che la porta ad assimilare un tipo di cultura frutto dello sviluppo economico, a sua volta causa del riscaldamento globale; secondo lo scrittore Amitav Ghosh è anche questo tipo di cultura, basata sul culto del consumismo e fondata sulla routine³ a rendere cieca la società in merito alla problematica dei cambiamenti climatici.

³ Secondo lo scrittore «l'era del surriscaldamento globale sfida sia l'immaginazione letteraria sia il buonsenso contemporaneo: gli eventi climatici del nostro tempo hanno un alto grado di improbabilità. Non è facile collocarli nell'universo deliberatamente prosaico della narrativa seria» (Ghosh 2017, 26).

Di fronte alla moltitudine di sfide poste dalla realtà delle cose e dalle tendenze economiche, politiche e culturali si rivela calzante la leggenda amerindia riproposta da Pierre Rabhi, attivista e scrittore francese, sulla responsabilità dei singoli:

«La leggenda narra che un giorno nella foresta ci fu un immenso incendio. Tutti gli animali osservavano impotenti il disastro, terrorizzati e costernati. L'unico che si dava da fare era il piccolo colibrì, cercando qualche goccia d'acqua con il becco per gettarla sul fuoco. A un certo punto l'armadillo, infastidito dal suo irrisorio agire, gli disse: "Colibrì, sei matto? Non saranno certo quelle poche gocce d'acqua a spegnere il fuoco!"

E il colibrì gli rispose: "Lo so, ma io faccio la mia parte"»⁴.

⁴ «Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés et atterrés observaient, impuissants, le désastre. Seul le petit colibri s'active, allant chercher quelques gouttes d'eau dans son bec pour les jeter sur le feu. Au bout d'un moment, le tatou, agacé par ses agissements dérisoires, lui dit : « Colibri ! Tu n'es pas fou ? Tu crois que c'est avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ? » « Je le sais, répond le colibri, mais je fais ma part » (Rabhi 2011, 4; trad. nostra).

2. Il diritto internazionale dell'ambiente e il quadro normativo dell'Accordo di Parigi: le ragioni della vaghezza

Lungi dall'essere esaustivo considerata la vastità dei temi riguardanti il diritto dell'ambiente, il presente capitolo è finalizzato a esporre le premesse dell'Accordo di Parigi, a individuarne le caratteristiche normative che lo contraddistinguono e a inserire l'Accordo nel suo contesto giuridico. Si sofferma dapprima su una definizione del diritto dell'ambiente inserito nel contesto internazionale, in seguito introduce la genesi dell'Accordo, che affonda le sue radici nel continuo scambio diplomatico tra i Paesi, e infine ne delinea il quadro normativo, specificandone i tratti distintivi in merito alla cogenza.

2.1 Il diritto internazionale dell'ambiente

Il diritto internazionale dell'ambiente è una branca del diritto internazionale che può essere definita come «il complesso di principi e norme giuridiche che stabiliscono regole di comportamento per gli Stati al fine di realizzare la tutela dell'ambiente e l'uso equilibrato delle risorse naturali in un contesto di sviluppo economico e sociale» (Marchisio 2017, 1).

Negli ultimi decenni, in ragione della globalità e delle dimensioni sovranazionali dei problemi ambientali, quali i sempre più frequenti fenomeni di inquinamento e i disastri ecologici, i cui effetti travalicano i confini dei singoli Stati, è in primo luogo nel diritto internazionale che si è vista emergere una particolare attenzione per l'ambiente. La salvaguardia degli equilibri ecologici dell'intero pianeta, la conservazione delle aree non sottoposte alla sovranità di alcuno Stato e la gestione dei siti e delle risorse di interesse comune hanno infatti reso necessaria l'adozione di misure di tutela ambientale su scala globale (Chiariello 2017, 20).

Vista la pluralità degli oggetti da normare, il diritto dell'ambiente costituisce un settore del diritto positivo caratterizzato da una moltitudine di fonti in continua evoluzione, cui si affianca una produzione dottrina altrettanto copiosa e variegata. La legislazione sull'ambiente, inoltre, in passato è stata caratterizzata da rigidi meccanismi di controllo e di repressione, e per la gran parte è dettata dall'esigenza di far fronte a eventi calamitosi o a specifiche condizioni di pericolo (*op. cit.*).

Poiché prende le mosse da problemi emergenti a livello globale, il diritto ambientale ha spesso per oggetto fatti da considerare alla luce di una sorta di «natura delle cose», cui i legislatori devono necessariamente ispirarsi, e dalla quale scaturiscono valori e principi che

non sono determinabili in modo arbitrario (*op. cit.*). Le premesse lasciano quindi intuire che tale «natura delle cose» presenta confini assai indefiniti e in continua evoluzione. Del resto, la stessa nozione giuridica di ambiente non è tale da poter essere riconosciuta come universalmente valida, perché racchiude un vasto insieme di fattori e può essere considerata secondo svariate prospettive.

2.1.1 Diritto all'ambiente e diritto dell'ambiente

Genericamente, in ambito giuridico con il termine «ambiente» si fa riferimento a una realtà strutturalmente complessa, data dall'insieme di una molteplicità di fattori, fisici, chimici, biologici, combinati secondo plurime interazioni, che danno vita a continui processi di trasformazione ed evoluzione, suscettibili di valutazione da parte di una pluralità di soggetti mossi da interessi spesso in insanabile conflitto (Chiariello 2017, 18). Per questo motivo, la legislazione in materia è frammentata in legislazioni settoriali, spesso finalizzate alla tutela della salute dei cittadini.

Nel contesto internazionale è opportuno sottolineare che esiste una distinzione tra le nozioni di diritto internazionale dell'ambiente, come definito all'inizio del sottocapitolo precedente, e diritto all'ambiente, inteso talvolta, in senso più ampio, come un principio facente parte dei diritti dell'uomo⁵ in quanto diritto a disporre di un ambiente salutare.

I principali trattati sui diritti dell'uomo non riconoscono un diritto a sé stante a un ambiente salutare. La comunità internazionale ammette però che condizioni ambientali inadeguate possono compromettere l'effettivo godimento di altri diritti, come il diritto alla vita, alla salute, all'acqua e al cibo (UNEP 2015, 12). Alcuni dei trattati conclusi in seno alle Nazioni Unite relativi ai diritti dell'uomo riportano esplicitamente tale nesso. Per esempio, il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, strettamente correlato alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla quale prende le mosse, impone agli Stati di adottare le misure necessarie per il «miglioramento di tutti gli aspetti dell'igiene ambientale e industriale» al fine di realizzare pienamente il «diritto di ogni individuo a godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale che sia in grado di conseguire» (RU 1993 725, art. 12 par. 2 lett. b).

⁵ Il termine «diritti dell'uomo» è spesso sostituito con il termine «diritti umani» invocando il pari trattamento linguistico. Tuttavia, «quando si intende riferirsi ai diritti riconosciuti a una determinata categoria di enti, nel diritto si usa il genitivo» (Egger 2014, 506) e il termine «uomo» non denota un uso sessista della lingua, poiché il suo primo significato è «essere umano».

Ritroviamo il nesso tra i diritti dell'uomo e il diritto all'ambiente anche con riferimenti più specifici ai cambiamenti climatici: con la risoluzione 29/15, per esempio, il Consiglio per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite (UNHRC) constata con preoccupazione che i cambiamenti climatici hanno effetti negativi sul pieno godimento dei diritti dell'uomo⁶. Lo stesso Accordo di Parigi, infine, menziona, benché solo nel preambolo, la relazione tra cambiamenti climatici e l'obbligo che le Parti hanno, al momento di intraprendere azioni volte a contrastarli, di considerare, rispettare e promuovere i loro obblighi rispettivi in materia di diritti dell'uomo e di diritto alla salute.

2.1.2 Nozione giuridica di ambiente e relative ambiguità

Poiché i cambiamenti climatici rappresentano una parte della materia normata dal diritto internazionale dell'ambiente, se considerati rispetto alla nozione più generale di ambiente risulta evidente che la tematica è ben più circoscritta. La comunità internazionale ne ha delimitato i confini già all'inizio degli anni '90 con la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che definisce i cambiamenti climatici come «qualsiasi cambiamento di clima attribuito direttamente o indirettamente ad attività umane, il quale altera la composizione dell'atmosfera mondiale e si aggiunge alla variabilità naturale del clima osservata in periodi di tempo comparabili»⁷.

Probabilmente a causa della sua natura controversa, invece, la nozione di «ambiente» non è stata oggetto della stessa volontà definitoria. Se per ambiente intendiamo un sistema complesso, adattativo e in continua evoluzione, in quanto suscettibile di conformarsi alle esigenze sociali delle varie epoche e di riflettere i progressi scientifici, nonché i connessi mutamenti del diritto positivo, è chiaro che non si può avere una nozione giuridica definita di ambiente poiché indefinita è la realtà ad essa sottostante (Chiariello 2017, 19).

Sul versante opposto, si è progressivamente consolidato l'orientamento di quanti invece sostengono che l'ordinamento positivo codifichi una nozione giuridica di ambiente, la cui unitarietà è presupposta da norme e istituti che ad essa fanno riferimento. In altre parole, i sostenitori di tale tesi ritengono che l'ambiente non possa identificarsi con i singoli beni

⁶ Human Rights and Climate Change, United Nations General Assembly, Resolution 29/15, A/HRC/29/L.21 (12 July 2015), art. 1., <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G15/137/48/PDF/G1513748.pdf?OpenElement> (ultimo accesso 12.10.2018).

⁷ Confederazione Svizzera, Raccolta ufficiale delle leggi federali, RU **1994** 1052, Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19920113/201707190000/0.814.01.pdf>.

che lo compongono, ma è, essenzialmente e nel suo complesso, il risultato di diverse situazioni giuridiche configurate dall'ordinamento di volta in volta a tutela dell'uomo, alla salvaguardia della sua vita, alla difesa del patrimonio culturale e paesaggistico, alla protezione dall'inquinamento (Chiariello 2017, 20). Ineluttabilmente, questo tentativo di raffigurare tale materia complessa introduce ancora numerose riflessioni circa il campo di applicazione del diritto dell'ambiente e porta a interrogarsi se, infine, tale branca del diritto possa essere definita come l'insieme di norme che, in una visione più antropocentrica, garantirebbero il diritto dell'uomo *all'*ambiente, in quanto diritto a un ambiente salutare.

È opportuno sottolineare, del resto, che la regolamentazione di un settore da parte dell'uomo deriva da una determinata necessità ravvisata da quest'ultimo, e che quindi i concetti giuridici sono necessariamente espressi in relazione all'uomo. Se vista in quest'ottica, la nozione giuridica di ambiente non risulta più così indefinita poiché l'uomo funge da unità di misura per le sue numerose declinazioni. Nello stesso Accordo di Parigi, per esempio, il limite di temperatura per il riscaldamento globale è stabilito in relazione ai rischi per l'uomo. Piuttosto che compiere una riflessione attorno alla nozione giuridica di ambiente, ci possiamo dunque soffermare su come tale materia possa essere regolamentata in modo efficace.

2.1.3 Regolamentazione efficace del settore ambientale

A causa della complessità dei fenomeni normati, è possibile supporre che una regolamentazione efficace delle problematiche ambientali poggi le sue basi su principi generali che si prestano ad affrontare una materia in evoluzione. A questo proposito, infatti, molte sono state le spinte da parte di enti specializzati, quali l'Agenzia europea dell'ambiente, o i pareri accademici volti a sollecitare una legislazione più flessibile sull'ambiente⁸, che lasci il margine di azione necessario per essere attuata a livello nazionale e locale.

Una regolamentazione pubblica improntata esclusivamente a rigidi meccanismi autoritativi e di controllo, infatti, ha ben presto rivelato la sua fallibilità perché, non tenendo in adeguata considerazione le differenti situazioni locali e le specificità degli impianti produttivi, concede poco spazio a stime di convenienza individuali e decentrate, scoraggiando altresì l'introduzione sul mercato di nuovi prodotti e tecnologie più evolute. È

⁸ Per un'analisi esaustiva sui tipi di flessibilità delle norme ambientali si veda Biber, E., Eagle, J. (2016).

infatti necessario che l'attività istituzionale sia caratterizzata da un livello di capillarità e flessibilità che soltanto un duttile sistema di incentivi è in grado di promuovere (Chiariello 2017, 33).

In ambito internazionale, con l'Accordo di Parigi è stato possibile delineare un efficace sistema normativo che lasci spazio ai contributi dei singoli Stati attraverso un meccanismo di «impegno e riesame» e tramite un modello basato sulla facilitazione. Nella fattispecie, lasciare lo spazio di azione ai governi dei singoli Paesi è di fondamentale importanza in quanto essi sono i primi responsabili dell'attuazione delle politiche climatiche e poiché solo a livello nazionale è possibile creare le condizioni per un approccio partecipativo alla problematica. Per tali ragioni anche precedentemente a Parigi si è cercato di plasmare gli strumenti legislativi internazionali conferendo loro la caratteristica di includere più attori (e quindi anche soggetti privati e non governativi) e di svolgere l'importante ruolo di dare una spinta decisiva ai sistemi politici.

Tali propositi si sono per esempio concretizzati in trattati quali la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che non è legalmente vincolante e non pone alle singole nazioni limiti obbligatori per le emissioni di gas serra pur prevedendo la possibilità per le Parti di adottare protocolli aggiuntivi (Aristei 2017, 2). L'intenzione della comunità internazionale è stata, in questo caso, di cristallizzare i principi della Convenzione, per iniziare a costruire presupposti giuridici duraturi nel tempo.

Se all'inizio degli anni '90 ragionare in termini di premesse era ancora possibile, i rischi ai quali l'umanità deve oggi far fronte rendono necessaria un'azione tempestiva, da effettuare in tempi più rapidi rispetto a quelli stabiliti dagli strumenti giuridici internazionali. Il rapporto dell'IPCC pubblicato l'8 ottobre 2018 mostra nel dettaglio gli effetti di un riscaldamento globale pari a 1,5 °C rispetto al periodo preindustriale, e avverte che, per scongiurare gravi rischi per gli ecosistemi, entro il 2050 le emissioni di anidride carbonica dovranno raggiungere un livello di neutralità. Diventa dunque pressante l'esigenza di azioni mirate e organizzate tramite una concertazione continua tra gli Stati.

2.2 Il «diritto diplomatico» e l'Accordo di Parigi

Malgrado l'Accordo di Parigi rappresenti un importante e innovativo passo in avanti, considerata la sua portata e alla luce della minaccia incombente delle conseguenze del riscaldamento globale, molti dettagli sono ancora da negoziare, e questo per i Paesi comporta

la necessità di riflettere su problematiche potenzialmente oggetto di controversie e di accordarsi sui casi specifici. Tale sfida non è da sottovalutare e, in quanto tale, i Paesi devono continuare a intensificare i loro impegni diplomatici impiegati nei preparativi per Parigi (Keenlyside 2016, 6).

L'Accordo e la relativa decisione di adozione si rivolgono a un insieme di attori dal profilo giuridico e politico alquanto diversificato, rendendo indispensabile un dialogo continuo tra di essi al fine di intraprendere quanto prima ulteriori iniziative a livello nazionale e internazionale e di riuscire a concretizzare gli obiettivi politici. Il ruolo della diplomazia è essenziale anche considerando il principio di progressione sancito nell'Accordo tramite l'articolo 4 paragrafo 3, che si applica a tutti gli impegni presi nel quadro dello strumento internazionale e implica che tali impegni devono essere rivisti periodicamente al rialzo, per fissare una soglia sempre più esigente in materia di riduzione, adattamento e impegni finanziari (Boisson de Chazournes 2017, 101).

Il contesto pensato per la discussione e la negoziazione di tali impegni è rappresentato dalle Conferenze delle Parti che, organizzate a cadenza annuale, forniscono l'infrastruttura per il corretto svolgimento del dialogo tra le Parti alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite, al Protocollo di Kyoto e all'Accordo di Parigi.

2.2.1 I negoziati sul clima

L'Accordo di Parigi costituisce il risultato di uno slancio diplomatico orchestrato nel dettaglio per mezzo delle innumerevoli Conferenze delle Parti avvenute negli anni precedenti al 2015. Tali incontri rappresentano infatti un'importante cornice in cui stabilire le regole di riduzione delle emissioni. Ad oggi, dopo la COP21 tenutasi a Parigi, se ne sono svolte altre due: la COP22 a Marrakech nel 2016 e la COP23 a Bonn nel 2017 (Aristei 2017, 16).

I negoziati in seno alla COP24 del 2018, prevista per dicembre 2018 a Katowice, in Polonia, saranno decisivi: riceveranno un considerevole impulso a causa del recente rapporto dell'IPCC, pubblicato in anticipo oltre che per allertare il mondo politico e scientifico, anche con lo scopo di accelerare i processi decisionali (Boisson de Chazournes 2017, 103). La COP24 prevede infatti l'adozione di norme specifiche per l'applicazione dell'Accordo e la revisione dei contributi determinati a livello nazionale relativi alla riduzione delle emissioni di gas serra (Aristei 2017, 16).

Lo scambio diplomatico durante le sessioni delle Conferenze delle Parti è importante al fine di enucleare concetti chiave destinati a perdurare nel tempo e si rivela spesso difficile a causa dell'intrecciarsi di problemi di natura economica e relativi allo sviluppo che concorrono alla necessità di un confronto tra le Parti. Tale necessità di confronto trae le sue origini dalle sessioni precedenti, in cui, a partire dal 2005 con la Decisione 1/CP.11, è gradualmente emerso il bisogno di «impegnarsi in un dialogo, fatti salvi i negoziati, gli impegni, i processi, i quadri d'azione o i mandati futuri nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con l'obiettivo di scambiare le esperienze e di analizzare gli approcci strategici per un'azione di cooperazione sul lungo termine per far fronte ai cambiamenti climatici»⁹ (Bulmer 2017, 54).

La riuscita di questo continuo «dialogo» tra le Parti è determinata da più variabili, tra le quali troviamo *in primis* la volontà delle Parti di perorare i propri interessi. Per esempio, un tema dall'ampia portata discusso nei negoziati è rappresentato dall'entità delle risorse finanziarie da fornire ai Paesi in sviluppo¹⁰ e le relative modalità di distribuzione. Tale argomento ha rappresentato una fonte continua di dibattito in tutta la storia della politica climatica, che ha inoltre visto sollevarsi innumerevoli obiezioni da parte dei Paesi sviluppati contro una differenziazione dei Paesi basata sugli allegati dell'UNFCCC, considerata statica e insensibile alle realtà economiche in evoluzione (Guérin 2017, 82).

Anche la scelta dei termini è stata motivo di dibattito, come è avvenuto nelle sessioni precedenti alla Conferenza delle Parti di Parigi, dove i Paesi hanno a lungo discusso sulla denominazione dei contributi di riduzione delle emissioni apportati dalle Parti all'Accordo, non riuscendo a raggiungere un compromesso. In attesa di riuscire a negoziare l'utilizzo di un termine che soddisfacesse tutti gli Stati è stato scelto di adottare una soluzione temporanea, presente anche nelle bozze dell'Accordo, dove al posto del termine sono presenti dei cancelletti in corrispondenza dei quali, in nota, si individuano quattro possibili

⁹ UNFCCC, Decision 1/CP.11, Dialogue on long-term cooperative action to address climate change by enhancing implementation of the Convention, <https://unfccc.int/resource/docs/2005/cop11/eng/05a01.pdf#page=3>.

¹⁰ Il termine «Paesi in sviluppo», adottato ufficialmente dalla Confederazione, designa più precisamente del più invalso «Paesi in via di sviluppo» la fase a cui ci si riferisce. A rigor di parole, «in via di sviluppo» denota infatti una situazione in cui non ci si trova neppure ancora nella fase dinamica dello sviluppo. La medesima discrasia si riscontra anche nel francese «Pays en développement» e «Pays en voie de développement».

alternative¹¹, tra cui il termine che poi è stato scelto e che figura nell'Accordo: «contributi determinati a livello nazionale».

Infine, altresì importanti nel corso dei negoziati sono la meticolosa organizzazione delle procedure (che comprende la preparazione e la chiarezza dei testi negoziali, il tentativo di appianare le opinioni divergenti delle Parti e di concentrarsi sulle posizioni in comune e un'organizzazione chiara e strutturata dei negoziati per creare un clima di trasparenza e fiducia), e il ruolo del presidente della Conferenza delle Parti, la cui esperienza nei negoziati sui cambiamenti climatici e abilità diplomatica possono contribuire al successo delle trattative. Per esempio, il contributo del presidente è stato particolarmente efficace a Durban, in Sud Africa, alla COP 17 del 2011; per ovviare all'*impasse* relativa alla differenziazione dei Paesi sulla base dello sviluppo economico, in quel contesto il presidente ha deciso di coordinare una serie di riunioni informali, una tecnica diplomatica chiamata *indaba*. Questa tecnica è stata poi riproposta dal presidente della COP 21 del 2015 in occasione dei negoziati dell'Accordo di Parigi, anch'essi definiti un successo diplomatico (Bulmer 2017, 61).

2.2.2 Caratteristiche del «diritto diplomatico»

Il ruolo della diplomazia nella genesi dell'Accordo di Parigi è stato determinante. L'evolversi delle consultazioni durante gli ultimi giorni dei negoziati di Parigi ha infatti permesso la progressiva redazione di bozze dell'Accordo in cui fosse possibile mantenere un delicato equilibrio tra le varie posizioni delle Parti (Bulmer 2017, 72). Il contenuto dell'atto, come spesso avviene in occasione degli accordi internazionali, costituisce infatti il risultato di un

«processo politico-diplomatico teso a definire un testo largamente condiviso e rispetto al quale non sorgano particolari opposizioni, tali da determinare il voto negativo degli Stati al momento della deliberazione» (Adinolfi 2008, 123).

Inoltre, come è avvenuto nel caso dell'Accordo di Parigi in virtù dell'articolo 25 e dell'articolo 16 paragrafo 5 e in assenza di una regola adottata in merito a un voto per maggioranza (Voigt 2017, 369), è importante sottolineare che l'adozione di molti trattati internazionali avviene tramite consenso, e questo solleva non poche questioni. Affinché nessun Paese ponga un veto, le decisioni devono essere condivisibili da tutti i Paesi: ne risulta un probabile indebolimento della concretezza della decisione. In altre parole, per

¹¹ UNFCCC, Draft of the Paris Outcome, proposal by the president, Version 1 of 9 December 2015 at 15:00, p. 3, <https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/da01.pdf>.

riprendere Adinolfi, «se l'approvazione per *consensus* testimonia l'esistenza di un accordo generalizzato tra Stati, essa in tanto è possibile in quanto l'atto in questione si limita a formulare un minimo comune denominatore, e non si riferisce anche a questioni particolarmente controverse che, comunque regolate, avrebbero determinato l'obiezione di uno o più Stati. Tale circostanza può inoltre spiegare la presenza di alcune ambiguità (se non proprio lacune) nel testo, che lasciano aperta la strada a più interpretazioni possibili» (Adinolfi 2008, 127).

Giova ricordare che il consenso costituisce una modalità informale di presa decisionale: il voto, infatti, non è espresso in maniera formale, e la maggior parte delle volte l'adozione avviene ad opera del presidente dell'organo che, «dopo aver accertato che nessuno degli Stati presenti intende muovere obiezioni al testo da egli stesso proposto» (*op. cit.*, 127), dichiara adottato il trattato. Nel caso dell'Accordo di Parigi l'adozione è stata affidata al presidente della COP21, Laurent Fabius, il ministro francese degli affari esteri e dello sviluppo internazionale. Nella fattispecie, l'adozione per consenso rappresentava la migliore soluzione al fine di superare la divisione tra Paesi sviluppati e in sviluppo e creare un accordo globale vincolante per tutte le Parti. Non essendo un metodo di presa decisionale ufficiale, la pratica sul consenso si presta all'interpretazione, in particolare da parte del presidente della COP, che ha il ruolo di annunciare l'adozione della decisione, talvolta in situazioni tese. È interessante rilevare che, secondo le regole di procedura dell'UNFCCC, tutte le decisioni in merito alla sostanza devono essere prese per consenso (Carazo 2017, 390).

Inevitabilmente, la volontà di concludere i negoziati con l'adozione di un testo largamente condiviso ha comportato scelte volte a fissare condizioni generali e accettabili per i più. Per esempio, forti delle lezioni apprese con il Protocollo di Kyoto, che fissava al 2012 la scadenza per soddisfare l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra senza prevedere un altro termine oltre tale anno, le Parti non hanno previsto una scadenza temporale precisa per l'Accordo di Parigi che comporterebbe una cessazione dei suoi effetti giuridici a un momento prestabilito. Al contrario, l'Accordo si limita a menzionare un obiettivo da conseguire nella prima parte del ventunesimo secolo ed è concluso per una durata illimitata, basandosi così sulla scommessa che gli obiettivi ambiziosi che stabilisce saranno raggiunti e mantenuti (Boisson de Chazournes 2017, 102).

La presenza di lacune o ambiguità nei testi normativi internazionali è una caratteristica tipica di quella categoria del diritto denominata da Tito Gallas «diritto diplomatico». Come spiega Gallas, questa espressione «non denota necessariamente un diritto creato da diplomatici», ma piuttosto «il risultato di lunghi e lenti negoziati tra Stati sovrani» e, come sappiamo, un trattato vale solo «alla luce delle intenzioni dei firmatari» (Gallas 2001, 177), che possono eludere determinate informazioni, ma anche negoziare talune disposizioni ricorrendo a formulazioni vaghe.

Considerando che la vaghezza in questo contesto ha origine dallo scambio diplomatico, potrebbe rivelarsi illuminante proporre un parallelo tra la conversazione, alla base di ogni scambio diplomatico, e un atto normativo, in questo caso un trattato internazionale, per verificare se il Principio di Cooperazione individuato da Grice si attagli tanto all'una quanto all'altro (Mantovani 2008, 47)¹². È evidente che se consideriamo il linguaggio vago e generico di alcune formulazioni le massime conversazionali, alla base del Principio, della quantità e del modo possono non risultare soddisfatte. Non bisogna però dimenticare che, malgrado le esigenze diplomatiche che lo accompagnano, qualsiasi trattato internazionale si inserisce nel contesto creato dalle fonti del diritto sullo stesso argomento e che quindi dal punto di vista pragmatico il contesto creato da tali fonti concorre a soddisfare lo scopo comunicativo poiché funge da ausilio per l'interpretazione.

Se l'indeterminatezza del linguaggio di alcune formulazioni e dell'interpretazione sono dunque pensate alla luce di un contesto più ampio, è possibile compiere un ulteriore passo nel paragone tra conversazione e atto normativo equiparando la *bona fides* nel trattato al Principio di Cooperazione di Grice nella conversazione (Mantovani 2008, 47). Considerando il principio della *bona fides*, infine, non ricadiamo in un ardito sillogismo se rileviamo che tale principio è il medesimo tanto in un trattato internazionale quanto in un contratto e che quindi, nella fattispecie, i due atti possono essere paragonabili. Del resto, il parallelismo tra trattato internazionale e contratto era già stato ipotizzato da Tito Gallas, il quale rileva che lo scopo del diritto internazionale convenzionale non è quello di creare un messaggio affinché il destinatario si comporti nel modo voluto da un legislatore. Un trattato, secondo Gallas, si può per l'appunto paragonare a un contratto: il suo scopo principale è di fissare un contenuto su cui le parti concordano, di mettere per scritto una volontà che esse

¹² Mantovani propone il medesimo paragone considerando il contratto di compravendita nel diritto romano e la sua caratteristica fase di stipulazione, che presenta una spiccata analogia con la conversazione.

conoscono già. È infatti solo a titolo sussidiario che il contratto viene redatto al fine di essere compreso correttamente da terzi, per esempio da un giudice (Gallas 2001, 118).

2.2.3 Conseguenze della componente «diplomática» nella redazione di un trattato

La prospettiva avanzata da Gallas offre un punto di partenza per descrivere, seppur brevemente, i tratti peculiari delle disposizioni in cui la vaghezza è un tipo di convenzione a cui si ricorre in situazioni che necessitano di flessibilità e generalizzazione. Chi si occupa della redazione legislativa, infatti, ricorre alla vaghezza per risolvere il problema di dover affrontare la generalità e l'inclusione della legge e di prevedere le sue diverse interpretazioni e ricontestualizzazioni nei diversi contesti concreti di applicazione (Frade 2005, 136). E poiché le previsioni sono spesso imprecise, il linguaggio vago non può essere compreso in modo preciso, ma piuttosto in termini di un ventaglio di probabilità o possibilità (McGlone 1998, 723).

Nel caso dei trattati internazionali, in una commistione di diplomazia e giurisprudenza, dove i giuristi cercano la precisione, i diplomatici praticano il non detto e non rifuggono dalle ambiguità. Capita quindi, più spesso di quanto crediamo, che si accordino su un termine perché questo non ha lo stesso significato per tutti, e che incoraggino tecniche di redazione che permettono il crearsi qua e là di interessanti, e promettenti, contraddizioni (Gallas 2001, 118). Con riguardo alle conseguenze scaturite dalla relazione tra le due discipline, inoltre, Gallas rileva che tale rapporto può impedire la creazione di uno spazio giuridico unico per quanto riguarda la materia regolamentata nella fattispecie, poiché la componente «diplomática» può andare contro l'intenzione di comunicare con il destinatario della norma, un'intenzione che però è di primaria importanza per il legislatore (*op. cit.*, 119).

Nel contesto dell'Accordo di Parigi, tuttavia, occorre sottolineare che l'approccio adottato è unico nel suo genere: lo strumento costituisce infatti un esperimento che si basa sui contributi propri delle Parti, e benché al suo interno sia possibile riscontrare alcune formulazioni vaghe, non bisogna dimenticare che tramite tale struttura l'Accordo stabilisce di proposito una narrazione politica che talvolta è più chiara del suo scheletro normativo. Tale narrazione ha lo scopo di guidare l'attuazione e l'evoluzione futura dell'Accordo, aumentando l'ambizione nel tempo. I dettagli da concordare e sviluppare in ulteriori linee guida e procedure potrebbero quindi essere determinanti per garantire il perdurare dell'ambizione e rendere efficace l'attuazione.

2.3 Il quadro normativo dell'Accordo di Parigi

Dopo aver esposto le premesse negoziali dell'Accordo, uno sguardo ravvicinato alle sue caratteristiche giuridiche permette di tratteggiarne il quadro normativo. L'elemento più importante si situa nello scopo dell'Accordo, contenuto nell'articolo 2, che prevede tre disposizioni: la prima fissa l'obiettivo di contenimento dell'aumento della temperatura globale al di sotto dei 2 °C, con l'impegno di operare attivamente per un ulteriore abbassamento della soglia a 1,5 °C rispetto ai livelli pre-industriali; la seconda è volta a rinforzare le capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e a promuovere lo sviluppo resiliente al clima e a basse emissioni di gas serra; la terza, infine, è finalizzata a rendere i flussi finanziari coerenti con uno sviluppo a basse emissioni di gas serra e resiliente al clima. Inoltre, il secondo paragrafo dell'articolo 2 prevede, alla luce delle differenti capacità e circostanze nazionali, l'attuazione dell'Accordo in base al principio di responsabilità comune ma differenziata tra i Paesi (Aristei 2017, 6).

Al fine di raggiungere tali obiettivi, l'Accordo si basa sui cosiddetti «contributi determinati a livello nazionale» delle Parti relativi alla risposta globale ai cambiamenti climatici, che devono essere resi più ambiziosi ogni cinque anni, e che si possono considerare come piani individuali di azione climatica. Ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo, per conseguire l'obiettivo di temperatura disciplinato dall'articolo 2, i Paesi mirano a raggiungere il picco massimo delle emissioni globali il prima possibile (riconoscendo che ciò avverrà in tempi maggiori per i Paesi in sviluppo). Questo implica la necessità di rapide riduzioni al fine di raggiungere, nella seconda metà del secolo, un equilibrio tra le emissioni antropogeniche e gli assorbimenti di gas ad effetto serra. A tal fine, ciascun Paese deve redigere, comunicare e aggiornare i contributi di mitigazione nazionali che intende offrire per ridurre le emissioni di gas serra e perseguire gli obiettivi.

Ogni contributo determinato a livello nazionale si basa sulla trasparenza e sulla buona fede, deve rappresentare una progressione rispetto al contributo precedente e può essere modificato in qualsiasi momento dal Paese che lo ha proposto per migliorare il proprio livello di ambizione. Tali contributi si differenziano in base al Paese che li offre: i Paesi sviluppati dovrebbero continuare a svolgere un ruolo guida, fissando obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia, mentre quelli in sviluppo dovrebbero continuare a migliorare i loro sforzi di mitigazione, incentivati a ridurre o

limitare le emissioni in tutti i settori dell'economia tramite il sostegno economico che riceveranno (Aristei 2017, 7).

2.3.1 Parti e struttura dell'Accordo

L'Accordo di Parigi è stato adottato il 12 dicembre 2015 alla ventunesima sessione annuale della Conferenza delle Parti (*Conference of the Parties*, COP), svoltasi a Parigi dal 30 novembre al 12 dicembre 2015 e prevista nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (*United Nations Framework Convention on Climate Change*, UNFCCC). Lo strumento della ratifica è stato aperto il 22 aprile 2016 ai quartieri generali dell'ONU a New York e l'accordo è entrato in vigore il 4 novembre 2016, ovvero trenta giorni dopo il superamento della cosiddetta doppia soglia (ratifica di 55 Paesi responsabili per almeno il 55% delle emissioni globali). Da allora, il numero di Parti che hanno ratificato l'Accordo è continuato ad aumentare e ad oggi ammonta a 181 Parti¹³.

Tra gli Stati che hanno ratificato l'Accordo figura anche l'Unione europea, che ha partecipato tramite una doppia ratifica: quella di ognuno degli Stati membri dell'UE, tra cui quella dell'Italia avvenuta il 4 novembre 2016, e quella dell'Unione europea come comunità di Stati, avvenuta il 5 ottobre 2016. La ratifica della Svizzera, invece, ha avuto luogo il 6 ottobre 2017. A rendere innovativo l'Accordo rispetto agli altri strumenti vi è il fatto che esso comprende l'azione e la mobilitazione di numerosi altri attori raggruppati con il termine di «entità non parti alla decisione delle Parti Contraenti»¹⁴. Così facendo, l'atto promuove un approccio multidimensionale, introducendo un nuovo paradigma di gestione che comprende anche attori quali le organizzazioni internazionali, in particolare le istituzioni finanziarie internazionali, e i meccanismi finanziari (come per esempio il *Green Climate Fund*), le entità subnazionali quali le regioni o le città, nonché la società civile e le associazioni, e conta tra gli attori chiave anche il settore privato (Boisson de Chazournes 2017, 99).

L'Accordo è costituito da ventinove articoli. Il preambolo contiene gli obiettivi e le considerazioni che fungono da guida per le parti e, come nella maggior parte dei trattati internazionali, non è vincolante¹⁵, ma da considerare un valido ausilio per l'interpretazione e

¹³ Paris Agreement, Status of Ratification, UNFCCC.int, <https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/status-of-ratification> (ultima consultazione 16.10.2018).

¹⁴ “Non-Party Stakeholders”, Adoption of the Paris Agreement, Proposal by the President, par. 134-137, <https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/109r01.pdf>.

¹⁵ La natura vincolante di alcune parti di un preambolo è data solitamente dalla validità di alcune fonti del diritto da esse citate.

l'attuazione del trattato. Molte delle disposizioni del preambolo, infatti, riprendono gli articoli nel corpo dell'Accordo (Carazo 2017, 107). Inoltre, il preambolo assume rilievo perché include nell'Accordo l'obiettivo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (tramite la formulazione «nel perseguimento dell'obiettivo della Convenzione», par. 3), stabilito all'articolo 2 della Convenzione e che consiste nello «stabilizzare [...] le concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera a un livello tale che sia esclusa qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico».

Al preambolo seguono l'articolo 1, contenente alcune definizioni chiave, e l'articolo 2 in cui troviamo l'obiettivo dell'Accordo. L'articolo 3 estende a tutte le parti l'obbligo di comunicare obiettivi nel tempo sempre più ambiziosi, introducendo il concetto di «contributi determinati a livello nazionale», mentre l'articolo 4 affronta il tema della mitigazione, declinato in due fasi: la riduzione delle emissioni e l'assorbimento di gas serra, e delinea nel dettaglio le modalità di comunicazione dei contributi determinati a livello nazionale.

L'articolo 5 riguarda la conservazione e il miglioramento dei bacini di assorbimento e dei serbatoi di gas serra, comprese le foreste, mettendo in risalto l'importanza degli ecosistemi sia come fonte naturale di assorbimento di gas serra, sia come risorsa supplementare artificiale utilizzabile dall'uomo allo stesso proposito. L'articolo 6, invece, si concentra sugli approcci cooperativi e non di mercato per attuare i contributi determinati a livello nazionale, fornendone un quadro generale.

L'adattamento ai cambiamenti climatici e le perdite e i danni collegati ai loro effetti negativi sono tematiche affrontate rispettivamente agli articoli 7 e 8, mentre l'articolo 9 dispone in merito al finanziamento in ambito climatico e l'articolo 10 sullo sviluppo e il trasferimento tecnologico, di fondamentale importanza considerando l'obiettivo ultimo di raggiungere la neutralità delle emissioni di anidride carbonica. All'articolo 11 si dispone in merito al rafforzamento delle capacità, cruciale per l'adattamento dei Paesi più vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici.

Le Parti hanno inoltre riconosciuto l'importanza dell'istruzione, della formazione, della coscienza, della partecipazione pubblica, e dell'accesso del pubblico alle informazioni in materia di cambiamenti climatici, tanto da dedicare a questi temi un breve articolo a sé stante e formulato in termini vincolanti (art. 12) (Collado 2017, 296).

La trasparenza, importante per creare un clima di fiducia a livello internazionale, è disciplinata all'articolo 13, e si basa su un sistema di scambio di informazioni, mentre l'articolo 14 affronta la necessità di verificare periodicamente l'attuazione dell'Accordo tramite un bilancio globale. Al fine di facilitare l'attuazione e promuovere il rispetto delle disposizioni dell'Accordo è istituito uno speciale meccanismo definito all'articolo 15.

Per concludere, gli articoli 16, 17, 18 e 19 contengono l'assetto istituzionale per l'attuazione dell'Accordo e gli articoli 20-29 contengono le clausole finali tipiche di un trattato secondo la Convenzione di Vienna (Voigt 2017, 352).

2.3.2 Cogenza delle disposizioni

Tralasciando gli argomenti legati alla sua denominazione¹⁶, l'Accordo di Parigi è un trattato secondo la Convenzione di Vienna. Riflette tuttavia un approccio ibrido poiché fornisce un sistema basato su regole (*rule-based*) che è contenuto in un trattato internazionale (e quindi rappresenta un approccio *top-down*), ma che prevede l'elaborazione e la comunicazione di contributi delle Parti determinati a livello nazionale (approccio *bottom-up*) e depositati al di fuori dello strumento del trattato in un registro tenuto dal Segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Così facendo, l'Accordo mantiene un equilibrio tra la certezza giuridica a livello internazionale e il rispetto del principio di sovranità nazionale (Maljean-Dubois 2016, 1).

L'Accordo è tuttavia costellato di disposizioni dalla forza giuridica debole o del tutto assente. Tali disposizioni non creano diritti e obblighi per gli Stati, ma forniscono piuttosto un contesto e la loro quantità ha portato alcuni studiosi a definire l'Accordo di Parigi un accordo su base volontaria o una dichiarazione di buone intenzioni. Tuttavia, occorre sottolineare che una tale classificazione non rispecchia lo strumento, frutto di accurati negoziati, e che il contesto politico in cui quest'ultimo ha visto la luce ha giocato un ruolo cruciale nella sua creazione, sfumando i confini tra ciò che è vincolante e ciò che non lo è. Gli elementi contestuali, per esempio, sono presenti anche al di fuori del preambolo dell'Accordo, rivestono però il ruolo fondamentale di consentire una comprensione globale del suo scopo (Rajamani 2016, 337).

¹⁶ In quanto strumento previsto nell'ambito di una Convenzione quadro, l'Accordo di Parigi avrebbe dovuto assumere la denominazione di «protocollo», come il Protocollo di Kyoto. Tuttavia, durante i negoziati di Parigi gli Stati Uniti hanno reso chiaro che avrebbero accettato un accordo vincolante solo se lo strumento non fosse stato denominato «protocollo», perché in tal caso sarebbe servita l'approvazione, non garantita, del Congresso (Rajamani 2018, 3), invece della sola firma del presidente Obama, o «trattato», perché il termine ha una connotazione specifica nella legge costituzionale statunitense (Rajamani 2016, 341).

Come sappiamo, il carattere vincolante di una disposizione dipende da una serie di fattori che comprendono la sua posizione (dove troviamo la disposizione nel testo), i soggetti (a chi si rivolge la disposizione), il contenuto normativo (quale requisito, obbligo o standard è contenuto nella disposizione), il linguaggio utilizzato (se la disposizione usa un linguaggio che esprime un obbligo o una raccomandazione), la sua precisione (se la disposizione usa proposizioni che forniscono contesto o dal carattere qualificativo o discrezionale), e infine se contiene meccanismi di sorveglianza (per esempio in merito alla trasparenza, alla responsabilità e all'attuazione delle norme) (Rajamani 2017, 133).

Se consideriamo tali categorie per valutarne la cogenza, l'Accordo di Parigi contiene poche disposizioni obbligatorie formulate in modo preciso e attuabile; in particolare, i contributi determinati a livello nazionale assumono la forma di obiettivi politici piuttosto che legali (Keenlyside 2016, 5). Questi ultimi fanno parte degli elementi dinamici contenuti nell'Accordo volti a intensificare le prestazioni di riduzione, ma il loro rispetto non è giuridicamente vincolante. L'Accordo, inoltre, non contiene alcun meccanismo sanzionatorio per i Paesi che non raggiungono gli obiettivi presentati (Messaggio 17.071, FF 2018, 205).

È da notare, inoltre, che talvolta, malgrado un articolo sia formulato in modo prescrittivo, il disposto genera un obbligo relativo alla condotta e non ai risultati, rendendo labili i confini dell'attuazione. Riscontriamo questo tratto distintivo, per esempio, all'articolo 10, la cui formulazione è tale da non permettere di individuare un obbligo specifico per alcuna parte (De Coninck 2017, 266). Un ulteriore esempio di come la vaghezza lasci spazio all'inclusione nell'Accordo è costituito dalla presenza di disposizioni i cui oggetti da includere sono da considerare *in dubio pro*. È il caso della natura comprensiva del «bilancio globale», disposto all'articolo 14, dove in caso di dubbio circa l'inclusione di un particolare aspetto nel bilancio sussiste una presunzione in favore dell'inclusione (Friedrich 2017, 328).

Che l'Accordo di Parigi, un trattato vincolante, faccia affidamento su misure di *soft law* per la sua applicazione può sembrare un controsenso. Tuttavia, nell'impostazione generale dell'Accordo, uno dei concetti predominanti è quello dell'agevolazione, che prevede la combinazione di obiettivi stabiliti su base volontaria e di un processo di attuazione obbligatorio (Keenlyside 2016, 22). Tale principio è stato stabilito alla luce dei risultati ottenuti con il Protocollo di Kyoto, il cui approccio per le parti inadempienti prevedeva sanzioni che intaccavano i sistemi di scambio tra i Paesi e condizioni simili a

quelle processuali, tanto da causare il ritiro di alcuni Stati all'avvicinarsi della scadenza del periodo di impegno. L'Accordo di Parigi, invece, al posto delle sanzioni prevede la possibilità di ricevere assistenza per migliorare gli impegni futuri, e in questo modo affronta la problematica dei cambiamenti climatici abbandonando l'approccio basato su meccanismi di controllo e di adempimento in favore di un procedimento inclusivo ed equilibrato (Keenlyside 2016, 25).

2.3.3 Trattati precedenti all'Accordo di Parigi

Osservando la cronologia dei trattati e delle decisioni che fungono da contesto per l'Accordo di Parigi notiamo come la frequenza con la quale tali atti sono stati adottati aumenti nel corso del tempo a causa dell'incalzare delle problematiche ambientali.

La prima pietra miliare è stata raggiunta con la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (*United Nations Framework Convention on Climate Change*, UNFCCC), il trattato sui cui si fonda la legislazione internazionale sui cambiamenti climatici (Depledge 2017, 31), adottata il 9 maggio 1992 ed entrata in vigore il 21 marzo del 1994, alla quale sono parti 197 Paesi¹⁷. Tale Convenzione è stata progettata specificamente in quanto convenzione quadro, ovvero un trattato i cui impegni non sono immediatamente sufficienti per risolvere il problema dei cambiamenti climatici, ma che sono ulteriormente elaborati nel tempo con l'avanzare delle ricerche scientifiche e l'evoluzione del contesto politico (*op. cit.*, 29).

Nella Convenzione riscontriamo molti concetti chiave dell'Accordo di Parigi, come ad esempio quello dell'adattamento e del trasferimento delle tecnologie. All'articolo 7 lo strumento fonda inoltre la struttura centrale istituzionale della politica climatica internazionale, il cui fulcro è costituito dalla Conferenza delle Parti (*Conference of the Parties*, COP). Tramite le sessioni annuali delle COP, l'UNFCCC ha avviato un continuo processo di negoziati che in seguito ha portato all'Accordo di Parigi. L'Accordo è infatti stato adottato nell'ambito dell'UNFCCC tramite la Decisione 1/CP.21, di cui costituisce un allegato.

Dopo la Convenzione, la seconda tappa più importante è costituita dal Protocollo di Kyoto, adottato l'11 dicembre 1997 ed entrato in vigore il 16 febbraio 2005. Malgrado fosse uno strumento importante, il Protocollo di Kyoto presentava dei limiti: la finestra temporale

¹⁷ Stato: 28.09.2018

d'azione era troppo limitata e il suo scopo era indeterminato. Gli accordi istituzionali previsti per il bilanciamento delle emissioni erano considerati uno strumento risolutivo, ma anche problematico; per esempio, il primo periodo di impegno per la riduzione delle emissioni andava dal 2008 al 2012, ma poiché il Protocollo è entrato in vigore nel 2005, otto anni dopo i negoziati, le parti avevano a disposizione meno di tre anni prima dell'inizio del primo periodo di impegno. In mancanza di obiettivi a lungo termine, il breve tempo a disposizione ha limitato il numero di azioni possibili da intraprendere, incentivando misure su scala ridotta (Ivanova 2017, 21).

Ulteriori passi significativi sono stati intrapresi tramite svariate convenzioni successive al Protocollo di Kyoto (tra le quali ricordiamo in particolare i trattati di Cartagena, Stoccolma, Nagoya e Doha) e innumerevoli decisioni adottate nell'ambito delle Conferenze delle Parti. Tuttavia, è opportuno sottolineare che nel diritto internazionale le decisioni prese in seno alle COP hanno minore coerenza rispetto alle disposizioni di uno strumento giuridico quale l'Accordo di Parigi (Thorgeirsson 2017, 125).

L'Accordo di Parigi si trova ora nella stessa situazione in cui si trovava il Protocollo di Kyoto quando è stato adottato: molte delle sue disposizioni approvate in termini generali dagli Stati richiedono di essere sviluppate e attuate nel dettaglio tramite regole e procedure. Per farlo i negoziatori attingeranno ai precedenti forniti dall'UNFCCC, dal Protocollo di Kyoto e dai rispettivi regolamenti e dagli insegnamenti acquisiti sull'attuazione nel corso degli ultimi venticinque anni (Depledge 2017, 37).

Malgrado il percorso della regolamentazione internazionale in ambito climatico sia stato tracciato da accordi in cui i governi miravano anche a ottenere le migliori condizioni per il proprio Paese, è bene ricordare che in tali strumenti non intervengono solamente le variabili rappresentate dalle volontà di una o dell'altra Parte, bensì che interviene un terzo fattore, quello che nella fattispecie è dettato dall'importanza dell'obiettivo dell'Accordo di Parigi. Tale fattore costituisce l'elemento più importante, una sorta di costante che influisce sul risultato dell'equazione climatica: come era il caso nella Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, l'Accordo di Parigi pone le sue basi sulla promozione di un interesse globale (Boisson de Chazournes 2017, 99), ricordando che «i cambiamenti climatici sono preoccupazione comune dell'umanità»¹⁸. Da tale presa di consapevolezza deriva l'importanza per i Paesi di attuare in modo responsabile disposizioni

¹⁸ Accordo di Parigi, preambolo, par. 11.

duttili, dinamiche e facilmente adattabili, agendo anche unilateralmente per mettere in pratica i propri contributi determinati a livello nazionale.

3. **Lingua e vaghezza dei testi normativi internazionali: l'Accordo di Parigi**

Considerato quanto esposto nel capitolo precedente è possibile constatare come, a causa della sua natura e del contesto in cui è stato scritto, l'Accordo rientri nella definizione elaborata da Child circa i testi normativi, che rappresenterebbero «piani per un futuro pieno di circostanze» (Child 1992, 303; trad. nostra). Come rilevato, una delle cause della vaghezza dell'Accordo è attribuibile alla sua componente diplomatica, che ha talvolta contribuito alla genericità del significato con lo scopo di creare ampio consenso. Se considerata come un complesso di trattative e discussioni, la diplomazia è possibile anche grazie alla molteplicità e alla diversità dei significati grazie a cui la lingua vive e si rinnova, alla «plurivocità di sensi veicolati da una stessa parola, e cioè a una serie di elementi che non appartengono alla patologia, bensì alla fisiologia del nostro parlare» (Machetti 2006, 33).

Soprattutto nel contesto dinamico dell'Accordo, in cui la regolamentazione successiva, come pure la materia normata, sono in divenire, non possiamo non riconoscere che la vaghezza è una caratteristica pervasiva della lingua, e che riflettere sulla vaghezza linguistica porta quindi inevitabilmente a chinarsi su un ragionamento che talvolta si estende oltre i confini linguistici (*op. cit.*, 45). Poiché precisione e vaghezza appaiono pressoché connaturate al nostro vivere, non come elementi separati, ma come potenzialità dello stesso sistema, ci sentiamo talvolta legittimati a risolvere quella che sembrerebbe una dicotomia in una dialettica e, soprattutto, a collocare tale dialettica nella lingua: è infatti a partire da qui che vaghezza e precisione assumono una nuova, reciproca identità, di caratteristiche in continuo, incessante dialogo (*ibid.*).

Una possibile definizione di «espressione vaga» si può riscontrare negli scritti di Tullio De Mauro, dove viene ripreso il pensiero di Peirce: «In termini di applicazione a un referente diciamo che un'espressione è vaga quando non possiamo decidere in base a considerazioni formali se, noto il referente e nota l'espressione, essa è applicabile sempre o non è applicabile mai al referente». Pertanto, dalla definizione è possibile evincere che «da condizione del segno, la vaghezza va subito a caratterizzarsi come condizione del significato, che rende indefinitamente estensibili i confini del piano semantico» (*op. cit.*, 37).

Esaminando l'Accordo di Parigi rileviamo la presenza di «espressioni che inducono indeterminazione semantica» (Machetti 2006, 68), rendendo vago il significato dei termini e delle formulazioni che introducono o da cui sono precedute, come anche la semantica dell'intera sequenza in cui sono contenute. Per questo tipo di forme spesso diviene

fondamentale il riferimento al contesto d'uso, cioè a una serie di elementi co-testuali e contestuali in grado di ripristinare il normale e lineare funzionamento della comunicazione. A questo proposito, tuttavia, è bene sottolineare che non appena teniamo conto del contesto in cui ciascun enunciato normativo si colloca i problemi di interpretazione si moltiplicano (Guastini 2001, 143); infatti, «se è vero che il contesto getta luce sul significato dell'enunciato (si potrebbe anzi dire che nessun enunciato sia comprensibile al di fuori del suo contesto), è anche vero che il contesto può rendere ambiguo l'enunciato stesso» (*ibid.*). Infine, specialmente nell'ordinamento giuridico internazionale, è opportuno sottolineare che, «in un certo senso, il “contesto” di ciascun enunciato normativo è costituito non semplicemente dagli enunciati circostanti (ad esempio, i rimanenti articoli del testo normativo di cui fa parte), ma dall'intero ordinamento giuridico» (*ibid.*), che pertanto deve essere costantemente tenuto in considerazione.

3.1 Vaghezza giuridica e vaghezza linguistica: due fenomeni che non coincidono

La vaghezza gode di una buona reputazione in svariati settori dell'uso della lingua. In letteratura si è sempre assistito a un costante interesse verso la vaghezza e il vago, che non si accompagna certo alle loro accezioni deteriori (Machetti 2006, 81); basti pensare alla vaghezza come caratteristica poetica della parola, capace di evocare quelle «idee vaste e indefinite» di leopardiana memoria (Leopardi 1991, 1789). Se considerata come elemento della vita quotidiana, inoltre, dal punto di vista comunicativo la vaghezza è una proprietà del linguaggio che può rivelarsi senz'altro molto utile. Seguendo le orme degli studiosi citati nel seguito ci possiamo quindi porre la domanda se la vaghezza rappresenti un difetto o costituisca una caratteristica necessaria all'interno del linguaggio settoriale dei testi normativi.

Quella della vaghezza in ambito giuridico è una tematica che si è concentrata spesso sul dilemma tra la generalità e la precisione come ideali della legalità. Un presupposto di base nella teoria giuridica occidentale (basato sul pensiero di Locke e di Aristotele) risiede nel fatto che un buon sistema giuridico deve essere governato «dalla legge e non dagli uomini» (Endicott 2000, 198). Questo assunto è di fondamentale importanza per la precisione dei testi normativi.

A tale ipotesi si contrappone il fatto che indeterminatezza e vaghezza sono viste come caratteristiche intrinseche della legge per ragioni di efficienza e per conseguire il massimo grado di inclusione. Pertanto, l'interpretazione fa necessariamente parte della legge

e, altrettanto necessariamente, implica che vi sia *qualcuno* che interpreta, e questo ci riconduce al dilemma iniziale: il sistema giuridico è governato dagli uomini e non esclusivamente dalla legge. Accettare che la vaghezza sia una caratteristica intrinseca dei testi normativi ha pertanto un impatto sulla posizione da assumere riguardo agli ideali della legalità (Endicott 2000, 199).

Questa discussione gode di una lunga storia tra i filosofi del diritto¹⁹, ed è stata affrontata anche dalla dottrina giuridica, in cui si ritrovano alcuni concetti fondamentali che collegano la teoria giuridica all'analisi linguistica dei testi normativi. A questo proposito, per esempio, Guastini sottolinea che, del resto, «un testo normativo è una sequenza di enunciati: di “disposizioni” normative, come si usa dire. A sua volta un enunciato – una disposizione – altro non è che una sequenza di parole di senso compiuto. Ora, un enunciato contenuto in una fonte esprime una norma (o, come sovente accade, più norme congiuntamente), ma non è una norma. La norma è non già l'enunciato stesso, ma il suo significato: il suo contenuto di senso, se così vogliamo dire», aggiungendo che «l'attività che dagli enunciati delle fonti (dalle disposizioni) ricava norme si dice interpretazione» (Guastini 2001, 141). Posto quindi che «le norme non sono l'oggetto, ma piuttosto il prodotto, il risultato dell'interpretazione»²⁰, «quasi tutti gli enunciati normativi si prestano a una pluralità di interpretazioni» (*op. cit.*, 141). Ogni norma, pertanto, è «fatalmente vaga»: «vi sono casi che certamente ricadono nel suo campo di applicazione; altri che, non meno certamente, cadono fuori di esso; ma ve ne sono altri ancora per i quali la situazione è dubbia» (*op. cit.*, 142).

Se la vaghezza è una caratteristica intrinseca dei testi normativi, per alcuni aspetti il diritto internazionale costituisce un discorso a parte, in ragione del suo particolare statuto giuridico sovranazionale. Uno dei suoi tratti più importanti è infatti la mancanza di organi centrali, il che implica la mancanza di un'autorità legale centrale e l'inevitabile necessità di interpretazione: è quindi importante determinare se un testo è direttamente applicabile e in quale misura è necessario che le parti si facciano carico dell'attuazione a livello nazionale di determinate questioni. Se presupponiamo che l'indeterminatezza costituisca talvolta un tratto ineludibile dei trattati internazionali, perché l'esigenza di interpretazione non è mai

¹⁹ Per una panoramica e ulteriori riferimenti si rimanda a Bix (1993).

²⁰ A questo proposito occorre sempre ricordare che «il modo di esprimersi corrente, secondo il quale l'oggetto dell'interpretazione sono “norme” è fuorviante», perché «tende a confondere il testo con il suo significato» (Guastini 2001, 141).

trascurabile, se non in certi trattati bilaterali estremamente precisi, la vaghezza dell'Accordo di Parigi risulta in qualche modo addirittura amplificata.

In questa sede abbiamo scelto di soffermarci esclusivamente sulle conseguenze della vaghezza rilevanti giuridicamente, trascurando di approfondire i fenomeni insiti nel linguaggio comune, con l'ottica di analizzare tali fenomeni nel campo della traduzione giuridica. Per questa ragione, prima dell'esame dei principali tratti di vaghezza individuati nell'Accordo di Parigi, occorre sottolineare la distinzione chiave tra indeterminatezza linguistica e giuridica. Non tutti gli esempi di indeterminatezza linguistica, infatti, sono anche rilevanti sul piano giuridico. «L'indeterminatezza giuridica riguarda solo i casi in cui a una questione giuridica, o riguardante l'applicazione della legge ai fatti, non corrisponde un'unica risposta corretta» (Endicott 2000, 9). Una volta chiarita tale distinzione, è possibile avanzare l'ipotesi che la vaghezza non sia necessariamente un difetto della norma, ma che lo sia solamente quando ha l'effetto di allontanarci dall'obiettivo della legge (*op. cit.*, 203).

In un accordo internazionale come quello di Parigi è interessante osservare come la vaghezza pragmatica e l'incertezza d'uso riguardino entrambi i soggetti della semiosi, il produttore come il ricevente, tanto da apparire connaturate al processo (Machetti 2006, 69); gli esempi proposti nel seguito del capitolo mostrano infatti che talvolta le intenzioni del produttore e del ricevente, in questo caso delle Parti in quanto nel contempo produttrici e riceventi, sembrano essere vaghe.

Riteniamo importante sottolineare, però, che nell'Accordo la vaghezza non è fine a sé stessa, ma ha la fondamentale funzione di concedere un certo spazio interpretativo in un testo dalla durata relativamente lunga nel tempo, superiore a quella dei mutamenti di costume e di coscienza collettiva che possono far variare l'interpretazione del campo di applicazione della legge. Inoltre, la presenza della vaghezza ci porta a formulare un'ipotesi interpretativa: la sua funzione strategica è di evitare qualsiasi giudizio di inattuabilità e, così facendo, di difendere e promuovere il principio chiave dell'atto. Questa tecnica serve a mettere a punto una solida strategia di persuasione, che utilizzi le giuste parole per creare l'artificio retorico che rende tutti i Paesi responsabili del rispetto dell'atto, un artificio che eviti idealismo assoluto, polarizzazione e dissenso categorico e costruisca una rappresentazione del migliore interesse per l'oggetto dell'Accordo, consentendo di inserirlo e attuarlo in tutti i contesti socioculturali e legali. In questo caso, l'indeterminatezza

sembrerebbe quindi rivestire un ruolo dissuasivo nei confronti di possibili obiezioni e persuasivo per la creazione di consenso (Cortese 2005, 261).

Tale artificio è comprensibile se consideriamo la diversità delle realtà nazionali degli Stati parti all'Accordo, e quindi l'esigenza di creare disposizioni inclusive, ben diverse da quelle, più precise e circoscritte, presenti nelle leggi e nelle ordinanze nazionali, come per esempio nella legge sul CO₂ in ambito federale, la cui revisione totale è destinata a dare attuazione all'Accordo di Parigi nel contesto svizzero, o nella legge 4 novembre 2016 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi, che lo attua nel contesto italiano. L'Accordo si limita, infatti, a enumerare una serie di scenari e principi a cui gli Stati devono attenersi.

Del resto, mentre il grado di precisione delle leggi nazionali è raggiunto per esempio attraverso un'attenta selezione della terminologia tecnica, la ripetizione di espressioni referenziali, e tramite l'uso di espressioni condizionali che qualificano la vaghezza, in strumenti internazionali come l'Accordo di Parigi, esso è dato dall'uso dei modali, di alcuni determinanti, degli aggettivi valutativi e delle espressioni aggettivali. A questo proposito, per esempio, è interessante rilevare come chi si occupa della redazione legislativa in ambito internazionale ritenga che l'utilizzo di aggettivi vaghi, quali «ragionevole», «giusto», «opportuno» o «adeguato» sia altrettanto efficace quanto l'utilizzo di termini precisi, quali «conformemente a», «interamente» o «esclusivamente». Dalle premesse sembrerebbe quindi che la vaghezza non costituisca un difetto del linguaggio giuridico internazionale.

3.2 La vaghezza dell'Accordo di Parigi

L'analisi linguistica del testo normativo costituisce un importante strumento di valutazione ai fini della esatta comprensione del diverso grado di consenso raggiunto dagli Stati in merito a questioni specifiche (Adinolfi 2008, 137). Invece di addentrarsi in presupposizioni riguardo alle fonti convenzionali di indeterminatezza, occorrerebbe quindi analizzare le caratteristiche linguistiche specifiche che vi contribuiscono nella fattispecie, e solo in seguito elaborare congetture circa le possibili interpretazioni sulla base dell'analisi linguistica.

Nel caso dell'Accordo di Parigi, la principale fonte di vaghezza è data dalla diversa coerenza delle disposizioni: al suo interno si alternano infatti formulazioni più e meno vincolanti, la cui codificazione non risulta sempre chiara perché, come spiegheremo in seguito, a livello microscopico assistiamo a un accostamento serrato di molteplici elementi

che modificano la forza normativa. A questo riguardo, è bene ricordare che il carattere vincolante delle disposizioni dell'Accordo si riferisce alla misura in cui queste creano diritti e obblighi per le Parti, stabiliscono degli standard di comportamento e si prestano a valutazioni sul loro rispetto, prevedendo eventualmente meccanismi di sanzione, e che tra gli elementi relativi al carattere prescrittivo troviamo anche il linguaggio che, per esempio, può rendere una disposizione vincolante o conferirle la funzione di una raccomandazione (Rajamani 2016, 352).

Sono quindi considerate vincolanti le disposizioni rivolte alle singole Parti (*each Party*), formulate in termini vincolanti (*shall*) con un contenuto normativo chiaro e preciso e nessun elemento qualificativo o discrezionale (Rajamani 2016, 352); è significativo il fatto che, nell'intero testo, le disposizioni che presentano tutte queste caratteristiche siano solamente due (art. 4 par. 9 e art. 13 par. 7), mentre le restanti disposizioni sono composte da una miscela di elementi che affievoliscono la forza normativa.

Considerando tali presupposti, nei sottocapitoli seguenti esaminiamo le principali caratteristiche che determinano la vaghezza nel testo dell'Accordo di Parigi: l'alternanza dei modali, le espressioni qualificative, la scelta di determinati termini e l'oscillazione terminologica.

3.3 La diversa cogenza delle disposizioni: l'uso dei modali

L'uso dei verbi modali è uno degli elementi che più influenzano il grado di cogenza nei testi normativi; per questo motivo, ha costituito l'oggetto di studi approfonditi che considerano i modali caso per caso²¹. In linea di massima, i verbi modali che veicolano il massimo livello di cogenza sono *shall* e *must*: entrambi impongono un obbligo vincolante, benché il secondo assuma talvolta anche la sfumatura, più leggera, di un dovere morale. Le altre forme modali, invece, introducono nel testo un elemento di vaghezza e sono scelte intenzionalmente per fornire flessibilità al testo. *May*, per esempio, è spesso utilizzato per indicare discrezionalità in casi in cui si conferisce un diritto, una facoltà o un privilegio, un permesso speciale del quale le parti «possono», ma non devono per forza servirsi, o una possibilità (Solly 2005, 331).

²¹ Questo modo di procedere è stato proposto da diversi studiosi. Per una veduta d'insieme si rimanda a Palmer (1979).

In termini quantitativi è possibile tracciare un primo quadro generale, rilevando che l'uso del verbo *shall*, che caratterizza la vincolatività di una disposizione o di parte di essa, è presente nell'Accordo in 117 occorrenze, mentre il verbo *should*, tipico delle raccomandazioni, solo 25 volte. Va sottolineato, però, che tali cifre non sono completamente indicative, sia per la natura mista delle disposizioni, sia per la natura controversa di questi modali individuata dalla dottrina.

Non è un caso che le *Federal Plain Language Guidelines* negli Stati Uniti (2011, 25) abbiano tacciato *shall* di essere impreciso, oltre che datato. Nel testo delle direttive si legge infatti che il modale può indicare sia un obbligo che una previsione, mentre se consideriamo i manuali di tecnica legislativa ci imbattiamo nell'enumerazione di svariati significati assunti dal modale, tra i quali emerge la regola più generale secondo cui tale verbo deve essere utilizzato per indicare un obbligo (Williams 2005, 206).

Ciò non toglie, tuttavia, che *shall* sia spesso considerato abusato: il più delle volte, infatti, il modale è sostituibile con un indicativo presente. Già a partire dall'articolo 1 dell'Accordo, per esempio, riscontriamo disposizioni quali: «For the purpose of this Agreement, the definitions contained in Article 1 of the Convention shall apply», in cui non sussiste un altro motivo a favore dell'uso del modale se non quello di conferire alla disposizione un'aura normativa e allinearla alle altre disposizioni che utilizzano *shall* come elemento che conferisce vincolatività. È possibile muovere la stessa osservazione per l'articolo 25 paragrafo 1 sulla modalità del processo decisionale, che esordisce: «Each Party shall have one vote [...]», una forma preferita all'indicativo «each party has one vote», per le medesime ragioni.

Il frequente uso di *shall* nei testi normativi solamente per «evocare un'atmosfera di pregnanza giuridica» è stato a lungo criticato. Normalmente, però, un giudice sa come interpretare tale verbo ed è quindi possibile affermare che la presunta vaghezza o indeterminatezza del modale costituisca più un problema potenziale che uno reale (Williams 2005, 208). Del resto, se paragonato ad ausiliari quali *will*, comprendiamo come l'uso di *shall* per formulare la prescrittività sia giustificato: nella lingua dei trattati, infatti, *shall* è considerato il modale più prescrittivo e meno equivoco, in contrasto con formulazioni che pure indicano cogenza, ma di grado minore, quali, per l'appunto, *will* e *is to*, usate per determinare delle aspettative (Bodle 2017, 97).

Osservando il testo dell'Accordo, notiamo come, sebbene non sia presente un'alternanza, talvolta riscontrata nei trattati internazionali, tra i modali *must* e *shall*, che darebbe adito a incertezze ben maggiori, si riscontrino formulazioni che utilizzano *will* e, in modo piuttosto inusuale nella lingua dei trattati, la formulazione *is to* in luogo di *shall*. È il caso, per esempio, dell'articolo 3, che pone requisiti solo circa la condotta dei Paesi e quindi non finalizzati al risultato, in cui la formulazione «are to undertake» e la formulazione «will represent» possono essere interpretate sia come una prescrizione che come un'espressione del futuro o un'anticipazione di un progetto (Bodle 2017, 98):

➤ **Article 3**

As nationally determined contributions to the global response to climate change, all Parties are to undertake and communicate ambitious efforts as defined in Articles 4, 7, 9, 10, 11 and 13 with the view to achieving the purpose of this Agreement as set out in Article 2. The efforts of all Parties will represent a progression over time, while recognizing the need to support developing country Parties for the effective implementation of this Agreement.

L'ampia varietà nell'alternanza dei modali nell'Accordo comprende anche l'uso del modale *may*, presente in 19 occorrenze e con la funzione di indicare una facoltà o una possibilità, e di *can*, che conferisce alle Parti una discrezionalità maggiore rispetto a *may*. In una valutazione generale sulla vaghezza dello strumento internazionale in questione, tale eterogeneità è quindi senza dubbio significativa. Essa lascia anche intuire, però, come il significato dei modali non si possa suddividere in categorie definite, ma debba piuttosto affidarsi a un'analisi che li considera caso per caso, e come in strumenti dalla portata considerevole quali l'Accordo in questione vi sia bisogno di questa varietà per creare un equilibrio tra due estremi: per dare un senso alle disposizioni dobbiamo concepirle come un giusto, seppur complesso, mezzo tra anarchia, intesa come libertà assoluta di interpretazione della legge, e regolamentazione eccessiva (Endicott 2000, 195).

3.4 Uso degli aggettivi e ulteriori fonti di vaghezza

Poiché il processo legislativo richiede di provvedere costantemente affinché si verifichi un compromesso tra la precisione e la generalità (Endicott 2000, 46), può sembrare normale riscontrare all'interno del suo linguaggio termini e formulazioni che si prestano a molteplici interpretazioni. D'altro canto, se da un lato sono facilmente intuibili le ragioni che spingono verso una certa semplificazione del linguaggio giuridico, e soprattutto del

linguaggio giuridico internazionale, dall'altro non possiamo trascurare il fatto che spesso l'utilizzo di termini vaghi tratti per esempio dal linguaggio ordinario può ostacolare una maggiore comprensibilità dell'atto normativo (Jacometti 2018).

L'inglese dei trattati internazionali, e quello dell'Accordo in particolare, fa frequentemente uso di termini polisemici. Vi riscontriamo aggettivi e avverbi dai confini indefiniti, come *substantial*, *reasonable*, *well*, *necessary* o *significantly*. La pervasività di tali aggettivi è considerevole, tanto che alla sola lettura dello scopo dell'Accordo è possibile riscontrarne la presenza:

➤ **Article 2.1**

(a) Holding the increase in the global average temperature to well below 2°C above pre-industrial levels and pursuing efforts to limit the temperature increase to 1.5°C above pre-industrial levels, recognizing that this would significantly reduce the risks and impacts of climate change;

In presenza di questi termini è a discrezione dei giuristi determinarne la relativa applicabilità a seconda delle circostanze (Gotti 2008, 189). L'interpretazione dei testi normativi dipende quindi da una completa comprensione dell'uso nella redazione legislativa di queste particolari strategie di precisazione (Vatvedt Fjeld 2005, 156). Come emerge dall'esempio dell'articolo 2 paragrafo 1 lettera a, infatti, l'Accordo implica anche termini che indicano diversi gradi di conseguenza, senza quantificarne o esplicitarne gli effetti. Oltre all'avverbio *significantly*, per esempio, riscontriamo anche l'uso dell'aggettivo *significant*, al quale si ricorre come espediente per sottolineare una determinata situazione già esistente (art. 7 par. 4 e art. 9 par. 3-4).

A veicolare la vaghezza nell'Accordo vi è anche un particolare tipo di aggettivi che Vatvedt Fjeld denomina «aggettivi valutativi». Tali aggettivi si distinguono dagli aggettivi che indicano una dimensione, valutabili considerando il nome a cui si riferiscono e la grandezza di misura (una persona alta, per esempio, si potrà misurare in metri) e sono misurabili tramite una scala soggettiva e imprevedibile, in relazione alla loro classe di paragone (Vatvedt Fjeld 2005, 160). Gli aggettivi di questo tipo che si ritrovano nel testo dell'Accordo sono per esempio *adequate* (art. 7 par. 1, «adequate adaptation response»), e *necessary* (art. 4 par. 8, 13 par. 7 lett. b, 16 par. 4, 16 par. 4 lett. a, e 16 par. 7).

Degli aggettivi menzionati, alcune tipologie sono degne di nota. È per esempio il caso di *necessary*, che Vatvedt Fjeld definisce «aggettivo modale», fornendone la definizione seguente: «*modal adjectives specify context demands of purpose and grade of modal force ranging from necessity to desirability*» (Vatvedt Fjeld 2005, 164). In un'ulteriore riflessione, l'autore osserva che la forza modale veicolata dal senso di tale aggettivo varia a seconda della fattispecie, la quale è essa stessa indefinita e ampia. Nell'Accordo, l'aggettivo *necessary* è infatti accostato a concetti generici e vaghi, come per esempio nella formulazione «*necessary to promote its effective implementation*» (art. 16 par. 4), riferita all'attuazione dell'Accordo, dove sorgono interrogativi su cosa si intenda per «necessario» e per «effettivo». Riscontriamo un ulteriore esempio in formulazioni quali «*In communicating their nationally determined contributions, all Parties shall provide the information necessary for clarity, transparency and understanding in accordance with decision 1/CP.2[...]*» (art. 4 par. 8): proprio la disposizione in merito alla chiarezza della comunicazione dei contributi determinati a livello nazionale è *in re ipsa* fonte di vaghezza.

L'aggettivo *adequate*, invece, appartiene alla categoria denominata da Vatvedt Fjeld «aggettivi relazionali», i quali denotano i requisiti relativi che sussistono tra il sostantivo e degli standard oggettivi incontestabili relativi a tali requisiti. A questa categoria appartiene anche l'aggettivo *appropriate*, che, in forma isolata o in espressioni quali «*as appropriate*» o «*where appropriate*», appare nell'Accordo ben 18 volte e, vista la sua frequenza e la disinvoltura nel suo utilizzo, segnala quasi un appello al buonsenso, piuttosto che un riferimento a uno standard valido universalmente. Quando l'aggettivo *appropriate* qualifica un sostantivo (come nel caso dell'art. 11 par. 5 in cui si parla di «*appropriate institutional arrangements*») è possibile interpretarlo alla luce dell'intero capoverso. L'analisi diviene più complicata e ricca di possibili sfaccettature quando invece l'aggettivo compare nelle espressioni quali «*as appropriate*» o «*where appropriate*», più dissociate dal contesto e quindi molto più difficili da interpretare. Di seguito due esempi:

➤ **Article 13.8**

Each Party should also provide information related to climate change impacts and adaptation under Article 7, *as appropriate*.

➤ **Article 7.5**

Parties acknowledge that adaptation action should follow a country-driven, gender-responsive, participatory and fully transparent approach, taking into consideration

vulnerable groups, communities and ecosystems, and should be based on and guided by the best available science and, as appropriate, traditional knowledge, knowledge of indigenous peoples and local knowledge systems, with a view to integrating adaptation into relevant socioeconomic and environmental policies and actions, *where appropriate*.

Si rilevano altresì aggettivi quali *special*, in espressioni come «special circumstances» e «special situations», che mettono in evidenza il sussistere di situazioni che deviano da una classe di paragone considerata la situazione normale o la situazione tipo (Vatvedt Fjeld 2005, 166). Dal punto di vista concettuale è quindi evidente che tali espressioni contribuiscono ad aumentare il livello di vaghezza del testo. Non a caso la loro frequenza aumenta nel preambolo, ovvero nella parte dell'Accordo per definizione meno vincolante. Nel preambolo troviamo anche l'aggettivo *equitable*, all'interno dell'espressione «equitable access to sustainable development». Se semanticamente l'aggettivo potrebbe rimandare a uno standard etico o a un codice morale non definito e quindi contribuire all'ambiguità (Vatvedt Fjeld 2005, 165), è tuttavia opportuno sottolineare che nell'Accordo l'aggettivo *equitable* rimanda al principio di equità²², citato nel testo nel preambolo stesso (par. 3), nonché tra i principi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (art. 3 par. 1).

Non sono rare anche espressioni usate di proposito per permettere degli aggiustamenti. Una di queste è l'espressione «with a view to», presente in tre occorrenze e meno forte e diretta di «in order to», che riscontriamo in quattro occorrenze ed è associata a un'aspettativa di adempimento che si estende per un periodo di tempo non specificato (Cortese 2005, 274). Tali espressioni sono da ricollegarsi anche a termini che indicano un fine compatibile con i mezzi a disposizione nelle varie realtà nazionali, come per esempio *effort*, «sforzo», e il verbo *strive*, «adoperarsi», che unito a *should* per formare l'espressione «should strive» (art. 4 par. 19) rende ancora più debole il grado di assertività della disposizione.

Ritroviamo ulteriori elementi di vaghezza nei riferimenti al principio di responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità, che nell'Accordo è accompagnato dall'inciso «in the light of different national circumstances», «alla luce delle

²² L'Accordo di Parigi fa dell'equità uno dei suoi principi cardine (Ivanova 2017, 26). Nella legislazione internazionale sul clima tale principio è fondamentale in concetti quali l'accesso equo allo sviluppo sostenibile o l'equità intergenerazionale.

diverse circostanze nazionali», con cui si intende modificare l'interpretazione del principio, introducendovi un elemento dinamico che considera le mutevoli situazioni all'interno degli Stati. Rileviamo, inoltre, la presenza di un linguaggio tipico del preambolo anche nel dispositivo (per esempio tramite l'utilizzo di forme verbali quali «riconoscendo»), e la presenza di formulazioni al passivo quali «support shall be provided» nelle disposizioni che promettono supporto ai Paesi in sviluppo in relazione alla mitigazione (art. 4 par. 5), all'adattamento (art. 7 par. 13), alla tecnologia (art. 10 par. 6) e alla trasparenza (art. 13 par. 14), in cui si evita così di dover individuare le Parti responsabili di fornire tale supporto.

Infine, il testo dell'Accordo presenta oscillazione terminologica riguardo ad alcuni concetti chiave nella legislazione internazionale sul clima, ossia quello di «effetti negativi dei cambiamenti climatici» e quello di «impatto» in riferimento ai cambiamenti climatici. Osserviamo, infatti, che nella versione originale inglese dell'Accordo sono presenti quattro varianti molto simili per esprimere tali concetti: «adverse effects of climate change», «climate change impacts», «adverse impacts of climate change» e «impacts of climate change». L'alternanza tra queste forme crea inevitabilmente instabilità nell'equilibrio, già precario, delle componenti dell'Accordo. Poiché l'importanza delle nozioni menzionate è considerevole vi abbiamo dedicato un'analisi approfondita nell'ambito del capitolo 5, con l'intento di raffrontare i termini ai relativi equivalenti nelle traduzioni dell'Accordo in esame.

4. Traduzione e vaghezza: il caso dell'Accordo di Parigi

L'intento del presente capitolo è affrontare l'ampia questione della vaghezza nella traduzione giuridica per esaminare alcune problematiche che sussistono anche nelle traduzioni dell'Accordo di Parigi. Tali problematiche comprendono le ragioni della difficoltà di trasporre la vaghezza, l'influenza dell'inglese come fonte di ambiguità, la trasposizione della terminologia scientifica nell'ambito giuridico e, infine, il ruolo del plurilinguismo nell'accentuare o ridurre la vaghezza.

Con riguardo alle versioni disponibili dell'Accordo di Parigi, il rapporto della Conferenza delle Parti, la cui ventunesima sessione si è tenuta a Parigi dal 30 novembre al 13 dicembre 2015, indica che la versione originale dell'Accordo di Parigi è stata redatta in inglese, che è quindi da considerare la lingua originale del testo; si è in seguito proceduto alle traduzioni in francese, arabo, cinese, russo e spagnolo, ovvero nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite, poiché, come specificato all'articolo 29 dell'Accordo, i testi in tali lingue fanno ugualmente fede. Questa precisazione esplicita è importante: come stabilisce l'articolo 33 paragrafo 2 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati le traduzioni nelle lingue diverse da una di quelle nelle quali il testo è stato autenticato non sono ritenute testo autentico se il trattato non lo prevede e le parti non ne hanno convenuto. Per quanto concerne le traduzioni in italiano, invece, esistono due diverse versioni linguistiche ufficiali dell'Accordo: quella dell'Unione europea e quella della Confederazione Svizzera.

Nell'accostare la tematica della vaghezza nei testi normativi a quella della traduzione giuridica è interessante riprendere le considerazioni di Sabatini riguardo all'interpretazione dei testi giuridici, che potremmo definire meno inclini all'ambiguità dal punto di vista interpretativo; Sabatini li classifica infatti come testi dall'interpretazione molto vincolante perché subordinano la lettura a una «manifestazione di volontà coercitiva, regolata da un intero sistema di principi enunciati espressamente» (Sabatini 1999, 150).

Ciò detto, è pur vero che anche i testi normativi non sono immuni dalle problematiche che emergono per qualsiasi tipo di testo al momento della traduzione: del resto, la conoscenza del diritto, e il diritto stesso, passano attraverso il linguaggio (Sacco 2005, 2). Così, per esempio, la polisemia di un termine talvolta non si ritrova in un solo equivalente in altri sistemi linguistici e il «vago» che la sintassi di una lingua permette di creare non si può sempre riprodurre in altri sistemi morfologici (Gallas 2001, 118); inoltre, il significato di due versioni linguistiche diverse può non coincidere sempre nello spazio e nel

tempo, e un'analisi a livello microscopico può rivelare *topoi* diversi di indeterminatezza (Cortese 2005, 273).

Per la sua natura tecnica il linguaggio giuridico in sede di traduzione tende a restringere la vaghezza, nella misura in cui i traduttori seguono l'impianto terminologico degli atti normativi facenti parte del contesto giuridico in questione. Gli usi specialistici di un determinato termine contribuiscono infatti alla scelta dell'opzione dalla forma significativa più vicina e, soprattutto nella lingua del diritto, la traduzione tende a seguire fedelmente il testo fonte, se non a superarlo in precisione, partendo dal presupposto che il testo tradotto deve essere chiaro e comprensibile e, per quanto possibile, non dare adito a vaghezza.

Le scelte traduttive, quindi, portano a superare le mere ottiche costrittive poste dalla regola linguistica (per cui a un termine in un determinato caso corrisponde un certo equivalente) a vantaggio della valutazione del caso specifico, da cui è talvolta difficile, anche in ambito giuridico, trarre una regola generale; quello di valutare il caso specifico è un esercizio, tutt'altro che automatico²³ per via delle innumerevoli variabili che vi intercorrono, che gli addetti ai lavori devono svolgere correntemente.

Se pensiamo che tale esercizio di riflessione teso a disambiguare i concetti giuridici nella lingua di arrivo e a formularli in modo chiaro varia a seconda della materia, della problematica e del contesto capiamo la necessità di avvedutezza, perché «nessuna regola è in modo definitivo l'ultima regola» ma «sono le pratiche a stabilire il criterio di ciò che significa una regola» (Machetti 2006, 24). Come, in modo circoscritto, dimostra il capitolo relativo all'analisi di alcune formulazioni vaghe dell'Accordo di Parigi, talvolta alcune scelte traduttive non sono riconducibili a una regola specifica, perché una regola specifica non esiste. Anche in ambito giuridico si riconosce «l'illusorietà di un linguaggio funzionante e utilizzabile come un calcolo» (*op. cit.*, 26), trovandosi, per esempio, a dover districare

²³ Per comprendere la portata del ragionamento traduttivo che conduce alla scelta di un termine o una formulazione passando per il concetto giuridico prima della lingua di partenza e poi della lingua di arrivo è interessante rilevare come tale ragionamento si ritrovi negli studi in merito al triangolo semiotico, che a sua volta è stato influenzato dalle teorie saussuriane in merito a significante, referente e significato, fino ad arrivare, procedendo a ritroso, alla sua origine, individuabile nelle categorie aristoteliche o, ancora prima, nelle idee platoniche. In un certo senso, la vaghezza si potrebbe dunque considerare «una caratteristica, prima ancora che linguistica, pervasiva del pensiero e dell'attività concettuale» (Machetti 2006, 22).

complessi nodi logico-linguistici²⁴, piuttosto che ad applicare un *modus operandi* prestabilito.

4.1 L'influenza dell'inglese nella traduzione dei testi normativi internazionali

Il corso della storia ha comportato che, soprattutto a partire dalla seconda metà del XX secolo con la globalizzazione e l'ascesa della potenza americana, l'inglese fosse utilizzato in innumerevoli settori della società: dalla cultura, alla diplomazia, fino alle organizzazioni internazionali (Nazioni Unite *in primis*) e sovranazionali (come l'Unione europea).

L'uso esteso della lingua inglese in innumerevoli contesti costituisce terreno fertile per lo studio linguistico. L'inglese è una lingua che potremmo definire di per sé meno precisa di altre a causa di alcuni tratti che lo distinguono: per esempio, presenta una tendenza alla formulazione impersonale o al passivo senza esplicitare l'agente (Hagège 2012, 151), e il suo vocabolario è dotato di una notevole ricchezza e di una non meno considerevole polisemia. Tale proliferazione di significati per la stessa parola rende l'inglese una lingua difficile, forse più ostica, in tal senso, delle lingue meno ricche di polisemia, come il francese²⁵ (Hagège 2012, 37).

In ambito giuridico si sono levate alcune voci in merito alla supremazia dell'inglese nei contesti sovranazionali con l'obiettivo di sottolineare che prediligere la lingua inglese, propria dei sistemi giuridici anglosassoni, per esprimere contenuti giuridici che appartengono per la maggior parte alla dimensione giuridica di tradizione romana sembra in un certo senso alquanto schizofrenico (Gallas 2001, 128).

La lingua del diritto internazionale ha un effetto di ritorno sui sistemi nazionali, perché può modificare, o per lo meno ridefinire, sia la lingua, sia i concetti sui quali tali sistemi si basano (Catenaccio 2008, 145). Questa constatazione evidenzia i potenziali rischi nell'adeguamento linguistico posti dall'indeterminatezza concettuale nei documenti redatti in inglese in ambito internazionale; tali problemi sono particolarmente amplificati perché si

²⁴ Al riguardo si consideri, per esempio, lo studio sulla resa della dimensione deontica delle disposizioni di un atto normativo, in Egger (2003).

²⁵ L'abbondanza delle espressioni idiomatiche in inglese si può interpretare come una compensazione trovata dalla lingua, nel corso della sua storia, al carattere poco complesso della sua morfologia, esso stesso risultato di una forte usura verificatasi tra l'epoca dell'inglese antico, lingua flessiva a morfologia complessa fin dall'alto Medioevo, e quella dell'inglese a partire dal tredicesimo secolo (Hagège 2012, 163-164).

presentano sia per i redattori che per i destinatari provenienti da diversi contesti (Cortese 2005, 273).

Considerando il testo fonte dell'Accordo di Parigi e le relative traduzioni, è possibile individuare alcune divergenze dovute all'uso dell'inglese come lingua di partenza. Tra i casi rilevati proponiamo l'esempio seguente:

➤ **Articolo 2 paragrafo 1**

- ONU: b) Increasing the ability to adapt to the adverse impacts of climate change and foster climate resilience and low greenhouse gas emissions development, in a manner that does not threaten food production;
- CH: b) aumentando la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e promuovendo lo sviluppo resiliente al clima e a basse emissioni di gas a effetto serra, di modo che non minacci la produzione alimentare;
- UE: b) aumentando la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e promuovendo la resilienza climatica e lo sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra, con modalità che non minaccino la produzione alimentare;

La traduzione mostra la diversa interpretazione che le due versioni hanno dato all'inglese: nella versione svizzera il sostantivo «development» è stato considerato anche in riferimento a «climate resilience», mentre in quella europea «climate resilience» e «greenhouse gas emissions development» sono stati tradotti come due concetti distinti. Benché nella sostanza il significato della disposizione non cambi, il caso si presta a esemplificare un'ulteriore caratteristica propria dell'inglese: oltre alla polisemia e all'uso del passivo, a rendere l'inglese una lingua talvolta potenzialmente ambigua è la frequenza delle sequenze nominali e una fraseologia che non richiede imperativamente l'utilizzo di parole atte a stabilire relazioni sintattiche tra i sostantivi (Hagège 2012, 147).

4.2 La terminologia scientifica nel linguaggio giuridico

Dopo avere, seppur selettivamente, passato in rassegna alcuni tratti della lingua inglese che costituiscono fonti potenziali di vaghezza, vista l'area scientifica nella quale si inserisce l'Accordo di Parigi sarebbe possibile soffermarsi sulle conseguenze della supremazia dell'inglese per indagare se, in quanto lingua di predilezione della ricerca, oggi

l'uso dell'inglese influisca sul tessuto scientifico delle altre lingue meno utilizzate²⁶ (Hagège 2012, 111). L'ipotesi potrebbe costituire l'oggetto di uno studio approfondito in particolare nel settore della scienza ambientale e, di riflesso, anche nella divulgazione scientifica in tale settore. Poiché l'Accordo di Parigi non presenta un linguaggio altamente specializzato, tuttavia, in questa sede ci occupiamo piuttosto di un'altra problematica potenzialmente fonte di indeterminatezza, ossia del modo in cui il linguaggio giuridico accoglie al suo interno termini tecnici provenienti dal mondo scientifico. Con riguardo ai termini tecnici provenienti da altri campi scientifici si pone infatti l'interrogativo se tali termini «mantengano il loro significato originario o se acquisiscano un significato diverso a seguito della loro incorporazione nel linguaggio giuridico» (Jacometti 2018, 86).

È noto che «laddove, come spesso accade, un termine scientifico divenga parte del linguaggio giuridico attraverso la sua introduzione in un atto legislativo, per individuare lo specifico significato giuridico assunto da tale termine si dovrà fare riferimento, oltre che al testo legislativo, anche ai lavori preparatori da cui potrebbero emergere eventuali dibattiti in merito al significato del termine. Inoltre, come sempre, si dovrà tenere conto dell'interpretazione che del termine daranno la giurisprudenza, la dottrina e la prassi» (Jacometti 2018, 86).

Questo metodo è adottato anche nell'ambito della traduzione giuridica, dove per tradurre termini scientifici ci si riferisce in primo luogo all'equivalente presente nella legislazione nel settore. Tale modo di procedere evidenzia che quando un termine scientifico diviene un termine giuridico assume una vita propria e permette di dedurre che esso «può acquisire un significato diverso, più ampio o più circoscritto, rispetto a quello del settore scientifico da cui proviene» (Jacometti 2018, 86), o essere ridefinito nel linguaggio giuridico in modo leggermente diverso sia rispetto alla sua definizione scientifica, sia rispetto a quella nella lingua comune. Tali problematiche saranno approfondite al capitolo 5.2 in relazione all'Accordo di Parigi.

In questa sede ricordiamo, infine, che la scelta del termine scientifico-giuridico è anche dettata da esigenze di coerenza e si basa sull'assunto che «un termine tecnico-giuridico, come *usufrutto*, può essere meno fuorviante, in quanto non può essere confuso dalle persone comuni essendo utilizzato solo in ambito giuridico» (Jacometti 2018, 89);

²⁶ L'innovazione terminologica, supporto essenziale della creatività scientifica, potrebbe, in mancanza di una reazione contraria, essere sacrificata al dominio di una terminologia esclusivamente inglese (Hagège 2012, 111).

dall'altro lato, tuttavia, possiamo muovere un'obiezione a questo metodo consolidato se lo osserviamo dal punto di vista della chiarezza comunicativa nella lingua comune, il che lascia comprendere le spinte subite dal linguaggio giuridico verso una sua semplificazione; a questo proposito è opportuno richiamare alla mente la distinzione fondamentale tra lingua comune e linguaggio giuridico: «anche laddove il linguaggio giuridico utilizzato è il più semplice e chiaro possibile, l'uomo comune avrà solo l'illusione di comprenderne il significato, in quanto la comprensione effettiva presuppone la conoscenza dell'ordinamento giuridico di cui è espressione» (*ibid.*).

4.2.1 Testi normativi e terminologia ambientale

Nell'ottica di analizzare, nel capitolo seguente, le scelte di alcuni termini chiave dell'Accordo è utile menzionare alcuni punti riguardanti il linguaggio dei testi normativi sull'ambiente.

Negli Stati europei, per esempio, dove il diritto dell'ambiente è ormai appannaggio quasi esclusivo dell'Unione europea, la scelta della terminologia utilizzata nei testi normativi in materia ambientale è necessariamente influenzata dal metodo di formazione del diritto europeo, e quindi dal suo carattere negoziale e spesso compromissorio (Jacometti 2018, 85). Tale metodo di formazione in una certa misura è paragonabile a quello del diritto internazionale e talvolta comporta un impoverimento del testo normativo dal punto di vista terminologico; al fine di raggiungere un consenso a livello politico, infatti, i testi normativi europei spesso evitano di fornire definizioni precise e presentano formulazioni vaghe per non riproporre nel contesto sovranazionale alcuni termini specifici connotati semanticamente in uno o più sistemi giuridici degli Stati membri. Poiché i termini giuridici utilizzati a livello nazionale spesso sono specifici e precisi, il legislatore sovranazionale, per discostarsene, decide di non utilizzare termini tecnici dal punto di vista giuridico (Jacometti 2018, 85).

Questo modo di procedere non è privo di conseguenze; in mancanza di un termine giuridico chi si occupa della redazione legislativa può incorrere nell'errore di riprendere alcuni termini da altri linguaggi, in questo caso da quello scientifico, per cercare di ottenere una lingua non connotata giuridicamente a livello nazionale e quindi universalmente riconosciuta come valida. La ricerca di un termine «a-tecnico» attingendo al linguaggio scientifico si basa sullo scambio tra giuristi ed esperti in campo ambientale, ma non deve indurre i primi ad affidare il compito definitorio della fattispecie giuridica ad altri (Jacometti 2018, 86); la responsabilità di determinare e denominare la fattispecie è infatti dei giuristi in

quanto conoscitori del sistema giuridico e quindi in grado di individuare la nozione giuridica alla quale riferirsi.

In sede di traduzione per i giuristi si pone quindi la questione di distinguere tra i termini scientifici che veicolano i fenomeni così come avvengono in natura e che non rimandano ad alcun concetto giuridico e i termini che traducono o fanno parte di una determinata fattispecie giuridica: questa distinzione è particolarmente rilevante perché influisce sull'interpretazione del testo normativo.

4.3 Vaghezza e plurilinguismo

Un'ultima tematica da trattare con l'obiettivo di analizzare alcune problematiche concernenti le due traduzioni ufficiali in italiano dell'Accordo di Parigi, quella dell'Unione europea e quella della Confederazione Svizzera, è quella del plurilinguismo, tratto comune delle due aree, per chiedersi se la presenza di più lingue ufficiali costituisca una potenziale fonte di vaghezza in ambito giuridico.

Nell'accingersi a una riflessione sull'argomento è importante sottolineare che le due aree presentano certamente la caratteristica comune di accogliere al loro interno diverse zone linguistiche, ma anche che il loro sistema giuridico differisce completamente: nel contesto svizzero è presente un solo sistema giuridico, quello nazionale, mentre nell'Unione europea a rendere più complessa la situazione è la coesistenza del diritto unionale e del diritto degli Stati membri. Ne consegue che il passaggio da una lingua all'altra in ambito giuridico nel contesto unionale deve superare due ostacoli: quello linguistico e quello dettato dalla diversa dimensione giuridica.

Riguardo al secondo caso, è utile ricordare le diverse modalità secondo le quali affrontare vaghezza e precisione degli ordini giuridici facenti parte dell'Unione europea. Nei sistemi giuridici caratterizzati dalla *common law*, come quello inglese, i principi generali della legge derivano dal caso particolare giudicato, che crea il precedente, mentre nei sistemi di *civil law*, come per esempio quello francese o italiano, le intenzioni legislative sono espresse in termini di principi generali e astratti da applicare poi al caso specifico tramite il potere giudiziario. Il caso dell'Unione europea è rappresentativo in merito a come le due modalità conoscano un avvicinamento, in quanto non solo nel contesto unionale all'interno di un unico corpo legislativo convivono sistemi legislativi diversi, ma si creano anche leggi che attingono alla legislazione nazionale per trarne i precedenti (Bhatia 2005, 353); la

riuscita di tale avvicinamento rende possibile notare che le due diverse modalità di specificazione nella legislazione, quella precisa e dettagliata e quella concisa e generale, sono utilizzate allo stesso scopo, ossia quello di creare l'espedito per la vaghezza e la genericità.

L'esistenza stessa di diversi modi per raggiungere la genericità può far comprendere i problemi che si verificano anche sotto l'aspetto linguistico: non sempre una formulazione vaga, infatti, può essere ripresa tale e quale in un'altra lingua. A questo proposito è illuminante riproporre la metafora pensata da Barthes, il quale affermava che «il linguaggio è una legislazione e la lingua ne è il codice. Noi non scorgiamo il potere che è insito nella lingua perché dimentichiamo che ogni linguaggio è una classificazione e che ogni classificazione è oppressiva [...] un idioma si definisce non tanto per ciò che permette di dire, quanto per ciò che obbliga a dire» (Barthes 1981, 177); se in un idioma la comunicazione si considera riuscita pur restando sul vago, il passaggio a un altro codice può quindi richiedere maggiore precisione.

In contesti nazionali come quello della Confederazione Svizzera, la precisazione talvolta richiesta dal cambio di codice linguistico in ambito giuridico è dettata non solo dalle esigenze proprie della lingua d'arrivo, ma anche dalle regole della redazione normativa in tale lingua; è infatti opportuno ricordare che «scrivere significa (soprattutto in riferimento alla normazione) codificare e che le regole applicabili alla codificazione mirano solo indirettamente alla comunicazione privilegiando la coerenza interna e la sistematicità» (Egger 2003, 150).

Nel momento in cui paragoniamo la necessità di coerenza interna relativa a un'area linguistica in un contesto nazionale con quella rilevata nel contesto unionale il numero di parametri aumenta. Inevitabilmente, le scelte linguistiche sono cariche di implicazioni culturali e, soprattutto, politiche. Nel tentare di mantenere un'identità locale (in termini giuridici, ma anche di convenzioni discorsive) per l'Europa si pone il problema fondamentale di riconoscere il valore della diversità, e tuttavia promuovere l'uniformità (Catenaccio 2008, 166). Così, nel contesto unionale si è assistito a svariati tentativi di creare un lessico più neutrale per una giurisdizione multilingue in continuo aumento e questo ha comportato l'adozione di termini ragionevolmente trasparenti e facilmente traducibili (Šarčević 1997, 261); per evitare problemi di interpretazione «il linguista deve evitare per

quanto possibile di allontanarsi dalla stesura del testo fonte, anche se non è del tutto gratificante e talvolta richiede sacrifici stilistici» (Giuggioli 2008, 173).

Parallelamente al tentativo di uniformare la terminologia nella legislazione europea anche l'interpretazione deve necessariamente considerare la diversità linguistica. Per esempio, è noto che alla «Corte di Giustizia qualora si presentino differenze in alcuni testi tradotti, il giudice verifica tutte le versioni del testo normativo e adotta l'interpretazione che si conforma al maggior numero di queste, compiendo un'operazione meramente quantitativa» (Giuggioli 2008, 173). Questa operazione è parte integrante della giurisprudenza della Corte e si basa sul principio secondo cui «la legislazione comunitaria deve essere interpretata in modo uniforme anche in presenza di divergenze linguistiche e occorre considerare tutte le versioni linguistiche per determinare quale finalità il legislatore voleva raggiungere emanando l'atto» (*ibid.*).

Seppur influenzata dalle regole di redazione, l'attenzione verso tutte le versioni linguistiche denota una valorizzazione del plurilinguismo spesso data per scontata. Benché nell'Unione europea prevalga l'uso dell'inglese, quello delle lingue ufficiali rappresenta un principio cardine per cui vige la regola della perfetta equivalenza degli atti in tutte le versioni ufficiali. Riconoscere le differenze tra le lingue significa affrontare il tentativo di uniformazione che vuole annientare le culture con il pretesto di una comunicazione «semplificata» da una lingua veicolare unica (Hagège 2012, 189). E le differenze linguistiche sono ponderate anche per mezzo della traduzione, disciplina che per eccellenza le mette in risalto (*ibid.*).

È possibile intuire il ruolo della traduzione dei testi normativi considerando altresì che la disciplina comporta «non una perdita, bensì un aumento di informazione» (Egger 2012, 430), poiché il processo traduttivo fa sì che si verifichi un'«analisi capillare del testo», in cui «ogni pecca o lacuna viene alla luce e può essere sanata» (*ibid.*). Così facendo, la traduzione fornisce anche l'occasione di riflettere sull'efficacia della resa di un testo normativo nella lingua d'arrivo (e talvolta anche di migliorare, con effetto di ritorno, il testo originale).

Per concludere, considerando tali premesse e le nozioni rilevate nei capitoli precedenti, possiamo dunque chiederci, in vista di un'analisi traduttiva dell'Accordo di Parigi, se il moltiplicarsi di testi normativi dovuto al plurilinguismo comporti un

ampliamento del margine di interpretazione e accentui la vaghezza o se, al contrario, riduca le possibilità di interpretazione. A tale interrogativo, infatti, non è possibile rispondere in modo teorico e generico, ma piuttosto considerando il singolo caso (Nussbaumer 2005, 68).

5. Raffronto tra le traduzioni dell'Accordo di Parigi: problematiche traduttive legate alla scarsa coerenza dell'Accordo e questioni di certezza giuridica

Le traduzioni ufficiali a cura di istituzioni in lingua italiana dell'Accordo di Parigi sono due: quella pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU L 282 del 19.10.2016, pp. 4-18), identica alla traduzione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Italiana (GU, Serie generale n. 263 del 10.11.2016, pp. 27-36), e quella della Confederazione Svizzera, pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU 2017 5735, entrata in vigore il 5.11.2017).

Per quanto riguarda il testo tradotto della Confederazione Svizzera, è opportuno sottolineare che, come riportato all'interno della Raccolta ufficiale, la traduzione italiana è stata effettuata a partire dal testo francese pubblicato nella Raccolta ufficiale; tale testo è identico a quello francese delle Nazioni Unite, che fa fede. Non è quindi escluso che alcune scelte dell'italiano elvetico si possano spiegare considerando, oltre ai vincoli della legislazione interna, gli equivalenti dei termini utilizzati nel testo francese dell'Accordo, dai quali potrebbero essere state influenzate.

In merito alla realtà italiana occorre invece sottolineare la presenza sul web di innumerevoli versioni officiose della traduzione dell'Accordo di Parigi, comprese quella sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, quelle di organizzazioni ambientaliste quali la Fondazione per lo sviluppo sostenibile e di innumerevoli siti Internet; benché questo non abbia ripercussioni sull'analisi in questa sede, può costituire un fattore di dispersione per chi desidera informarsi sull'Accordo consultando fonti attendibili.

Alla luce delle premesse esposte nei capitoli precedenti circa la vaghezza insita nel linguaggio del testo originale dell'Accordo e nei testi normativi dell'Unione europea e della Confederazione Svizzera procediamo ora a un'analisi approfondita delle principali divergenze tra la traduzione in italiano europea e quella svizzera causate da tali fenomeni di indeterminatezza. La prima parte del capitolo è costituita dall'analisi delle divergenze più frequenti rilevanti sul piano giuridico, che riguardano la resa dei modali *shall* e *should*. La seconda parte presenta, nella stessa prospettiva, alcune differenze a livello terminologico tra il testo originale e le altre versioni linguistiche considerate.

5.1 *Shall e should e le loro traduzioni*

Nel raffronto tra la traduzione italiana della Confederazione Svizzera e quella dell'Unione europea la divergenza fondamentale è rappresentata dalla traduzione di tali verbi; in linea di massima, quando il testo originale inglese utilizza *shall*, per rendere vincolante una disposizione o parte di essa, sia nella traduzione svizzera che in quella europea osserviamo il costante uso dell'indicativo presente. Per quanto riguarda *should*, invece, le due traduzioni effettuano scelte diverse: nella versione svizzera si continua a utilizzare l'indicativo presente, mentre in quella europea attestiamo l'uso del condizionale presente con valore ottativo. Qui di seguito un'analisi dettagliata della casistica.

5.1.1 *Le traduzioni del modale shall*

Il primo caso riguarda la traduzione del modale *shall*. L'Accordo contiene tale verbo solamente nel dispositivo, mentre il preambolo formula constatazioni di ordine generale e raccomandazioni. Degne di nota sono, per esempio, disposizioni chiave formulate in termini vincolanti quali quelle dell'articolo 4 paragrafo 2 sull'obbligo di comunicare e mantenere i contributi determinati a livello nazionale, dell'articolo 4 paragrafo 5 in merito al supporto dei Paesi in sviluppo da parte dei Paesi sviluppati, e dell'articolo 4 paragrafo 8 sulla chiarezza, la trasparenza e la comprensione delle informazioni comunicate nei contributi determinati a livello nazionale.

5.1.1.1 **Modalità deontica: indicativo presente e verbo «dovere»**

In entrambe le versioni, *shall* è tradotto in quasi tutti i casi con l'indicativo presente del verbo in questione, e la scelta è in linea con i rispettivi manuali di legislazione. In un capitolo riguardante la forma dei verbi dei testi normativi, la terza edizione aggiornata della *Guide de législation* dell'Ufficio federale di giustizia riporta che il presente dell'indicativo indica già un obbligo e che il più delle volte è superfluo utilizzare espressioni quali «avere l'obbligo» e «dovere». In merito alla scrittura legislativa dei testi unionali, invece, la Guida pratica del 2003 agli articoli 2.3.2 e 2.3.3 dispone che nell'articolato degli atti vincolanti i verbi si usano all'indicativo presente, sia in italiano che in francese, mentre in inglese si usa di norma l'ausiliare *shall*, seguito dal verbo all'infinito, e tralascia di fornire indicazioni in merito alla forma modale nelle altre lingue.

Nel testo italiano unionale dell'Accordo, tuttavia, è interessante riscontrare una modulazione isolata, all'articolo 13, in cui la traduzione ricorre al modale «dovere»:

➤ **Articolo 13 paragrafo 9**

- ONU: Developed country Parties shall, and other Parties that provide support should, provide information on financial, technology transfer and capacity-building support provided to developing country Parties under Articles 9, 10 and 11.
- ONU: Les pays développés Parties doivent, et les autres Parties qui apportent un appui devraient, communiquer des informations sur l'appui fourni, sous la forme de ressources financières, d'un transfert de technologies et d'un renforcement des capacités, aux pays en développement Parties au titre des articles 9, 10 et 11.
- CH: Le Parti che sono Paesi sviluppati forniscono informazioni, e le altre Parti che offrono sostegno possono fare altrettanto, in merito ai trasferimenti finanziari e di tecnologia e al sostegno in materia di rafforzamento delle capacità fornito alle Parti che sono Paesi in sviluppo conformemente agli articoli 9, 10 e 11.
- CH: Die Vertragsparteien, die entwickelte Länder sind, müssen – und die anderen Vertragsparteien, die Unterstützung gewähren, sollen – Informationen über die Unterstützung übermitteln, die sie den Vertragsparteien, die Entwicklungsländer sind, in Form von finanziellen Mitteln, Weitergabe von Technologie und Kapazitätsaufbau nach den Artikeln 9, 10 und 11 gewährt haben.
- UE: Le Parti che sono paesi sviluppati devono, e le altre Parti che forniscono sostegno dovrebbero, comunicare le informazioni sui trasferimenti finanziari e di tecnologia e sul sostegno al rafforzamento delle capacità fornito alle Parti che sono paesi in via di sviluppo conformemente agli articoli 9, 10 e 11.

La disposizione costituisce un esempio significativo delle differenze tra le due traduzioni in merito alla resa di *shall* e di *should* e sarà oggetto di uno studio approfondito nel sottocapitolo seguente. In questa sede è invece interessante rilevare la scelta del modale all'indicativo presente «devono» operata nella traduzione europea. L'ipotesi più plausibile colloca l'origine di tale modulazione nell'obiettivo di rendere chiara la diversa portata normativa degli enunciati che formano la prima parte della disposizione: l'obbligo di comunicare le informazioni vige solo per le Parti che sono Paesi sviluppati, mentre assume la forma di una raccomandazione per gli altri Paesi. Anche nel testo ufficiale francese delle Nazioni Unite si è sentita la necessità di sottolineare la distinzione, optando per le forme «doivent» e «devraient».

Del resto, da un'analisi integrale del testo fonte è possibile evincere che solo l'articolo 13 paragrafo 9 presenta al suo interno disposizioni dalla diversa coerenza così ravvicinate da risultare contrapposte. Infatti, ritroviamo tale contrapposizione solo in un ulteriore riferimento intertestuale, all'articolo 9 paragrafi 1 e 2 dell'Accordo, in cui si dispone rispettivamente che «le Parti che sono Paesi sviluppati forniscono risorse finanziarie per assistere le Parti che sono Paesi in sviluppo[...]» (art. 9 par. 1) e che «le altre Parti sono incoraggiate a fornire o continuare a fornire volontariamente tale sostegno» (art. 9 par. 2) (Dagnet 2017, 310).

Nel testo europeo il modale «dovere» nella forma dell'indicativo presente può essere dunque considerato una variante del verbo stesso coniugato all'indicativo presente, e quindi in questo caso una variante del verbo «comunicare» coniugato alla prima persona plurale dell'indicativo presente, «comunicano». A suffragare la constatazione giunge anche la seconda (e ultima) occorrenza del verbo «dovere» all'indicativo nel testo europeo, riscontrata all'articolo 19 paragrafo 1, in cui è evidente che il verbo è impiegato per esprimere una disposizione vincolante:

➤ **Articolo 19 paragrafo 1**

- ONU: [...] The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement shall specify the functions to be exercised by such subsidiary bodies or arrangements
- ONU: [...] Celle-ci précise les fonctions qu'exerceront lesdits organes ou dispositifs.
- CH: [...] La Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi specifica le funzioni da esercitarsi da parte dell'organo sussidiario o meccanismo anzidetto.
- UE: [...] La conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo specifica le funzioni che devono essere esercitate dagli organi sussidiari o dai meccanismi anzidetti.

5.1.1.2 Deonticità relativa al comportamento: il verbo «dovere»

Anche nella traduzione italiana della Confederazione Svizzera, come già segnalato, riscontriamo la traduzione di *shall* tramite l'indicativo presente. Di norma nei testi svizzeri il verbo «dovere» si attesta solamente nei casi in cui viene indicata l'azione che deve essere

compiuta per soddisfare la fattispecie, si tratta quindi di una «deonticità relativa al comportamento concreto in questione» (Egger 2003, 164).

Sussistono quindi alcune differenze rispetto al testo europeo dovute a un uso più diffuso del modale «dovere» per tradurre *shall*: consideriamo tre occorrenze, agli articoli 10 paragrafo 5, 13 paragrafo 3 e 20 paragrafo 2, sulle quali è opportuno soffermarsi.

➤ **Articolo 10 paragrafo 5**

- CH: Accelerare, incoraggiare e consentire le innovazioni è essenziale per una risposta globale efficace e a lungo termine ai cambiamenti climatici e per promuovere la crescita economica e lo sviluppo sostenibile. Tale sforzo, se del caso, deve essere sostenuto anche dal Meccanismo tecnologico e, attraverso mezzi finanziari, dal Meccanismo finanziario della Convenzione, affinché si producano iniziative basate sulla collaborazione in materia di ricerca e sviluppo e si agevoli l'accesso alla tecnologia alle Parti che sono Paesi in sviluppo, in particolare nelle prime fasi del ciclo tecnologico.

➤ **Articolo 13 paragrafo 3**

- CH: Il quadro di trasparenza si basa sulle disposizioni in materia di trasparenza previste in virtù della Convenzione e le rafforza, tenendo conto delle circostanze speciali dei Paesi meno sviluppati e dei piccoli Paesi insulari in sviluppo, e deve essere attuato in modo semplificato, non intrusivo e non punitivo, rispettoso della sovranità nazionale e che non imponga oneri eccessivi alle Parti.

➤ **Articolo 20 paragrafo 2**

- CH: Un'organizzazione regionale di integrazione economica che divenga Parte al presente Accordo, senza che nessuno dei suoi Stati membri ne sia parte, deve rispettare tutti gli obblighi derivanti dal presente Accordo. [...]

Negli articoli menzionati, il testo fonte utilizza rispettivamente le forme passive «shall be supported», «shall be implemented» e «shall be bound», il testo francese le forme «sera appuyé», «doit être mis en oeuvre» e «est liée», quello europeo «è sostenuto», «è attuato» e «rispetta» e quello svizzero due forme passive, «deve essere sostenuto» e «deve essere attuato», e una forma attiva, «deve rispettare». In primo luogo notiamo quindi che il testo svizzero mantiene la coerenza traducendo tutte e tre le forme passive del testo inglese ricorrendo alla formulazione modale. Nella versione svizzera riscontriamo inoltre una

variante, che risiede nella presenza della forma attiva all'articolo 20 paragrafo 2, e che non è riconducibile alla soluzione della versione francese.

Per comprendere la ragione dell'uso del modale e di tale variante ci riferiamo alle osservazioni espresse in Egger (2003), in cui l'autore, sulla base di esempi tratti dalla legislazione federale in lingua italiana, spiega che in alcuni casi «l'indeterminatezza della fattispecie descritta dalla disposizione rende impossibile l'elisione del verbo modale», poiché «la disposizione non può limitarsi a descrivere lo stato di cose che ne soddisfano l'adempimento, in quanto l'adempimento consiste proprio nell'azione che l'attore è tenuto ad effettuare e il cui svolgimento concreto resta aperto a tutte le variazioni e possibilità del caso particolare».

Ritornando agli articoli dell'Accordo presi in considerazione, alla luce di tale constatazione, è evidente che l'articolo 20 paragrafo 2 rientri nella descrizione citata, tanto da poter essere riformulato con le parole dell'autore: «Un'organizzazione [...] è tenuta a rispettare tutti gli obblighi derivanti dal presente Accordo» e ricondotta quindi alla forma passiva dell'inglese. La constatazione è altrettanto valida per le altre due disposizioni rese con il modale, le quali «sono concretizzabili in infiniti modi per tollerare una formulazione indicativa». D'altronde, anche il francese intuisce l'esigenza di sfuggire all'indicativo presente, e utilizza rispettivamente un futuro (art. 10 par. 5) e un modale (art. 13 par. 3) e la forma passiva.

5.1.2 Le traduzioni del modale *should*

Forma verbale caratteristica delle disposizioni che indicano una raccomandazione, *should* è presente nell'Accordo sia nel preambolo che nel dispositivo, benché figuri nel primo solo una volta e nel secondo solamente fino all'articolo 13 paragrafo 10. Il verbo *should* è senz'altro meno prescrittivo di *shall*, ma è più forte, per esempio, del permissivo *may*: un obbligo formulato con *should* crea un'aspettativa di adempimento della disposizione, e indica che, in caso di inadempimento, una Parte è chiamata a fornirne le ragioni (Bodle 2017, 98).

Tale verbo rappresenta la più frequente fonte di difformità tra le due traduzioni in lingua italiana considerate: nel testo inglese *should* ricorre complessivamente venticinque volte, e le sue traduzioni nel testo europeo e in quello federale coincidono solamente in tre casi. Effettuando un'analisi sistematica, inoltre, emerge che le divergenze in questione non

sono tutte della stessa natura, sicché, per chiarezza espositiva, è necessario illustrare le più frequenti corredate di alcuni casi esemplificativi.

5.1.2.1 Tecniche per veicolare il significato raccomandatorio: il condizionale presente

In primo luogo, va segnalato che quando la versione inglese utilizza *should*, nel testo in francese e in quello federale in tedesco attestiamo rispettivamente, e senza alcuna eccezione, il verbo «dovere» al condizionale presente e il modale *sollen* all'indicativo presente. L'utilizzo di *sollen* per tradurre *should* non stupisce: una delle fattispecie per le quali si ricorre a questo modale è quando occorre redigere una norma elastica che lasci spazio alla considerazione del caso concreto da regolare.

Considerando singolarmente i testi in italiano, in quello dell'Unione europea per tradurre *should* riscontriamo l'uso esteso del modale «dovere» al condizionale, salvo in tre eccezioni esaminate nel seguito. La scelta risulta concorde con le direttive della Guida europea del 2003, in cui all'articolo 2.3.3 si legge che «negli atti non vincolanti (come le raccomandazioni e le risoluzioni) [...] non devono usarsi forme verbali imperative né strutture e forme troppo simili a quelle degli atti vincolanti»: il condizionale distingue quindi le disposizioni da quelle vincolanti, in cui, come già rilevato, si utilizza l'indicativo presente.

5.1.2.2 L'indicativo presente unito a formulazioni che attenuano la cogenza

Diversa è invece la situazione nel testo federale, dove il tempo verbale più riscontrato come traduce per le formulazioni meno vincolanti è proprio l'indicativo presente. Nel caso dei testi normativi della Confederazione Svizzera è infatti doveroso sottolineare che quelli in italiano non usano mai il condizionale, di cui si attestano solo rari casi²⁷. Per tradurre tali disposizioni i testi svizzeri ricorrono ad altri tipi di formulazioni con lo scopo di avvicinarsi al testo fonte. Questa regola interna può costituire la ragione dell'assenza del condizionale nella versione svizzera.

Propizio per l'analisi in questo contesto è iniziare nuovamente dall'articolo 13 paragrafo 9, già studiato in parte nel capitolo precedente. Come mostra l'esempio nel capitolo 5.1.1, per tradurre «shall provide» e «should provide» il testo federale utilizza rispettivamente i verbi «forniscono» e «possono fornire». È chiaro, quindi, che pur

²⁷ Un esempio isolato si riscontra nell'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 2003 concernente il personale militare (RS 172.220.111.310.2), articolo 17 capoverso 4.

utilizzando l'indicativo presente la diversa formulazione tramite il verbo «potere» ha lo scopo di indebolire la forza normativa della seconda parte della disposizione.

Considerando il testo federale tedesco notiamo inoltre che allo stesso proposito l'articolo gioca sulla contrapposizione dei modali *müssen* e *sollen*, per cui è possibile evincere che la traduzione intende stabilire con *sollen* un vincolo minore. L'architettura normativa della disposizione nel tedesco risulta ancora più evidente se consideriamo che l'articolo costituisce l'unico caso in tutto il testo dell'Accordo in cui è presente il verbo *müssen*.

5.1.2.3 Veicolare efficacemente il significato raccomandatorio

Altresì raro è l'utilizzo del verbo «potere» nel testo svizzero come equivalente di *should*, che ricorre solo tre volte e tutte nell'articolo 13 (art. 13 par. 8-10). La scelta di tale verbo in tutto l'articolo può essere dettata da esigenze di coerenza: la formulazione che ricorre a «potere» riguarda infatti in ogni caso le modalità di comunicazione delle informazioni all'interno del quadro di trasparenza predisposto dall'articolo 13:

➤ **Articolo 13**

- CH 8. Ciascuna Parte può altresì fornire, ove opportuno, le informazioni relative agli impatti dei cambiamenti climatici e all'adattamento di cui all'articolo 7.
- CH 9. Le Parti che sono Paesi sviluppati forniscono informazioni, e le altre Parti che offrono sostegno possono fare altrettanto, in merito ai trasferimenti finanziari e di tecnologia e al sostegno in materia di rafforzamento delle capacità fornito alle Parti che sono Paesi in sviluppo conformemente agli articoli 9, 10 e 11.
- CH 10. Le Parti che sono Paesi in sviluppo possono fornire informazioni in merito ai trasferimenti finanziari e di tecnologia e al sostegno in materia di rafforzamento delle capacità di cui hanno bisogno o che hanno ricevuto in virtù degli articoli 9, 10 e 11.

È tuttavia opportuno sottolineare che tale scelta è potenzialmente rischiosa, non solo perché il testo originale dell'Accordo presenta già disposizioni in cui compare il modale *can* anch'esso tradotto ricorrendo a «potere» e quindi fonte di ambiguità se paragonato al contesto generale e non a quello del singolo articolo, ma anche perché utilizzando il verbo «potere» la disposizione viene indebolita semanticamente rispetto al carattere di raccomandazione che si intendeva conferirle, e assume piuttosto una sfumatura discrezionale. Va altresì ricordato che nei testi normativi federali il verbo potere è utilizzato

per veicolare il senso potestativo, ossia quello di conferire una facoltà o creare una competenza: nel caso in questione, quindi, l'uso di tale verbo non rispecchia il testo originale. Nelle tre occorrenze del verbo «potere» dell'articolo 13, inoltre, notiamo che i soggetti all'obbligo, più o meno vincolante, di fornire informazioni variano. Ci poniamo quindi l'interrogativo se il meccanismo di trasparenza a livello federale sia inteso come una raccomandazione per quanto riguarda gli articoli 13 paragrafo 8 e 13 paragrafo 9, dove i soggetti, rispettivamente «ciascuna Parte» e «le altre Parti che offrono sostegno», includono anche la Svizzera.

Per quanto riguarda l'articolo 13 paragrafo 8, occorre anche sottolineare che l'accostamento del verbo «può fornire» all'elemento con funzione qualificativa «ove opportuno» rende ancora più debole la disposizione, conferendole un apparente carattere facoltativo e quindi una forza normativa minore di quella della raccomandazione; in altri articoli, per esempio, a costituire la sfumatura semantica della raccomandazione, veicolata tramite *should* nel testo originale, sono proprio tali elementi qualificativi: ritroviamo infatti l'espressione «ove opportuno» in altri quattro casi (art. 4 par. 14, 5 par. 1, 7 par. 10 e 8 par. 3) con il ruolo di attenuare la forza giuridica del verbo principale all'indicativo.

La scelta del verbo potere dell'italiano federale, infine, non è giustificabile osservando la versione francese (dove compare il verbo *devoir* al condizionale, apposto a formulazioni quali «selon qu'il convient» o «selon que de besoin») o quella tedesca (in cui è presente *sollen*, accostato a espressioni come «soweit angemessen», «gegebenenfalls» e «soweit angebracht»). Una possibile alternativa alla problematica che manterrebbe la coerenza nell'architettura verbale della traduzione svizzera potrebbe consistere nel redigere le tre disposizioni in questione all'indicativo presente senza ricorrere al verbo potere, in luogo del quale sarebbe possibile ricorrere alla formulazione «ove opportuno» per esprimere minore coerenza, come di seguito:

➤ **Articolo 13**

- CH 8. Ciascuna Parte fornisce, ove opportuno, le informazioni relative agli impatti dei cambiamenti climatici e all'adattamento di cui all'articolo 7.
- CH 9. Le Parti che sono Paesi sviluppati forniscono informazioni, e le altre Parti che offrono sostegno fanno altrettanto ove opportuno, in merito ai trasferimenti finanziari

e di tecnologia e al sostegno in materia di rafforzamento delle capacità fornito alle Parti che sono Paesi in sviluppo conformemente agli articoli 9, 10 e 11.

- CH 10. Le Parti che sono Paesi in sviluppo forniscono, ove opportuno, informazioni in merito ai trasferimenti finanziari e di tecnologia e al sostegno in materia di rafforzamento delle capacità di cui hanno bisogno o che hanno ricevuto in virtù degli articoli 9, 10 e 11.

5.1.2.4 Attenuare la cogenza: i verbi «adoperarsi» e «contribuire», il verbo «dovere» e la formulazione «ove opportuno»

Questa soluzione non è stata proposta dalla versione svizzera perché, come rilevato in precedenza, nei testi normativi federali l'indicativo presente costituisce l'espressione più vincolante della disposizione: pur usando una formula che attenua la forza normativa, quindi, la cogenza risulterebbe comunque maggiore di quella veicolata dal testo originale. Ulteriori opzioni per tradurre la raccomandazione consistono quindi nell'utilizzo dei verbi «cercare», «tentare» e «adoperarsi», a formare formulazioni quali «le Parti che sono Paesi in sviluppo si adoperano per fornire informazioni», o «le Parti che sono Paesi in sviluppo sono invitate a fornire informazioni», oppure ancora «si auspica che le Parti che sono Paesi in sviluppo forniscano informazioni».

Più delicato è invece l'inserimento del verbo «dovere» per rendere ottativa la disposizione, in contrapposizione al verbo all'indicativo presente utilizzato quando invece si intende esprimere il massimo grado di cogenza: l'esempio proposto al paragrafo precedente, come del resto anche gli altri casi rilevati all'articolo 13, potrebbe infatti anche essere redatto ricorrendo al modale, in formulazioni quali «le Parti che sono Paesi in sviluppo *devono* fornire informazioni», in luogo dell'indicativo presente «forniscono». Qualora adottato, questo metodo per rendere il significato della raccomandazione esigerebbe tuttavia una diligenza assoluta nella scelta del modale e del verbo semplice all'indicativo per veicolare rispettivamente il senso della raccomandazione e della massima vincolatività.

Nel testo unionale, invece, per gli stessi articoli citati notiamo l'accostamento del modale «dovere» al condizionale presente alla medesima formulazione qualificativa «ove opportuno». Potremmo dunque muovere un'osservazione analoga anche riguardo al testo dell'UE, in cui tale abbinamento produrrebbe un chiaro indebolimento della disposizione. È tuttavia opportuno ricordare che anche il testo originale inglese veicola la stessa intenzione, apponendo al modale *should* la formulazione «where appropriate».

La traduzione effettuata dall'Unione europea pone piuttosto un altro tipo di problema, che risiede, in tre casi isolati (art. 4 par. 14, 4 par. 19 e 5 par. 1), nell'utilizzo dell'indicativo per tradurre *should*, al posto del condizionale utilizzato di consueto. Il perché di tale scelta, che fa sorgere interrogativi sulla diversa cogenza delle formulazioni in questione rispetto a quelle in cui compare il condizionale, non è dato sapere. Considerando i singoli casi notiamo però che l'articolo 4 paragrafo 14 è da attuare «alla luce delle disposizioni del paragrafo 13» dello stesso articolo, anch'esso riguardante le azioni di mitigazione rispetto alle emissioni e agli assorbimenti antropogenici, in cui si usa la coppia di equivalenti *shall*/indicativo presente. Inoltre, l'articolo 4 paragrafo 14 si riferisce anche alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), in cui l'impegno riguardante la mitigazione è formulato in termini vincolanti tramite *shall* (UNFCCC art. 4 par. 2 lett. a); in merito all'articolo 4 paragrafo 19, invece, vi sono ragioni per credere che la versione europea abbia considerato il verbo «adoperarsi» e gli innumerevoli rimandi («tenendo presente l'articolo 2 e tenendo conto delle loro responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali») come elementi che già di per sé caratterizzano la scarsa cogenza della disposizione; infine, riguardo all'articolo 5 paragrafo 1 rileviamo che anch'esso rimanda all'articolo 4 paragrafo 1 lettera d della Convenzione, in cui si regola la conservazione e il miglioramento dei pozzi e dei serbatoi di gas a effetto serra, comprese le foreste, ricorrendo alla formulazione vincolante tramite *shall*.

Ricorrere ad altre formulazioni diverse dal condizionale pur mantenendo l'indicativo presente per tradurre disposizioni non vincolanti, del resto, è una tecnica utilizzata anche nella versione svizzera agli articoli 4 paragrafi 4 e 19, 9 paragrafo 4, 11 paragrafo 1 e 11 paragrafo 3. Tra questi è interessante considerare l'esempio dell'articolo 11 paragrafo 1 sul rafforzamento delle capacità a intraprendere azioni efficaci contro i cambiamenti climatici:

➤ **Articolo 11 paragrafo 1**

- CH: Il rafforzamento delle capacità nel quadro del presente Accordo contribuisce a migliorare le capacità e abilità delle Parti che sono Paesi in sviluppo, in particolare i Paesi con meno capacità, quali i Paesi meno sviluppati, e quelli che sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, quali i piccoli Paesi insulari in sviluppo, a intraprendere azioni efficaci contro i cambiamenti climatici, tra cui attuare azioni di adattamento e mitigazione, e contribuisce ad

agevolare lo sviluppo, la diffusione e l'impiego della tecnologia, l'accesso a mezzi di finanziamento dell'azione climatica, i pertinenti aspetti dell'istruzione, della formazione e della sensibilizzazione delle popolazioni nonché la trasmissione trasparente, tempestiva e precisa delle informazioni.

Nel testo originale compaiono le forme «should enhance» e «should facilitate», in quello in francese «devrait contribuer» e «devrait faciliter», nel testo federale tedesco «sollen gestärkt werden» e «sollen erleichtert werden», mentre in italiano per conferire forza assertiva alla disposizione è stato scelto il verbo «contribuire» all'indicativo presente.

5.1.2.5 La raccomandazione tradotta con l'indicativo presente

Un esempio rappresentativo di come invece tale tecnica non porti sempre a una traduzione fedele all'originale è contenuto nell'articolo 4 paragrafo 4, del quale è opportuno esporre alcune premesse. Durante l'ultima giornata di negoziati della COP21, l'articolo è stato al centro della controversia che ha visto gli Stati Uniti porre un veto sul termine *shall* riferito all'obbligo di riduzione delle emissioni dei Paesi sviluppati, poi modificato in *should*. L'episodio ha avuto ampia risonanza in numerose testate giornalistiche che, pur non basandosi su fonti ufficiali, illustrano la cronologia degli eventi²⁸. In questa sede consideriamo il rapporto dell'UNFCCC, pubblicato solo in inglese e contenente la bozza dell'Accordo come appariva il 9 dicembre 2015²⁹, ossia tre giorni prima della sua adozione, in cui è ancora presente il modale *shall*:

- [...] *{Differentiated efforts}*

Option 1:

3 In accordance with Article 4, paragraph 2, of the Convention, developed country Parties and other Parties included in Annex I shall undertake quantified economy-

²⁸ Alcuni degli articoli più dettagliati: Le Parisien, «COP21 : les 195 pays adoptent l'accord contre le réchauffement climatique», 13.12.2015,

<http://www.leparisien.fr/environnement/cop21/en-direct-cop21-le-projet-d-accord-est-finalise-11-12-2015-5362495.php> (ultimo accesso 01.10.2018);

Politico, «The one Word that almost sank the Climate Talks», 12.12.2015,

<https://www.politico.com/story/2015/12/paris-climate-talks-tic-toc-216721> (ultimo accesso 30.09.2018);

The Guardian, «How a “Typo” nearly derailed the Paris Climate Deal», 16.12.2015,

<https://www.theguardian.com/environment/blog/2015/dec/16/how-a-typo-nearly-derailed-the-paris-climate-deal> (ultimo accesso 30.09.2018).

²⁹ UNFCCC (2015), DRAFT TEXT on COP 21 agenda item 4 (b), Durban Platform for Enhanced Action (decision 1/CP.17), Adoption of a protocol, another legal instrument, or an agreed outcome with legal force under the Convention applicable to all Parties, Version 1 of 9 December 2015 at 15:00 <https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2015/cop21/eng/da01.pdf>.

wide absolute emission reduction and limitation commitments/targets, which are comparable, measurable, reportable and verifiable, cover all greenhouse gases and are implemented domestically without any conditions.

3bis. In accordance with Article 4, paragraphs 1, 3, 4, 5 and 7, of the Convention, developing country Parties should undertake diversified enhanced mitigation actions/efforts in a measurable, reportable, and verifiable manner, in the context of sustainable development and supported and enabled by the provision of adequate finance, technology and capacity-building by developed country Parties. [...]

È evidente che la formulazione vincolante era stata utilizzata di proposito, come testimonia anche il seguente estratto della versione definitiva³⁰ presentata dal presidente della Conferenza delle Parti il 12 dicembre 2015, poche ore prima dell'adozione dell'Accordo, che riporta ancora il modale *shall*:

➤ **Article 4.4**

- Developed country Parties shall continue taking the lead by undertaking economy-wide absolute emission reduction targets. Developing country Parties should continue enhancing their mitigation efforts, and are encouraged to move over time towards economy-wide emission reduction or limitation targets in the light of different national circumstances.

In questa fase avanzata dei negoziati, gli Stati Uniti sono riusciti a sfruttare la loro influenza affinché si modificasse la disposizione per fare in modo che l'obbligo di mitigazione non risultasse vincolante. In seguito a ulteriori trattative sull'argomento, il verbo *shall* nella disposizione è stato menzionato nel corso della lettura di una serie di correzioni tecniche, e modificato in *should* in una versione riveduta pubblicata lo stesso giorno dal segretariato dell'UNFCCC³¹ (Winkler 2017, 151), poi ufficializzata con l'adozione dell'Accordo.

Sulla base di tali constatazioni consideriamo ora il testo adottato dell'Accordo e le relative traduzioni ufficiali in italiano:

³⁰ Adoption of the Paris Agreement, Proposal by the President, UNFCCC Conference of the Parties, Draft decision -/CP.21, FCCC/CP/2015/L.9 (12 December 2015), art. 4.4

<https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/109.pdf> (ultimo accesso 10.10.2018).

³¹ Adoption of the Paris Agreement, Proposal by the President, UNFCCC Conference of the Parties, Draft decision -/CP.21, FCCC/CP/2015/L.9/Rev1 (12 December 2015), art. 4.4

<https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/109r01.pdf> (ultimo accesso 10.10.2018).

➤ **Articolo 4 paragrafo 4**

- ONU: Developed country Parties should continue taking the lead by undertaking economy-wide absolute emission reduction targets. Developing country Parties should continue enhancing their mitigation efforts, and are encouraged to move over time towards economy-wide emission reduction or limitation targets in the light of different national circumstances.
- CH: Le Parti che sono Paesi sviluppati continuano a svolgere un ruolo guida, prefissando obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni che coprono tutti i settori dell'economia. Le Parti che sono Paesi in sviluppo continuano a migliorare i loro sforzi di mitigazione, e sono incoraggiate a intraprendere, con il passare del tempo, obiettivi di riduzione o limitazione delle emissioni che coprono tutti i settori dell'economia, alla luce delle diverse circostanze nazionali.
- UE: Le Parti che sono paesi sviluppati dovrebbero continuare a svolgere un ruolo guida, prefiggendosi obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni che coprono tutti i settori dell'economia. Le Parti che sono paesi in via di sviluppo dovrebbero continuare a migliorare i loro sforzi di mitigazione e sono incoraggiate ad assumere, con il passare del tempo, obiettivi di riduzione o limitazione delle emissioni che coprono tutti i settori dell'economia, alla luce delle diverse circostanze nazionali.

È pur vero che la disposizione è indebolita già nel testo originale dalla presenza dell'espressione «in the light of different national circumstances», aggiunta per superare il rigido sistema di allegati del Protocollo di Kyoto, in cui i Paesi sono suddivisi in base allo sviluppo economico (Biniac 2017, 12). Tuttavia, considerati i dibattiti in merito all'articolo, rileviamo che la formulazione del testo svizzero tramite l'indicativo presente, «continuano» trasmette un significato più forte di quello raccomandatorio. Notiamo, invece, che le scelte operate dal francese e dal tedesco (in cui attestiamo le formulazioni «devraient continuer de montrer la voie» e «devraient continuer d'accroître», e «sollen weiterhin die Führung übernehmen» e «sollen ihre Minderungsanstrengungen weiter verstärken») veicolano la stessa coerenza dell'inglese.

5.1.2.6 La raccomandazione tradotta con il verbo «dovere»

Alcune formulazioni della versione svizzera, al contrario, si prestano a veicolare il significato della raccomandazione. È per esempio il caso della forma modale (art. 7 par. 5, 9 par. 3 e 11 par. 2). Consideriamo l'articolo 7 paragrafo 5:

➤ **Articolo 7 paragrafo 5**

- ONU: Parties acknowledge that adaptation action should follow a country-driven, gender-responsive, participatory and fully transparent approach, taking into consideration vulnerable groups, communities and ecosystems, and should be based on and guided by the best available science and, as appropriate, traditional knowledge, knowledge of indigenous peoples and local knowledge systems, with a view to integrating adaptation into relevant socioeconomic and environmental policies and actions, where appropriate.
- CH: 5. Le Parti riconoscono che l'azione di adattamento deve basarsi su un'impostazione guidata dai Paesi, sensibile all'eguaglianza di genere, partecipativa e pienamente trasparente, che tenga conto dei gruppi, comunità ed ecosistemi vulnerabili, e che sia basata e ispirata dalle migliori conoscenze scientifiche disponibili e, laddove appropriato, dalle conoscenze tradizionali, dalle culture delle popolazioni indigene e dalle culture locali, al fine di integrare l'adattamento, se del caso, nelle pertinenti politiche e misure socioeconomiche e ambientali.

Nella fattispecie, se l'incipit che ricorre al verbo «riconoscere», tipico dei preamboli negli accordi internazionali, indebolisce già di per sé il disposto, a più forte ragione la forza normativa è attenuata tramite il modale «deve basarsi», in contrapposizione con l'indicativo presente della principale³².

5.1.2.7 Lo scopo dell'Accordo come chiave per l'interpretazione

In relazione all'uso del modale «dovere» nell'Accordo, tuttavia, è bene sottolineare che talune formulazioni nel testo svizzero utilizzano il modale all'indicativo presente sia per tradurre un obbligo che per tradurre una raccomandazione. In questo caso l'interpretazione non può che affidarsi al contesto. Del resto, qualora le scelte della versione svizzera fossero state influenzate anche dal tedesco, è opportuno ricordare che per tradurre *sollen* esistono svariate alternative: dal futuro, l'imperativo, l'indicativo o il congiuntivo del verbo principale ai verbi modali «dovere», «volere» e «potere», proseguendo con altri traducenti quali il verbo «intendere». Riferirsi alla cornice testuale, di primaria importanza come chiave di lettura dell'intero testo normativo in analisi, è indispensabile al fine di coglierne i

³² Giova segnalare un esempio analogo all'articolo 175 della Costituzione federale, in cui al capoverso 4 si usa il modale per rendere ottativa la disposizione rispetto ai tre capoversi precedenti che usano l'indicativo presente.

«contrassegni metatestuali volti a garantire la valenza normativa degli elementi costitutivi delle norme» (Egger 2003, 154) e quindi la «funzione pragmatica all'interno del sistema sociale e giuridico entro cui l'enunciato deve avere effetto» (*op. cit.*, 152).

Nel testo federale in italiano, considerando i singoli articoli, tali contrassegni metatestuali non sembrano sempre evidenti: vi incontriamo formulazioni all'indicativo presente che appiattiscono il senso della raccomandazione e che apparentemente non rivelano appigli che lascino intendere la diversa forza normativa o non forniscono ragioni di sospettare una possibile influenza delle altre versioni considerate. Pensiamo all'esempio seguente³³.

➤ **Articolo 11 paragrafo 4**

- ONU: All Parties enhancing the capacity of developing country Parties to implement this Agreement, including through regional, bilateral and multilateral approaches, shall regularly communicate on these actions or measures on capacity building. Developing country Parties should regularly communicate progress made on implementing capacity-building plans, policies, actions or measures to implement this Agreement.
- CH: Tutte le Parti che si adoperano per migliorare le capacità delle Parti che sono Paesi in sviluppo ad attuare il presente Accordo, anche attraverso iniziative regionali, bilaterali e multilaterali, comunicano regolarmente tali attività o misure di rafforzamento delle capacità. Le Parti che sono Paesi in sviluppo comunicano regolarmente i progressi compiuti nel realizzare i piani, politiche, azioni o misure di rafforzamento delle capacità volte ad attuare il presente Accordo.

Appena all'articolo precedente, tuttavia, il testo rimanda a una chiave di lettura molto più ampia, menzionando il fine ultimo dell'attuazione dell'Accordo:

➤ **Articolo 11 paragrafo 3**

- ONU: All Parties should cooperate to enhance the capacity of developing country Parties to implement this Agreement. Developed country Parties should enhance support for capacity-building actions in developing country Parties.

³³ All'articolo 11 paragrafo 4 il francese usa le forme «font connaître» e «devraient informer», la versione federale tedesca i verbi «berichten» e «sollen berichten» e quella europea in lingua italiana «comunicano» e «dovrebbero comunicare». Udvari a questo proposito fornisce un interessante esempio considerando l'articolo 1 capoverso 2 del Codice Civile in cui l'indicativo presente usato come equivalente del modale *sollen* non lascia trasparire che il testo originale usa il modale (Udvari 2013, 175).

- CH: Tutte le Parti cooperano per migliorare le capacità delle Parti che sono Paesi in sviluppo **al fine di attuare il presente Accordo**. Le Parti che sono Paesi sviluppati offrono maggiore sostegno alle azioni di rafforzamento delle capacità nelle Parti che sono Paesi in sviluppo.

Analizzando il testo originale rileviamo quindi che, anche se le singole disposizioni contengono elementi dalla forza normativa ambigua, l'Accordo riporta uno schema di apparente precisione e prescrizione, offrendo appigli per l'interpretazione: non bisogna dimenticare che l'intero testo è da intendersi alla luce dello scopo (Doelle 2017, 378), menzionato all'articolo 2 e citato a più riprese. Questa constatazione porta inevitabilmente ad ampliare la riflessione e a chiedersi in quale misura le traduzioni in esame con le rispettive soluzioni si prestano ad adempiere lo scopo dell'Accordo, e quindi a generare il cambiamento di comportamento richiesto per soddisfare il dettato normativo. L'interrogativo ci pone dunque in un'altra prospettiva, diversa dalla valutazione delle singole forme verbali utilizzate, spostando ancora la riflessione sul piano macroscopico.

In tale ottica, è possibile asserire che le scelte per le quali in fase di analisi non è stato individuato fondamento, ossia la presenza del verbo principale all'indicativo presente per tradurre una formulazione meno vincolante, che attestiamo sia nella versione europea, sia, e soprattutto, in quella federale, non hanno l'effetto di orientare i soggetti in una direzione opposta rispetto a quella del dettato normativo, anzi è vero l'esatto contrario: indubbiamente esse adempiono lo scopo dell'Accordo.

5.2 Ulteriori differenze sostanziali: le scelte terminologiche

Il secondo e ultimo esempio scelto per riferire sulla presenza di ambiguità e vaghezza nel testo dell'Accordo e nelle traduzioni dell'Unione europea e della Confederazione Svizzera riguarda un aspetto terminologico. In generale i termini dell'Accordo di Parigi sono utilizzati in modo coerente: a ogni concetto corrisponde infatti un solo termine ben preciso. Se ne deduce, quindi, che mentre la forza normativa dello strumento varia al suo interno in funzione dell'uso dei modali, degli aggettivi e di alcune espressioni aggettivali, dal punto di vista concettuale l'Accordo non dà adito a interpretazioni giuridiche divergenti, perché le nozioni che contiene, codificate e cristallizzate nella legislazione internazionale, in particolare in ambito climatico, sono utilizzate in modo uniforme.

Analizzando il testo fonte notiamo che l'oscillazione terminologica è pressoché inesistente, salvo per una coppia di parole chiave dell'Accordo: «effetto» e «impatto» con riferimento agli effetti e agli impatti negativi dei cambiamenti climatici; pertanto abbiamo scelto di dedicare il presente capitolo a un'analisi di tali concetti nella legislazione internazionale inerente ai cambiamenti climatici con lo scopo di individuarne la nozione giuridica sottesa, differenziarli e procedere allo studio dei loro equivalenti nelle traduzioni.

5.2.1 «Adverse effects of climate change» e «impacts»: confronto tra due concetti chiave della legislazione internazionale sul clima

Le parole *effect* e *impact* in relazione ai cambiamenti climatici nel testo originale dell'Accordo compaiono nei sintagmi seguenti: «adverse effects of climate change» (preambolo par. 5 e art. 6 par. 6, 7 par. 2, 7 par. 6, 8 par. 1, 8 par. 3, 9 par. 4 e 11 par. 1), «climate change impacts» (preambolo par. 8 e art. 7 par. 9 lett. c, 8 par. 2 e 13 par. 8), «adverse impacts of climate change» (preambolo par. 9 e art. 2 par. 1 lett. b) e «impacts of climate change» (art. 2 par. 1 lett. a).

Tra queste forme, quella che presenta il maggior numero di occorrenze, «adverse effects of climate change», è codificata nella legislazione internazionale sul clima; infatti è definita nella Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici come segue:

➤ Article 1

DEFINITIONS*

For the purposes of this Convention:

1. “Adverse effects of climate change” means changes in the physical environment or biota resulting from climate change which have significant deleterious effects on the composition, resilience or productivity of natural and managed ecosystems or on the operation of socio-economic systems or on human health and welfare.

A questo proposito, è bene ricordare che l’articolo 1 dell’Accordo di Parigi rende applicabili ai fini dell’Accordo le definizioni contenute all’articolo 1 della Convenzione. Pertanto, il termine «adverse effects of climate change» come è definito nella Convenzione costituisce un importante precedente terminologico nel contesto normativo di cui fa parte il testo oggetto d’esame.

Per quanto riguarda la parola *impact*, essa non veicola alcun concetto giuridico e non è definita all’interno della legislazione internazionale. Rappresenta però una nozione fondamentale nel discorso sui cambiamenti climatici e in quanto tale compare anche nella legislazione, con il significato stabilito dall’IPCC, che definisce il termine «*impact*» nel glossario del suo rapporto (IPCC 2018, 1-29):

Impacts (consequences, outcomes)

The consequences of realized risks on natural and human systems, where risks result from the interactions of climate-related hazards (including extreme weather and climate events), exposure, and vulnerability. Impacts generally refer to effects on lives, livelihoods, health and wellbeing, ecosystems and species, economic, social and cultural assets, services (including ecosystem services), and infrastructure. Impacts may be referred to as consequences or outcomes, and can be adverse or beneficial.

Tra le forme rilevate in precedenza è dunque possibile individuare due termini chiave: «adverse effects of climate change», e «*impacts*». È interessante notare che il primo termine è stato oggetto di una spinta definitoria molto più forte, verificatasi già nel 1992 all’interno della legislazione internazionale con la Convenzione quadro; il secondo, al contrario, è stato definito solo nel 2018 con il rapporto dell’IPCC, l’organo ufficiale delle Nazioni Unite che studia il riscaldamento globale e si occupa di fornire dati scientifici alla comunità internazionale rappresentando così un ausilio per il processo decisionale.

La maggiore codificazione del primo termine influisce sul suo contesto d'uso; esaminando le occorrenze di «adverse effects of climate change», infatti, notiamo che esso compare esclusivamente in due contesti: all'interno del sintagma «developing country Parties, especially those that are particularly vulnerable to the *adverse effects of climate change*» e, solamente in due occorrenze, all'articolo 8, nel sintagma «loss and damage associated with the *adverse effects of climate change*». Tali contesti d'uso sono significativi, perché contengono entrambi dei concetti giuridici determinanti nell'Accordo: quello di «vulnerabilità» e quello di «perdite e danni». Il termine, che veicola un concetto cristallizzato nella legislazione internazionale sul clima, compare quindi in presenza di nozioni altrettanto consolidate all'interno dell'Accordo.

Per quanto riguarda, invece, la codificazione del secondo termine, nel glossario dell'IPCC esso compare come sinonimo di «consequences» e «outcomes», e questo lascia intuire una maggiore libertà d'uso; inoltre, come indicato nella definizione, «impacts» può riferirsi a risultati negativi, ma anche positivi: pertanto anche il suo contesto d'uso risulta più ampio. Osservando le occorrenze di «impacts» nel testo dell'Accordo, infatti, notiamo che il termine compare in contesti molto diversificati, in relazioni sintagmatiche quali «impacts of response measures», «climate change impacts and adaptation», «adverse impacts of climate change» e «impacts of climate change».

5.2.2 Differenze tra la lingua comune e l'impianto terminologico dell'Accordo di Parigi

Come rilevato, all'interno dell'Accordo di Parigi, il termine «adverse effects of climate change» assume quindi uno statuto ben preciso in quanto termine giuridico. Al contrario, «impacts», altrettanto parte del discorso, ma termine non giuridico, è utilizzato con un significato ampio e riguardante diversi contesti. Inevitabilmente, questa constatazione altera il rapporto semantico che si verifica normalmente tra le parole *effect* e *impact* nella lingua comune, in cui, contrariamente a quanto avviene nell'Accordo, *impact* è spesso utilizzato per designare realtà più precise e circoscritte, mentre *effect* realtà più ampie.

Nella lingua comune, infatti, *impact* fa riferimento a un «effetto significativo o importante», e poiché nei dizionari è definito tramite il termine «effect» sembrerebbe costituirne un iponimo; al lemma «impact» nel dizionario Merriam Webster segue infatti la presente definizione: «the force of impression of one thing on another: a significant or major *effect*». Il termine *effect*, invece, designa più generalmente «qualcosa che, in modo

inevitabile, segue un antecedente (per esempio una causa o un agente)», come si legge nella rispettiva definizione del medesimo dizionario: «something that inevitably follows an antecedent (such as a cause or agent)».

Se seguiamo la logica posta dalla lingua comune, vista la definizione di *impact*, potremmo supporre che nell'Accordo il termine sia preferito a *effect* quando si parla di eventi la cui intensità è tale da potersi definire significativa; seguendo lo stesso ragionamento, ci aspetteremmo che il termine *effect* sia invece utilizzato in modo generale per indicare la totalità degli effetti dei cambiamenti climatici, sia quelli di intensità maggiore che quelli di intensità minore. Osservando il contesto d'uso dei due termini nell'Accordo, però, la supposizione può considerarsi avvalorata solamente in alcuni casi, e questo conferma che l'impianto terminologico dell'Accordo non segue i rapporti semantici stabiliti dalla lingua comune: il termine *impact*, infatti, è talvolta utilizzato con riferimento a situazioni di particolare vulnerabilità ai cambiamenti climatici (per esempio all'art. 4 par. 15 con riguardo all'impatto delle misure di adattamento sulle economie più colpite), ma a causa del significato che veicola nella legislazione internazionale sul clima si attesta altresì in contesti più generali, come per esempio quello dello scopo dell'Accordo (art. 2 par. 1 lett. a e 2 par. 1 lett. b).

5.2.3 Termine giuridico e forme simili

Dopo aver constatato la presenza dei due termini «adverse effects of climate change» e «impacts» nel testo dell'Accordo e precisato che i loro significati al suo interno si discostano da quelli che assumono nella lingua comune, il presente sottocapitolo è volto a disambiguare il termine giuridico «adverse effects of climate change» dalle forme «adverse impacts of climate change», «climate change impacts» e «impacts of climate change».

La presenza nell'Accordo delle tre forme diverse dal termine giuridico può infatti dare adito ad ambiguità a causa della loro somiglianza (in particolare considerata la coppia «adverse effects of climate change» e «adverse impacts of climate change»). All'interno dell'Accordo, inoltre, le forme sembrano talvolta essere utilizzate in modo intercambiabile: compaiono in contesti simili già a partire dal preambolo, in cui si menzionano le Parti che sono Paesi in sviluppo, segnatamente quelle che sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici (par. 5), e le particolari vulnerabilità dei sistemi di produzione alimentare rispetto agli impatti negativi dei cambiamenti climatici (par. 9):

➤ **Preambolo, paragrafo 5**

Also recognizing the specific needs and special circumstances of developing country Parties, especially those that are particularly vulnerable to the *adverse effects of climate change*, as provided for in the Convention,

➤ **Preambolo, paragrafo 9**

Recognizing the fundamental priority of safeguarding food security and ending hunger, and the particular vulnerabilities of food production systems to the *adverse impacts of climate change*,

Questa alternanza nel preambolo non stupisce particolarmente: esso non è vincolante per definizione e ha spesso lo scopo di fornire il contesto; più inusuale, invece, è riscontrare la forma «adverse impacts of climate change» nel dispositivo, e più precisamente all'interno dello scopo dell'Accordo:

➤ **Article 2.1**

(b) Increasing the ability to adapt to the *adverse impacts of climate change* and foster climate resilience and low greenhouse gas emissions development, in a manner that does not threaten food production;

I casi di alternanza riscontrati al paragrafo 9 del preambolo e all'articolo 2 paragrafo 1 lettera b sono i più significativi poiché riprendono esattamente lo stesso sintagma sostituendo il sostantivo «effects» con «impacts». Tuttavia, rileviamo altresì un'alternanza tra il termine giuridico e le altre forme a esso meno simili. Degna di nota è, per esempio, la loro presenza all'interno dello stesso articolo e nello stesso contesto d'uso, come avviene all'articolo 7, in cui attestiamo le espressioni «Parties that are particularly vulnerable to the *adverse effects of climate change*» (art. 7 par. 2), e «*climate change impacts and vulnerability*» (art. 7 par. 9).

L'utilizzo di due forme diverse nello stesso articolo e riguardo allo stesso argomento crea non poca ambiguità. È tuttavia opportuno ricordare che indipendentemente da qualsiasi riferimento all'interno del testo e da qualsivoglia similarità, per interpretare i concetti e disambiguarli è sempre opportuno rifarsi alla loro definizione in ambito giuridico. Una delle caratteristiche dei testi normativi, infatti, è la mancanza di sinonimia, a più forte ragione considerando che il termine «adverse effects of climate change» è definito nella legislazione antecedente sull'argomento e che anche il termine «impacts», definito dall'IPCC, compare

nella legislazione internazionale antecedente sui cambiamenti climatici, malgrado non sia definito esplicitamente al suo interno.

Da tali constatazioni è possibile dedurre che, nonostante le somiglianze, nei casi in cui non figura il termine giuridico codificato, l'intento è stato quello di discostarsi da esso, usando un termine diverso per designare un altro concetto che si riferisce a realtà più ampie e diversificate.

5.2.4 Analisi delle traduzioni dei termini in questione

Il presente sottocapitolo è dedicato a un'analisi dei concetti individuati in precedenza in relazione ai cambiamenti climatici nelle traduzioni in italiano dell'Accordo di Parigi della Confederazione Svizzera e dell'Unione europea, considerando anche la traduzione in francese delle Nazioni Unite, identica a quelle francesi dell'Unione europea e della Confederazione Svizzera, e quella federale in tedesco. Lo scopo è osservare come le traduzioni affrontano l'ambiguità causata dall'alternanza del termine giuridico «adverse effects of climate change» e delle altre forme non altrettanto codificate che utilizzano il termine «impacts» per creare sintagmi simili al termine codificato nella Convenzione.

Pertanto, ci concentriamo sulle forme seguenti: «adverse effects of climate change» (preambolo par. 5 e art. 6 par. 6, 7 par. 2, 7 par. 6, 8 par. 1, 8 par. 3, 9 par. 4 e 11 par. 1), «adverse impacts of climate change» (preambolo par. 9 e art. 2 par. 1 lett. b), «impacts of climate change» (art. 2 par. 1 lett. a) e «climate change impacts» (preambolo par. 8 e art. 7 par. 9 lett. c, 8 par. 2 e 13 par. 8).

a) «Adverse effects of climate change»

Il termine codificato «adverse effects of climate change» è tradotto nello stesso modo in tutte le versioni linguistiche e in tutte le otto occorrenze. Per questo termine osserviamo quindi una corrispondenza perfetta degli equivalenti.

Nella traduzione in francese, che fa ugualmente fede come disposto all'articolo 29 dell'Accordo, il traduttore del termine in considerazione è «effets néfastes des changements climatiques».

Per quanto riguarda le traduzioni in italiano, in entrambe le versioni al termine «adverse effects of climate change», corrisponde in tutti i casi l'equivalente «effetti negativi dei cambiamenti climatici». Segnaliamo che la traduzione del termine è la medesima anche

nei due testi in italiano della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in cui il termine è tradotto e definito con le identiche parole:

➤ **Art. 1 Definizioni**

Ai fini della presente Convenzione s'intende per:

1. «effetti negativi dei cambiamenti climatici»: i cambiamenti dell'ambiente fisico o della vita animale e vegetale dovuti a cambiamenti climatici, che hanno rilevanti effetti deleteri per la composizione, la capacità di recupero o la produttività di ecosistemi naturali e gestiti per il funzionamento dei sistemi socioeconomici oppure per la sanità e il benessere del genere umano;

Con riguardo alla versione federale tedesca, essa traduce il termine giuridico con l'equivalente «nachteiligen Auswirkungen der Klimaänderungen» in tutte le occorrenze.

Di seguito riassumiamo le equivalenze riscontrate.

Tabella 1

«adverse effects of climate change»	Tutte le occorrenze (preambolo par. 5 e art. 6 par. 6, 7 par. 2, 7 par. 6, 8 par. 1, 8 par. 3, 9 par. 4 e 11 par. 1)
ONU, UE e CH (franc.)	effets néfastes des changements climatiques
UE (it.)	effetti negativi dei cambiamenti climatici
CH (it.)	effetti negativi dei cambiamenti climatici
CH (ted.)	nachteiligen Auswirkungen der Klimaänderungen

b) «Adverse impacts of climate change»

Il sintagma «adverse impacts of climate change», del tutto identico al termine giuridico definito nella Convenzione, salvo per l'uso del sostantivo *impacts* in luogo di *effects*, è presente nell'Accordo solo in due occorrenze (preambolo par. 9 e art. 2 par. 1 lett. b). Le equivalenze del sintagma riscontrate nelle traduzioni sono riassunte nella tabella seguente.

Tabella 2

«adverse impacts of climate change»	Preambolo par. 9	Art. 2 par. 1 lett. b
ONU, UE e CH (franc.)	effets néfastes des	effets néfastes des

	changements climatiques	changements climatiques
UE (it.)	effetti negativi dei cambiamenti climatici	effetti negativi dei cambiamenti climatici
CH (it.)	impatti negativi dei cambiamenti climatici	effetti negativi dei cambiamenti climatici
CH (ted.)	nachteiligen Auswirkungen der Klimaänderungen	nachteiligen Auswirkungen der Klimaänderungen

Come è evidente, la scelta degli equivalenti di «adverse impacts of climate change» nelle traduzioni oggetto dell'analisi è ricaduta in gran parte sul medesimo equivalente scelto per tradurre il termine codificato «adverse effects of climate change».

Riscontriamo l'unica eccezione a questo *modus operandi* nella traduzione svizzera, in cui al paragrafo 9 del preambolo attestiamo l'equivalente «impatti negativi dei cambiamenti climatici», per tradurre l'inglese «adverse impacts of climate change»:

➤ **Preambolo, paragrafo 9**

- CH: riconoscendo la priorità fondamentale di proteggere la sicurezza alimentare e porre fine alla fame nonché le particolari vulnerabilità dei sistemi di produzione alimentare rispetto agli impatti negativi dei cambiamenti climatici; [...]
- UE: RICONOSCENDO la priorità fondamentale di proteggere la sicurezza alimentare e porre fine alla fame, nonché le particolari vulnerabilità dei sistemi di produzione alimentare rispetto agli effetti negativi dei cambiamenti climatici,[...]

Inevitabilmente, e soprattutto con riferimento alla traduzione in francese, che fa fede, la differenza delle traduzioni rispetto al testo originale è da considerarsi sostanziale, poiché scegliendo il termine codificato le traduzioni rimandano al concetto codificato nella Convenzione quadro, discostandosi dalle intenzioni del testo di partenza. Al momento dell'applicazione dell'Accordo, la scelta potrebbe sollevare problemi di interpretazione e quindi costituire un rischio per la certezza giuridica.

c) **«Impacts of climate change»**

La forma «impacts of climate change», riscontrata in un'unica occorrenza, è presente all'interno dell'obiettivo dell'Accordo, e più precisamente all'articolo 2 paragrafo 1 lettera a;

nello stesso articolo, alla lettera successiva, attestiamo, come rilevato, anche il sintagma completo: «adverse impacts of climate change» (art. 2 par. 1 lett. b):

➤ **Article 2.1**

(a) Holding the increase in the global average temperature to well below 2°C above pre-industrial levels and pursuing efforts to limit the temperature increase to 1.5°C above pre-industrial levels, recognizing that this would significantly reduce the risks and impacts of climate change;

(b) Increasing the ability to adapt to the adverse impacts of climate change and foster climate resilience and low greenhouse gas emissions development, in a manner that does not threaten food production;

Le diverse versioni linguistiche traducono il sintagma seguendo la stessa logica adottata per la traduzione della forma «adverse impacts of climate change», riprendendo parte del termine codificato:

Tabella 3

«impacts of climate change»	Art. 2 par. 1 lett. a
ONU, UE e CH (franc.)	effets des changements climatiques
UE (it.)	effetti dei cambiamenti climatici
CH (it.)	effetti dei cambiamenti climatici
CH (ted.)	Auswirkungen der Klimaänderungen

Già nel testo di partenza l'uso del termine in questione, come pure la forma «adverse impacts of climate change», sollevano alcuni interrogativi, tra cui anche il motivo per il quale nel testo originale all'interno dello scopo non compaia il termine codificato «adverse effects of climate change»; l'evidente preferenza delle traduzioni per quest'ultimo rende il quesito ancora più lecito, ma non giustifica la scelta operata di tradurre il termine «impacts» con «effetti» in quello che sembrerebbe un tentativo di riprendere parte del termine codificato per uniformare la terminologia.

d) «Climate change impacts»

Probabilmente perché non è direttamente riconducibile alla forma definita nella Convenzione, il sintagma per il quale riscontriamo maggiore differenza tra le traduzioni è «climate change impacts». Anche in questo caso gli equivalenti delle quattro occorrenze del

termine tendono in generale ad adeguarsi alla terminologia codificata, pur utilizzando una forma abbreviata, ovvero senza l'aggettivo «negativi»:

Tabella 4

«climate change impacts»	Preambolo par. 8	Art. 7 par. 9 lett. c	Art. 8 par. 2	Art. 13 par. 8
ONU, UE e CH (franc.)	effets des changements climatiques	effets des changements climatiques	incidences des changements climatiques	effets des changements climatiques
UE (it.)	impatto dei cambiamenti climatici	effetti dei cambiamenti climatici	conseguenze dei cambiamenti climatici	effetti dei cambiamenti climatici
CH (it.)	impatto dei cambiamenti climatici	effetti dei cambiamenti climatici	impatti dei cambiamenti climatici	impatti dei cambiamenti climatici
CH (ted.)	Klimaänderungen und ihren Auswirkungen	Auswirkungen der Klimaänderungen	Verluste und Schäden, die <i>mit Klimaänderungen</i> verbunden sind	Auswirkungen der Klimaänderungen

Come mostra la tabella, in quasi tutti i casi il francese traduce «effets des changements climatiques», il tedesco «Auswirkungen des Klimaänderungen» e la traduzione europea e quella svizzera scelgono «effetti dei cambiamenti climatici».

Alcune traduzioni sono particolarmente degne di nota: nel preambolo, al paragrafo 8, notiamo un'evidente oscillazione tra le versioni linguistiche. Questo può essere dovuto alla minore esigenza di codificazione richiesta dal contesto normativo in sede di preambolo; a tale proposito è interessante osservare come la scelta terminologica sia influenzata non solo dagli atti normativi precedenti più importanti, che codificano determinate nozioni, ma anche dalla gerarchia presente all'interno degli atti normativi stessi. Nella versione europea, nel preambolo riscontriamo per esempio la forma «impatto dei cambiamenti climatici», attestata in un'unica occorrenza all'interno del testo unionale; la traduzione federale tedesca sceglie di parafrasare il sintagma, optando per l'equivalente «Klimaänderungen und ihren Auswirkungen»; infine, la traduzione federale in italiano mantiene la coerenza utilizzando il termine «impatto» in tutte le occorrenze di «impact» nel preambolo, e quindi anche nel caso in esame, in cui troviamo la traduzione «impatto dei cambiamenti climatici», fedele all'originale.

All'articolo 7 paragrafo 9 lettera c, invece, malgrado l'inglese riporti il sintagma «climate change impacts», tutte le traduzioni scelgono lo stesso equivalente utilizzato per il termine codificato, benché in forma abbreviata.

All'articolo 8 paragrafo 2 il sintagma «climate change impacts» compare all'interno della denominazione del Meccanismo internazionale di Varsavia (The Warsaw International Mechanism for Loss and Damage associated with Climate Change Impacts). Menzionato nell'Accordo agli articoli 8 paragrafo 2, 8 paragrafo 3 e 8 paragrafo 5, il Meccanismo internazionale di Varsavia per le perdite e i danni causati dagli impatti dei cambiamenti climatici («The Warsaw International Mechanism for Loss and Damage associated with Climate Change Impacts» o, citato in modo abbreviato, «the Warsaw International Mechanism», «WIM») è stato istituito alla COP19 a Varsavia, nel novembre del 2013, tramite la decisione 2/CP.19 con lo scopo di affrontare la problematica dal punto di vista economico, tecnologico, gestionale e informativo.

A tale riguardo osserviamo che le traduzioni della denominazione divergono completamente. In Svizzera la denominazione è «Meccanismo internazionale di Varsavia per le perdite e i danni causati dagli *impatti dei cambiamenti climatici*», nella versione europea «meccanismo internazionale di Varsavia per le perdite e i danni associati alle *conseguenze dei cambiamenti climatici*», in quella in francese «Mécanisme international de Varsovie relatif aux pertes et préjudices liés aux *incidences des changements climatiques*» e infine in quella federale tedesca «Internationale Mechanismus von Warschau für Verluste und Schäden, die *mit Klimaänderungen verbunden sind*», dove il termine in questione non è presente.

Poiché nel caso in esame la forma «climate change impacts» compare all'interno di una denominazione, le variabili che intercorrono nella scelta dell'equivalente possono essere molteplici. Pertanto, ai fini dell'analisi in questa sede abbiamo scelto di non considerare i traduttori rilevati all'articolo 8 paragrafo 2.

L'articolo 13 paragrafo 8, infine, mostra ancora la tendenza generale delle traduzioni a preferire una forma simile a quella codificata. L'unica versione che talvolta si discosta da questa tendenza è quella italiana federale, che in questo caso traduce fedelmente il sintagma «climate change impacts», con «*impatti dei cambiamenti climatici*». Ad analisi conclusa, dunque, notiamo che in questa occorrenza e in quelle presenti nel preambolo, la traduzione

italiana svizzera traduce più fedelmente delle altre il sintagma contenente il termine «impacts». Questo può anche essere dovuto alla presenza, nella legislazione federale, del termine «impatto ambientale»³⁴. È tuttavia opportuno sottolineare che, salvo all'articolo 13 paragrafo 8, le equivalenze rilevate nel testo federale nel dispositivo non sono fedeli all'originale.

Alla luce di quanto esposto circa i concetti «adverse effects of climate change» e «impacts» e al loro utilizzo nel testo di partenza, la volontà di uniformare la terminologia nei testi tradotti non sembra giustificata. Essa dà inevitabilmente luogo a ulteriore ambiguità, poiché viene meno la distinzione tra i due termini prevista dal testo originale.

Il termine «impacts», benché sia un termine non giuridico in questo contesto in quanto non è definito in alcun atto normativo internazionale sul clima, è parte del discorso sui cambiamenti climatici, come attesta il rapporto dell'IPCC, e andrebbe quindi tradotto fedelmente, operando una disambiguazione con il termine giuridico codificato «adverse effects of climate change». A questo proposito è importante segnalare che la lingua legislativa ha da sempre raccolto e ufficializzato la terminologia delle tecniche più disparate, quasi sempre anticipando le attestazioni lessicografiche (Gualdo 2003, 71), e quindi che la presenza nell'Accordo di Parigi del termine «impacts» denota una tendenza all'utilizzo del termine da non trascurare; infatti, se è vero che nel 2015 il rapporto dell'IPCC contenente la definizione del termine, datato 2018, non era ancora stato pubblicato, è bene ricordare che il termine «impacts» è presente in innumerevoli occorrenze nel testo fonte, nel preambolo, nel dispositivo e, soprattutto, all'interno dello scopo, dove è utilizzato ben due volte, e in cui le traduzioni utilizzano invece senza alcuna eccezione la parola «effetto».

³⁴ Il termine «impatto ambientale» è codificato nella legislazione federale; esso si riscontra, per esempio, all'interno della legge sulla protezione dell'ambiente, secondo cui gli impianti che possono gravare notevolmente sull'ambiente al punto da rendere presumibilmente necessaria l'adozione di misure specifiche al progetto o all'ubicazione al fine di garantire l'osservanza delle prescrizioni sulla protezione dell'ambiente sottostanno all'esame dell'impatto sull'ambiente (LPAmb, art. 10 lett. a). Ai sensi della legge, inoltre, chiunque intende progettare, costruire o modificare un impianto che sottostà all'esame dell'impatto sull'ambiente deve sottoporre all'autorità competente un rapporto sull'impatto ambientale: tale rapporto costituisce infatti la base per l'esame, e comprende una serie di punti stabiliti dalla legge (LPAmb, art. 10 lett. b). Il termine in questione compare inoltre in testi normativi federali in esecuzione di convenzioni internazionali quali l'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA), in esecuzione della Convenzione del 25 febbraio 1991 sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo). Infine, quello di «impatto ambientale» è un concetto chiave a livello federale, seppur non codificato in alcun testo normativo in questo senso, che designa le conseguenze sull'ambiente in senso ampio ed è misurato attraverso l'indicatore di impronta dell'impatto ambientale complessivo, che considera i diversi impatti ambientali e li rappresenta tramite il metodo dei punti di impatto ambientale (PIA) (UFAM 2018, 2).

Particolarmente inusuale, inoltre, è la divergenza tra il testo in inglese e quello in francese, che fa fede in quanto lingua ufficiale delle Nazioni Unite. Al riguardo è doveroso sottolineare che il termine «impact» viene utilizzato anche in francese nella legislazione sui cambiamenti climatici antecedente all'Accordo di Parigi. Nella Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, per esempio, è presente in sei occorrenze e viene tradotto con l'equivalente francese «impact», anche con riguardo ai cambiamenti climatici (all'art. 4 par. 1 lett. e, «impact des changements climatiques» e all'art. 4 par. 2 lett. d, «les changements climatiques et leur impact»). È interessante osservare altresì che nella Convenzione, «impact» è utilizzato anche con riferimento ad altri argomenti (p. es. l'impatto dell'attuazione dei provvedimenti di difesa³⁵) e che quindi, come rilevato dalla definizione dell'IPCC, è utilizzato volutamente con un significato più ampio rispetto a quello del termine codificato «effetti negativi dei cambiamenti climatici».

Questa considerazione ribadisce la necessità di accuratezza delle traduzioni dell'Accordo riguardo alla scelta terminologica in modo tale da creare i presupposti per una legislazione per quanto possibile chiara e coerente. Il rispetto della codificazione terminologica nella traduzione è particolarmente importante, poiché i termini tecnici, una volta entrati nel contesto giuridico, divengono termini giuridici a cui si ricollegano concetti giuridici e come tali devono poi essere trattati, ossia interpretati e applicati (Jacometti 2018, 87).

La presenza del termine «impact» nel testo originale e nella legislazione antecedente, è quindi significativa; se consideriamo che «tutti i termini inseriti in un testo legislativo, ivi inclusi quelli provenienti dal linguaggio ordinario e da altri linguaggi tecnici, divengono parte del linguaggio legislativo» (Jacometti 2018, 87), *a fortiori* è possibile comprendere che utilizzando prevalentemente l'equivalente codificato nella Convenzione, o parte di esso, invece di tradurre il termine presente nel testo in inglese dell'Accordo di Parigi, le altre versioni linguistiche considerate operano una scelta che le porta a discostarsi dal testo originale nella sostanza: ricordiamo, ponendoci nella stessa ottica interpretativa adottata

³⁵ L'analisi in questa sede si limita a considerare i termini relativi ai cambiamenti climatici. Tuttavia, è doveroso rilevare che le traduzioni della legislazione internazionale sul clima presentano una certa dispersione: nella Convenzione quadro, per esempio, al sintagma «impact of the implementation of response measures» corrispondono gli equivalenti «impact des mesures de riposte» e «impatto dell'attuazione dei provvedimenti di difesa», mentre nell'Accordo di Parigi a «impacts of response measures» corrispondono «effets des mesures de riposte» e «impatto delle misure di risposta». Sarebbe quindi interessante proporre uno studio a livello diacronico delle traduzioni dei testi normativi internazionali sul clima per metterne in luce le differenze traduttive e individuarne le cause.

nella prima parte del capitolo relativa all'analisi dei modali, che il termine «impact» compare nello scopo dell'Accordo, contenente gli obiettivi a lungo termine sui quali le Parti si basano, in definitiva, per attuare l'Accordo a livello nazionale (Doelle 2017, 378).

Conclusione

Il presente lavoro di tesi ha evidenziato diversi aspetti riguardanti la trasposizione della vaghezza a seguito del processo traduttivo. L'intento è stato quello di avvicinarsi alla tematica del rapporto tra vaghezza e traduzione nella legislazione internazionale sul clima seguendo un percorso interdisciplinare, adatto alla complessità e alla ricchezza di sfaccettature dell'argomento. Da una breve panoramica sulle spinte contrarie alla verità scientifica dei cambiamenti climatici nel mondo economico, politico e nella società è stato possibile comprendere perché nell'Accordo siano presenti fenomeni di vaghezza; la ricerca ha poi fatto emergere che il quadro normativo in cui si inserisce l'Accordo ammette tali fenomeni al fine di conciliare lo scopo del dettato normativo con gli interessi delle Parti; il lavoro ha dunque individuato la relazione tra la vaghezza giuridica e quella linguistica, che si fonda sulla necessità di interpretare gli enunciati normativi.

Spostando la riflessione sul piano traduttivo, la ricerca ha confermato e messo in risalto un concetto fondamentale, già individuato in parte nella teoria precedente all'analisi: nell'imbarcarsi in uno studio sulla vaghezza nei testi normativi per analizzare come essa sia affrontata in sede di traduzione occorre rinunciare all'obiettivo di voler trarre un principio generale, un modo di procedere valido per tutti i tipi di testo, tutte le versioni linguistiche e, con particolare riguardo ai casi rilevati, anche per tutte le problematiche all'interno del testo in esame.

La ricerca ha infatti messo in luce che la vaghezza riscontrata in un testo normativo è il risultato di un complesso intrecciarsi di fattori più o meno evidenti. Così, se nell'Accordo di Parigi i fattori che concorrono a creare tale artificio linguistico hanno origine principalmente da un problema di azione collettiva (che si traduce, in fase negoziale, nella resa di disposizioni vaghe dalla scarsa coerenza) e dalla difficoltà di definire la materia normata, in continua evoluzione (per cui le nozioni giuridiche relative agli impatti e agli effetti negativi dei cambiamenti climatici presentano contorni indefiniti, come in principio già la nozione stessa di «ambiente»), è probabile che i risultati non saranno gli stessi considerando altri testi normativi, pure appartenenti alla legislazione internazionale sul clima.

Come ha dimostrato l'analisi, si rivela quindi necessario un attento esame del singolo caso, non solo relativamente alle caratteristiche del testo fonte e alla sua contestualizzazione, ma anche alle esigenze delle diverse versioni linguistiche dettate dalle regole di redazione

proprie dei contesti normativi a cui appartengono; i risultati ottenuti riguardanti la resa dell'alternanza dei verbi modali, infatti, sottolineano l'esistenza di soluzioni diverse riconducibili alla prassi e alle istruzioni vigenti nei contesti dell'Unione europea e della Confederazione Svizzera.

L'impossibilità di ricavare una regola generale per affrontare la traduzione dei fenomeni di vaghezza è inoltre evidente se consideriamo che all'interno del caso in esame anche i risultati rilevati sono difformi, poiché differiscono a seconda della problematica osservata: la traduzione dei modali ha nell'insieme l'effetto di indirizzare l'interpretazione del testo normativo verso l'adempimento dello scopo dell'Accordo, nel rispetto delle regole concernenti la redazione normativa nelle varie aree; al contrario, riguardo alle scelte terminologiche in merito agli equivalenti dei termini «adverse effects of climate change» e «impacts» le versioni soprassedono alla terminologia presente all'interno dello scopo in favore del traduttore codificato nella legislazione internazionale sul clima.

È quindi possibile intuire come le diverse soluzioni adottate dalle traduzioni a seconda della problematica analizzata determinino anche conseguenze differenti. Affrontando la vaghezza creata dall'alternanza dei verbi modali allineandosi con lo scopo del dettato normativo e mantenendo la coerenza al proprio interno le traduzioni operano a favore dell'intento dell'Accordo, che è quello di sollecitare azioni a livello nazionale e sovranazionale volte a contenere le temperature medie globali; in questo caso, in una certa misura, è possibile affermare che l'atto traduttivo in principio, e poi anche le scelte operate al suo interno, si prestano a incoraggiare i decisori politici a intraprendere obiettivi ambiziosi; e poiché il fine ultimo dell'Accordo è esattamente quello di spingere le Parti a mettere in moto una risposta globale alla problematica dei cambiamenti climatici, notiamo come le soluzioni traduttive non diano adito a interpretazioni che si discostano da tale fine, garantendo la certezza giuridica.

Per quanto riguarda, invece, le scelte terminologiche rilevate nella seconda parte dell'analisi, esse lasciano irrisolti alcuni interrogativi. Tentare di individuare quali conseguenze derivino, in definitiva, dalla ripresa nelle traduzioni di un concetto giuridico codificato nella legislazione antecedente al testo normativo in esame – ammesso che vi siano delle conseguenze – comporterebbe la necessità di continuare l'indagine sul piano linguistico e giuridico; infatti, il nesso causale tra l'utilizzo, in alcuni casi, della terminologia codificata nella legislazione internazionale sul clima a discapito di un termine non giuridico, ma che

nei casi considerati veicola pur sempre un significato analogo, e l'attuazione di politiche efficaci a livello nazionale e sovranazionale in adempimento allo scopo del dettato non è di immediata intelligibilità. L'interrogativo potrebbe rappresentare un punto di partenza per studiare quale legame si verifica tra la terminologia in questione e le scelte operate nei testi normativi nazionali e sovranazionali volti ad attuare l'Accordo di Parigi.

Bibliografia

Adamo, G., Della Valle, V. (2003), *Innovazione lessicale e terminologie specialistiche*, Olschki, Firenze.

Adinolfi, G. (2008), «Il linguaggio giuridico negli atti delle organizzazioni internazionali: le raccomandazioni dell'Assemblea generale dell'ONU in un'epoca di contrapposizione tra Paesi occidentali e in via di sviluppo», in Garzone, G., Santulli, F. (2008), *Il linguaggio giuridico, prospettive interdisciplinari*, Giuffrè, Milano, pp. 123-137.

Aristei, L. (2017), *L'Accordo di Parigi: obiettivi e disciplina*, Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente n. 3 2017, Giappichelli, Torino.

Barthes, R. (1981), *Lezione*, Einaudi, Torino.

Bhatia, V. (2005), *Vagueness in normative texts*, Linguistic insights: studies in language and communication 23, P. Lang, Berna.

Biber, E., Eagle, J. (2016), «When Does Legal Flexibility Work in Environmental Law?», *Ecology Law Quarterly*, Vol. 42/4, pp. 795-800, <http://scholarship.law.berkeley.edu/elq/vol42/iss4/5>.

Biniaz, S. (2017), *Taking Account of National Circumstances under the Paris Agreement, the ICAO Market-Based Measure, and the Montreal Protocol's HFC Amendment*, Sabin Center for Climate Change Law, Columbia Law School, New York.

Bix, B. (1993), *Law, Language and Legal Determinacy*, Oxford University Press, Oxford.

Bodle, R., Oberthür, S. (2017), «Legal Form of the Paris Agreement and Nature of its Obligations», in Klein, D. (2017), *The Paris Agreement on Climate Change: Analysis and Commentary*, Oxford University Press, Oxford, pp. 91-106.

Boisson de Chazournes, L. (2017), «Regards sur l'Accord de Paris - Un accord qui bâtit le futur», Parigi, Torre-Schaub, in M. e Delmas-Marty M. (2017), *Bilan et perspectives de l'Accord de Paris (COP 21) - Regards croisés*, IRJS Editions, Parigi, pp. 97-106.

Bulmer, J., Doelle, M., Klein, D. (2017), «Negotiating History of the Paris Agreement», in Klein, D. (2017), *The Paris Agreement on Climate Change: Analysis and Commentary*, Oxford University Press, Oxford, pp. 50-73.

Cancelleria federale (2003), *Istruzioni della Cancelleria federale per la redazione dei testi ufficiali in italiano del 16 settembre 2003*, Berna.

Carazo, M. P. (2017), «Contextual Provisions (Preamble and Article 1)», in Klein, D. (2017), *The Paris Agreement on Climate Change: Analysis and Commentary*, Oxford University Press, Oxford, pp. 107-122.

Carazo, M. P., Klein, D. (2017), «Implications for Public International Law: Initial Considerations», in Klein, D. (2017), *The Paris Agreement on Climate Change: Analysis and Commentary*, Oxford University Press, Oxford, pp. 389-412.

Catenaccio, P. (2008), «Aspetti linguistici e discorsivi del recepimento nel diritto inglese della Direttiva 1993/13/CE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori», in Garzone, G., Santulli, F. (2008), *Il linguaggio giuridico, prospettive interdisciplinari*, Giuffrè, Milano, pp. 139-170.

Chiariello, C. (2017), «Ambiente (diritto all')», *Digesto delle discipline pubblicistiche*, VII Aggiornamento, UTET Giuridica, Milano, pp. 18-47.

Child, B. (1992), *Drafting Legal Documents: Principles and Practices*, West Publishing Co., St. Paul, Minnesota.

Collado, J. H. (2017), «Education, Training, Public Awareness, Participation, and Access to Information (Article 12)», in Klein, D. (2017), *The Paris Agreement on Climate Change: Analysis and Commentary*, Oxford University Press, Oxford, pp. 292-300.

Comunità europee (2003), *Guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione destinata a coloro che partecipano alla redazione di testi legislativi delle istituzioni comunitarie*, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo.

Confederazione Svizzera, *Messaggio concernente la revisione totale della legge sul CO₂ dopo il 2020*, FF 2018 17.071 <https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2018/197.pdf>.

Confederazione Svizzera, Raccolta sistematica del diritto federale, RS 1994 1052, *Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici*, <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19920113/201707190000/0.814.01.pdf>.

Confederazione Svizzera, Raccolta ufficiale delle leggi federali, RU 1984 1122, *Legge federale sulla protezione dell'ambiente*, <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19830267/index.html>.

Confederazione Svizzera, Raccolta ufficiale delle leggi federali, RU 1988 1931, *Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente*, <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19880226/index.html>.

Confederazione Svizzera, Raccolta ufficiale delle leggi federali, RU 1993 725, *Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali*, <https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2018/2997.pdf>.

Cordini, G., Fois, P., Marchisio, S. (2017), *Diritto ambientale: profili internazionali europei e comparati*, terza edizione, Giappichelli, Torino.

Cortelazzo, M. A. (2004), «Le scelte difficili di chi scrive di argomenti settoriali per un pubblico non specialistico», in Magris, M., Rega, L. (2004), *Übersetzen in der*

Fachkommunikation = Comunicazione specialistica e traduzione, Forum für Fachsprachen-Forschung 64, G. Narr., Tübingen, pp. 75-86.

Cortese, G. (2005), «Indeterminacy in ‘Rainbow’ Legislation: The Convention on the Rights of the Child», in Bhatia, V. (2005), *Vagueness in Normative Texts*, Linguistic Insights: Studies in Language and Communication 23, P. Lang, Berna, pp. 255-286.

Dagnet, Y., Levin, L. (2017), «Transparency (Article 13)», in Klein, D. (2017), *The Paris Agreement on Climate Change: Analysis and Commentary*, Oxford University Press, Oxford, pp. 301-318.

De Coninck, H., Sagar, A. (2017), «Technology Development and Transfer (Article 10)», in Klein, D. (2017), *The Paris Agreement on Climate Change: Analysis and Commentary*, Oxford University Press, Oxford, pp. 258-276.

De Groot, R., Schulze, R. (1999), *Recht und Übersetzen*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden.

De Mauro, T. (1982), *Minisemantica*, Laterza, Bari.

Depledge, J. (2017), «The Legal Policy Framework of the United Nations Climate Change Regime», in Klein, D. (2017), *The Paris Agreement on Climate Change: Analysis and Commentary*, Oxford University Press, Oxford, pp. 27-42.

Doelle, M. (2017), «Assessment of Strengths and Weaknesses», in Klein, D. (2017), *The Paris Agreement on Climate Change: Analysis and Commentary*, Oxford University Press, Oxford, pp. 375-388.

Egger, J.-L. (2003), «“(Pre)scrivere la prescrizione”: ridondanze e ambiguità della legge», *LeGes – Gesetzgebung & Evaluation* 2003/2, Berna, pp. 149-166.

Egger, J.-L. (2012), «Elementi per un paradigma della traduzione istituzionale», *LeGes – Gesetzgebung & Evaluation*, 2012/3, Berna, pp. 429-435.

Egger, J.-L., Ferrari, A., Lala, L. (2013), *Le forme linguistiche dell’ufficialità. L’italiano giuridico e amministrativo della Confederazione Svizzera*, Casagrande, Bellinzona.

Egger, J.-L. (2014), «“Diritti dell’uomo” e “diritti umani”: sinonimia pacifica?», *LeGes – Gesetzgebung & Evaluation* 2014/3, Berna, pp. 503-509.

Endicott, T. A. O. (2000), *Vagueness in Law*, Oxford University Press, Oxford.

Figueres, C. (2017), «Foreword», in Klein, D. (2017), *The Paris Agreement on Climate Change: Analysis and Commentary*, Oxford University Press, Oxford.

Fischlin, A. (2017), «Scientific and Political Drivers for the Paris Agreement: Background and Role of Science», in Klein, D. (2017), *The Paris Agreement on Climate Change: Analysis and Commentary*, Oxford University Press, Oxford, pp. 3-16.

- Frade, C. (2005), «Legal Multinomials: Recovering Possible Meanings from Vague Tags», in Bhatia, V. (2005), *Vagueness in Normative Texts*, Linguistic Insights: Studies in Language and Communication 23, P. Lang, Berna, pp. 133-156.
- Friedrich, J. (2017), «Global Stocktake (Article 14)», in Klein, D. (2017), *The Paris Agreement on Climate Change: Analysis and Commentary*, Oxford University Press, Oxford, pp. 319-337.
- Gallas, T. (2001), «La rédaction législative multilingue dans l'Union Européenne: bilan et perspectives», *LeGes – Gesetzgebung & Evaluation* 2001/3, Berna, pp. 115–129.
- Garzone, G., Santulli, F. (2008), *Il linguaggio giuridico, prospettive interdisciplinari*, Giuffrè, Milano.
- Ghosh, A. (2017), *La grande cecità*, trad. it. Nadotti, A., Gobetti, N., Neri Pozza, Milano.
- Giuggioli, P. F. (2008), «Lingua e diritto: problemi e prospettive della traduzione», in Garzone, G., Santulli, F., *Il linguaggio giuridico, prospettive interdisciplinari*, Giuffrè, Milano, pp. 171-178.
- Grice, P. (1993), *Logica e conversazione: saggi su intenzione, significato e comunicazione*, trad. e ed. italiana a cura di Giorgio Moro, Il Mulino, Bologna.
- Gualdo, R. (2003), «Sincronia e diacronia nella terminologia tecnicoscienza: il caso della legislazione sull'ambiente», in Adamo, G., Della Valle, V., *Innovazione lessicale e terminologie specialistiche*, Olschki, Firenze, pp. 45-82.
- Guastini, R. (2001), *Il diritto come linguaggio*, Giappichelli, Torino.
- Guérin, E., Rajamani, L. (2017), «Central Concepts in the Paris Agreement and How They Evolved», in Klein, D. (2017), *The Paris Agreement on Climate Change: Analysis and Commentary*, Oxford University Press, Oxford, pp. 74-90.
- Hagège, C. (2012), *Contre la pensée unique*, Odile Jacob, Parigi.
- International Labour Organization (2001), *Labour Legislation Guidelines* <https://www.ilo.org/legacy/english/dialogue/ifpdial/ilg/noframes/ch6.htm>.
- IPCC (2015), *Climate Change 2014 Synthesis Report Summary for Policymakers*, https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf.
- IPCC (2018), *Global Warming of 1.5°C*, http://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/sr15/sr15_draft.pdf.
- Ivanova, M. (2017), «Politics, Economics, and Society», in Klein, D. (2017), *The Paris Agreement on Climate Change: Analysis and Commentary*, Oxford University Press, Oxford, pp. 17-26.
- Jacometti, V., Pozzo, B. (2018), *Traduttologia e linguaggio giuridico*, Cedam, Padova.

Jakobson, R. (2002), «Aspetti linguistici della traduzione», in *Saggi di linguistica generale*, Feltrinelli, Milano, pp. 56-64.

Keenlyside, P., Streck, C., Von Unger, M. (2016), *The Paris Agreement: A New Beginning*, Journal for European Environmental & Planning Law, Vol. 13/1, Brill/Nijhoff, Leida, pp. 3-29.

Keohane, R., Oppenheimer, M. (2016), «Paris: Beyond the Climate Dead End through Pledge and Review?», Discussion Paper 16-85, Harvard Project on Climate Agreements, Harvard Kennedy School, Cambridge
https://www.belfercenter.org/sites/default/files/legacy/files/dp85_keohane-oppenheimer.pdf.

Klein, D. (2017), *The Paris Agreement on Climate Change: Analysis and Commentary*, Oxford University Press, Oxford.

Leopardi, G. (1991), *Zibaldone di pensieri*, a c. di G. Pacella, Garzanti, Milano.

Mantovani, D. (2008), «Lingua e diritto. Prospettive di ricerca fra sociolinguistica e pragmatica», in Garzone, G., Santulli, F. (2008), *Il linguaggio giuridico, prospettive interdisciplinari*, Giuffrè, Milano, pp. 17-56.

Marchisio, S. (2017), «Il diritto internazionale dell'ambiente», in Cordini, G., Fois, P., in Marchisio, S. (2017), *Diritto ambientale: profili internazionali europei e comparati*, terza edizione, Giappichelli, Torino, pp. 1-60.

Machetti, S. (2006), *Uscire dal vago. Analisi linguistica della vaghezza nel linguaggio*, Laterza, Bari-Roma.

Magris, M., Rega, L. (2004), *Übersetzen in der Fachkommunikation = Comunicazione specialistica e traduzione*, Forum für Fachsprachen-Forschung 64, G. Narr., Tübingen.

Maljean-Dubois, S., Wemaëre, M. (2016), «The Paris Agreement: a Starting Point towards Achieving Climate Neutrality?», *Carbon & Climate Law Review*, Vol. 10/1, Lexxion, Berlino.

McGlone, M. S., Reed, A. B. (1998), «Anchoring in the interpretation of probability expressions», *Journal of Pragmatics* 30(6), Elsevier, Amsterdam, pp. 723-733.

Nations Unies, Collection des Traités, *Convention de Vienne sur le droit des traités*, https://treaties.un.org/doc/Treaties/1980/01/19800127%2000-52%20AM/Ch_XXIII_01.pdf.

Nussbaumer, M. (2005), «Zwischen Rechtsgrundsätzen und Formularsammlung: Gesetze brauchen (gute) Vagheit zum Atmen», in Bhatia, V. (2005), *Vagueness in Normative Texts*, Linguistic Insights: Studies in Language and Communication 23, P. Lang, Berna, pp. 49-72.

Palmer, F. R. (1979), *Modality and the English Modals*, Longman, New York.

Pozzo, B. (a c. di) (2005), *Ordinary Language and Legal Language*, Giuffrè, Milano.

Rabhi, P. (2011), *La part du colibri : l'espèce humaine face à son devenir*, Ed. de l'Aube, La Tour-d'Aigues.

Rajamani, L., Werksman, J. (2018), «The legal character and operational relevance of the Paris Agreement's temperature goal», *Phil. Trans. R. Soc. A* 376: 20160458., the Royal Society, Londra,
<http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/roypta/376/2119/20160458.full.pdf>.

Rajamani, L. (2016), «The 2015 Paris Agreement: Interplay Between Hard, Soft and Non-Obligations», *Oxford Journal of Environmental Law* 28(2), Oxford, pp. 337-358.

Rajamani, L. (2017), «Guiding Principles and General Obligation (Article 2.2 and Article 3)», in Klein, D. (2017), *The Paris Agreement on Climate Change: Analysis and Commentary*, Oxford University Press, Oxford, pp. 131-140.

Repubblica Italiana, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Traduzione, Accordo di Parigi <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2016/11/10/263/sg/pdf>, pp. 27-36.

Repubblica Italiana, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, LEGGE 4 novembre 2016, n. 204 <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2016/11/10/263/sg/pdf>, p. 1.

Sabatini, F. (1999), «“Rigidità-esplicitezza” vs “elasticità-implicitezza”: possibili parametri massimi per una tipologia dei testi», in *Linguistica testuale comparativa*, In memoriam Maria-Elisabeth Conte. Atti del Congresso interannuale della Società di Linguistica Italiana (Copenaghen, 5-7 febbraio 1998), a c. di G. Skytte e F. Sabatini, Museum Tusulanum Press, Copenaghen, pp. 141-172.

Sabatini, F., Skytte, G. (1999), *Linguistica testuale comparativa*, In memoriam Maria-Elisabeth Conte. Atti del Congresso interannuale della Società di Linguistica Italiana (Copenaghen, 5-7 febbraio 1998), Museum Tusulanum Press, Copenaghen.

Sacco, R. (2005), «Language and Law», in Pozzo, B. (a c. di) (2005), *Ordinary Language and Legal Language*, Giuffrè, Milano, pp. 1-22.

Šarčević, S. (1997), *New Approach to Legal Translation*, Kluwer Law International, L'Aia.

Solly, M. (2005), «Vagueness in the Discourse of Insurance: The Case of the Marine Insurance Act 1906», in Bhatia, V. (2005), *Vagueness in Normative Texts*, Linguistic Insights: Studies in Language and Communication 23, P. Lang, Berna, pp. 313-336.

Thorgeirsson, H. (2017), «Objective (Article 2.1)», in Klein, D. (2017), *The Paris Agreement on Climate Change: Analysis and Commentary*, Oxford University Press, Oxford, pp. 123-130.

Udvari, L. (2013), «I verbi modali müssen e sollen nel diritto privato svizzero. Frequenze e problemi di traduzione», in Egger, J.-L., Ferrari, A., Lala, L. (2013), *Le forme linguistiche dell'ufficialità. L'italiano giuridico e amministrativo della Confederazione Svizzera*, Casagrande, Bellinzona, pp. 151-212.

Ufficio federale dell'ambiente (2018), *La politica climatica della Svizzera. Attuazione dell'Accordo di Parigi sul clima*, Berna,
<https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/it/dokumente/klima/ui-umwelt-info/klimapolitik-der-schweiz.pdf.download.pdf/la-politica-climatica-della-svizzera-1803.pdf>.

Ufficio federale dell'ambiente (2018), *Le impronte ambientali della Svizzera*, pieghevole, Berna, [file:///C:/Users/Admin/Downloads/uz-1811-i_Leporello%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Admin/Downloads/uz-1811-i_Leporello%20(1).pdf).

Ufficio federale di giustizia (2007), *Guide de législation, 3e édition mise à jour*, Berna, <https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/staat/legistik/hauptinstrumente/gleitf-f.pdf>.

UNEP (2015), *Climate Change and Human Rights*, in cooperation with Columbia Law School, Sabin center for climate change law, New York
[file:///C:/Users/Admin/Downloads/-Climate Change and Human Rightshuman-rights-climate-change.pdf.pdf](file:///C:/Users/Admin/Downloads/-Climate%20Change%20and%20Human%20Rightsclimate-change.pdf.pdf).

UNFCCC (2015), Adoption of the Paris Agreement, Proposal by the President, UNFCCC Conference of the Parties, Draft decision -/CP.21, FCCC/CP/2015/L.9 (12 December 2015)
<https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/109.pdf>.

UNFCCC (2015), Adoption of the Paris Agreement, Proposal by the President, UNFCCC Conference of the Parties, Draft decision -/CP.21, FCCC/CP/2015/L.9/Rev1 (12 December 2015)
<https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/109r01.pdf>.

UNFCCC (2015), Draft Text on COP 21 agenda item 4 (b), Durban Platform for Enhanced Action (decision 1/CP.17), Adoption of a protocol, another legal instrument, or an agreed outcome with legal force under the Convention applicable to all Parties, Version 1 of 9 December 2015 at 15:00
<https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2015/cop21/eng/da01.pdf>.

UNFCCC (2015), Decision 1/CP.21, FCCC/CP/2015/10/Add.1, Adoption of the Paris Agreement, <https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/10a01.pdf#page=2>, p. 2-20.

UNFCCC (2013), Decision 2/CP.19, FCCC/CP/2013/10/Add.1, Warsaw international mechanism for loss and damage associated with climate change impacts, <https://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/eng/10a01.pdf#page=6>, pp. 6-8.

UNFCCC (2014), *Non-market based approaches: Technical Paper*,
<http://unfccc.int/resource/docs/2014/tp/10.pdf>.

UNFCCC Secretariat, *INDC*,
http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Switzerland/1/15%2002%2027_INDC%20Contribution%20of%20Switzerland.pdf.

UNFCCC, *Status of Ratification of the Convention*,
<https://unfccc.int/process/the-convention/what-is-the-convention/status-of-ratification-of-the-convention>, ultima consultazione 28.09.2018.

UNFCCC, *United Nations Framework Convention on Climate Change*, <https://unfccc.int/sites/default/files/conveng.pdf>.

Vatvedt Fjeld, R. (2005), «The Lexical Semantics of Vague Adjectives in Normative Texts», in Bhatia, V. (2005), *Vagueness in Normative Texts*, Linguistic Insights: Studies in Language and Communication 23, P. Lang, Berna, pp. 157-172.

Voigt, C. (2017), «Institutional Arrangements and Final Clauses (Articles 16-29)», in Klein, D. (2017), *The Paris Agreement on Climate Change: Analysis and Commentary*, Oxford University Press, Oxford, pp. 352-374.

Williams, C. (2005), «Vagueness in Legal Texts: Is There a Future for Shall?», in Bhatia, V. (2005), *Vagueness in Normative Texts*, Linguistic Insights: Studies in Language and Communication 23, P. Lang, Berna, pp. 201-226.

Winkler, H. (2017), «Mitigation (Article 4)», in Klein, D. (2017), *The Paris Agreement on Climate Change: Analysis and Commentary*, Oxford University Press, Oxford, pp. 141-165.

Sitografia

Fondazione per lo sviluppo sostenibile, COP 21: IL DOCUMENTO DI DECISIONE E L'ACCORDO DI PARIGI (traduzione italiana non ufficiale), https://www.fondazionevilupposostenibile.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2016/05/Cop21_Patto_di_Parigi_traduzione_in_italiano.pdf, ultima consultazione 24.08.2018.

Le Parisien, COP21 : les 195 pays adoptent l'accord contre le réchauffement climatique, <http://www.leparisien.fr/environnement/cop21/en-direct-cop21-le-projet-d-accord-est-finalise-11-12-2015-5362495.php>, ultima consultazione 01.10.2018.

Merriam-Webster Dictionary, «impact», <https://www.merriam-webster.com/dictionary/impact>, ultima consultazione 04.11.2018.

Merriam-Webster Dictionary, «effect», <https://www.merriam-webster.com/dictionary/effect>, ultima consultazione 04.11.2018.

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, L'Accordo di Parigi (traduzione italiana non ufficiale), <http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/cop21/ACCORDO%20DI%20OPARIGI%20Traduzione%20non%20ufficiale.pdf>, ultima consultazione 23.08.2018.

Plainlanguage.gov, Federal Plain Language Guidelines, rev. 1 May 2011, <https://plainlanguage.gov/media/FederalPLGuidelines.pdf>, ultima consultazione 22.09.2018.

Politico, The One Word That Almost Sank the Climate Talks, <https://www.politico.com/story/2015/12/paris-climate-talks-tic-toc-216721>, ultima consultazione 30.09.2018.

The Guardian, How a “Typo” Nearly Derailed the Paris Climate Deal, <https://www.theguardian.com/environment/blog/2015/dec/16/how-a-typo-nearly-derailed-the-paris-climate-deal>, ultima consultazione 30.09.2018.

Ufficio federale dell'ambiente, Der Umweltbelastungspunkt, <https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wirtschaft-konsum/dossiers/der-umweltbelastungspunkt.html>, ultima consultazione 21.11.2018.

Versioni dell'Accordo di Parigi oggetto dell'analisi

Confederazione Svizzera, Raccolta ufficiale delle leggi federali, RU 2017 5735, *Accordo di Parigi sul clima*,

<https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2017/5735.pdf>.

Confederazione Svizzera, Raccolta ufficiale delle leggi federali, RU 2017 5735, *Klimaübereinkommen von Paris*,

<https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2017/5735.pdf>.

Nazioni Unite, UNFCCC, *Accord de Paris*,

https://unfccc.int/sites/default/files/french_paris_agreement.pdf.

Nazioni Unite, UNFCCC, *Paris Agreement*,

https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf.

Unione europea, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, GU L 282 del 19.10.2016, pp. 4-18, *Accordo di Parigi*,

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:22016A1019\(01\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:22016A1019(01)&from=IT).